



“Presenze trasparenti”

Ricerca sulle condizioni e i bisogni
delle persone a cui è stato negato la status di rifugiato

Rapporto finale
Giugno 2008

una ricerca promossa da
Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio



Copyright: Cescv-Spes 2008

Editing: Chiara Peri

Grafica: Area Comunicazione CESV

Tipografia: Spedalgraf srl

Il progetto **“Presenze trasparenti”** è stato promosso dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio - Cev e Spes e realizzato da Caritas Diocesana di Roma, Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, Federazione Chiese Evangeliche, Progetto Casa Verde.

Il rapporto di ricerca è stato curato da Marco Accorinti, ricercatore IRPPS - CNR, con la collaborazione di Francesca Dota.

Lo staff del progetto:

Coordinamento:

Berardino Guarino, Anna Adamczyk, Carla Baiocchi, Federica Brizi, Lorenzo Chialastri, Claudio Della Ventura, P. Giovanni La Manna, Fatima Neimarlija, Saro Parasiliti, Giulio Russo.

Monitoraggio e raccolta dati:

Nicola Massarelli (coordinatore), Laura Bisegni, Nunzia D'Angelo, Claudia Mancini, Sara Marchitelli, Patrizia Toss.

Studio dei casi:

Donatella Parisi (coordinatore), Stefania Dell'Anno, suor Benedetta Della Chiesa, Dafne Marzoli, Susanna Migliarini.

Valutazione dei provvedimenti della Commissione:

Caterina Boca (coordinatore), Federica Brizzi, Giancarlo Felicolo, Filippo Guidi, Emanuela Ricci, Orlando Voicu, Jacopo Zanotti.

Si ringraziano per la collaborazione:

ANOLF di Rieti, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Cooperativa Karibù, Medici contro la tortura, Programma Integra (Comune di Roma), Senza Confine

Presenze trasparenti

Progetto di rete

RAPPORTO FINALE
giugno 2008

Indice

<i>Introduzione</i>	p. 7
<i>Presenze Trasparenti</i>	p. 9
1. <i>Il progetto Presenze Trasparenti</i>	p. 11
1.1 <i>La Rete di Organizzazioni Diritti umani e volontariato</i>	p. 14
2. <i>Chi sono i diniegati?</i>	p. 17
2.1 <i>Quanti sono i diniegati in Italia?</i>	p. 25
3. <i>I risultati della nostra ricerca-intervento</i>	p. 29
3.1 <i>Modalità di arrivo in Italia e a Roma</i>	p. 36
3.2 <i>La procedura relativa alla domanda di asilo</i>	p. 42
3.3 <i>L'audizione con la Commissione Riconoscimento</i>	p. 47
3.4 <i>Le condizioni di accoglienza e di integrazione</i>	p. 60
3.5 <i>Aspetti relativi al ricorso giurisdizionale</i>	p. 70
4. <i>Cosa (è necessario) fare per i diniegati?</i>	p. 81
5. <i>Storie personali</i>	p. 87
<i>Allegati. Metodologia d'indagine</i>	p. 141
<i>Appendice. I provvedimenti di diniego dello status di rifugiato: analisi di alcune criticità</i>	p. 159

Introduzione

Vorrei esprimere particolare apprezzamento per il lavoro svolto nella ricerca “Presenze trasparenti” che ricostruisce il percorso affrontato dai *diniégati* - richiedenti asilo che hanno ricevuto una risposta negativa, un diniego, in prima istanza alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato - presenti a Roma e nel Lazio.

Questa ricerca rappresenta un importante contributo per la conoscenza di queste realtà, sia per le preziose informazioni che vi sono contenute sia per la metodologia utilizzata. Essa ha il pregio di avere coniugato il rigore della ricerca scientifica con il pragmatismo e la concretezza necessari a modificare le problematiche sociali.

È particolarmente apprezzabile l'utilizzo della ricerca intervento, metodologia basata su un ruolo attivo degli operatori sociali che ha il beneficio di individuare, attraverso le conoscenze acquisite, le possibili soluzioni da adottare. Il progetto presenze trasparenti ha raggiunto il lodevole risultato di metterci nella condizione di conoscere la realtà dei *diniégati*, le difficoltà incontrate le necessità espresse e di individuare i possibili percorsi da intraprendere.

Molto spesso quando si affronta il tema dei rifugiati si tende a trattare la questione in termini di gruppi citando dati statistici ed inserendo il fenomeno nel più ampio e complesso contesto dell'immigrazione. Tale tendenza rischia a volte di far perdere di vista un dato essenziale: i rifugiati sono soprattutto individui, uomini donne e bambini con la loro storia, la loro cultura, il loro bagaglio di affetti e di speranze. In questa ricerca il dato umano è rilevante e la dimensione umana del fenomeno emerge nell'ultima parte dedicata alle storie personali.

Nel momento in cui la ricerca è stata realizzata, tra le problematiche che i diniegati dovevano affrontare vi erano le difficoltà all'ottenimento del gratuito patrocinio e la mancanza dell'effetto sospensivo del ricorso.

Di recente la normativa italiana è stata profondamente modificata. Sono stati approvati i decreti legislativi 251 e 25, entrati in vigore rispettivamente il 19 gennaio 2008 e il 2 marzo 2008, per l'implementazione delle direttive europee "qualifiche" e "procedura di asilo".

L'UNHCR, insieme ad altre Organizzazioni del settore che fanno parte del Tavolo Asilo, molte delle quali hanno lavorato a questa importante ricerca, ha partecipato attivamente alle discussioni sull'implementazione di queste direttive. Tra le novità introdotte dai due decreti legislativi, vi sono importanti garanzie giuridiche come l'effetto sospensivo del ricorso, che dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno fino al giudizio di prima istanza e le facilitazioni per l'ottenimento del gratuito patrocinio, strumenti a beneficio dei *diniegati*.

Le conclusioni e le problematiche emerse in questa ricerca rappresentano un importante contributo su cui basare l'implementazione della nuova normativa, con il coinvolgendo tutti i soggetti che operano a diversi livelli nella procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Walter Irvine
Rappresentante Regionale - UNHCR Roma

13 maggio 2008

PRESENZE TRASPARENTI

Nel nostro paese i richiedenti asilo ed il volontariato si incontrano molto e spesso per le informazioni, per l'accesso ai diritti fondamentali (alloggio, cibo, salute, corsi di italiano), per l'orientamento e l'assistenza legale.

Le buone pratiche, le esperienze realizzate sul campo e le campagne di sensibilizzazione sono altamente significative.

Persone costrette a fuggire dal proprio paese, non accolte qui da noi secondo le prescrizioni della Convenzione di Ginevra e confusi con migranti fragili in difficoltà: si tratta della "categoria" dei diniegati, che grazie alla presente ricerca finisce di essere trasparente, invisibile.

Sono da considerarsi diniegati coloro i quali, migranti o apolidi, hanno presentato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che in prima istanza non è stata accolta dalla Commissione, non essendo stati riscontrati i motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra. La stessa Commissione può aver raccomandato alla Questura competente di rilasciare un permesso per protezione umanitaria. Non si tratta quindi di rifugiati, e non più di richiedenti asilo, né di immigrati economici o per altre cause, ma di persone che hanno lasciato il proprio paese temendo per la propria incolumità personale e hanno chiesto asilo in Italia. Si trovano ora a vivere una situazione di precarietà, o di vera e propria irregolarità rispetto al permesso di soggiorno, e nella condizione di non poter rientrare nel paese di origine. Inoltre, non possono lavorare né inserirsi in percorsi di integrazione nel nostro paese.

La ricerca dimostra che i diniegati, pur essendo presenti sul territorio italiano talora in forma legale o per lo meno assentita, non hanno in molti casi accesso effettivo ai diritti fondamentali.

Alcune gravi lacune della legislazione sono state appena colmate con il recepimento della Direttiva comunitaria 2005/85/CE con il decreto legislativo 25/08, entrato in vigore nel marzo 2008 e in

attesa di una tempestiva emanazione del regolamento di attuazione. Tuttavia, la mancanza di una legge organica in materia di diritto d'asilo potrebbe, in caso di adombrate modifiche della normativa vigente in senso restrittivo, annullare i recenti timidi passi in avanti registrati dal decreto.

In questo contesto, risultano rafforzate le risultanze della ricerca "Presenze trasparenti", in quanto al metodo ed alle azioni che emergono come prioritarie.

Ancora una volta si apre una legislatura, la XVI, che eredita in agenda la necessità di raccogliere il lavoro preparatorio lasciato incompiuto da quella precedente; ricomincia di nuovo l'iter per l'approvazione di una legge organica in materia di diritto d'asilo. In sessanta anni non sono esistite le condizioni per farlo.

"Presenze trasparenti" può portare allora un contributo perché il legislatore, supportato da studiosi, esperti ed organizzazioni responsabili, trovi il giusto iter per superare positivamente una difficoltà di rapporto tra diritto interno e diritto internazionale.

Anche in materia d'asilo la Convenzione internazionale, che pure ci si è affrettati a firmare, e le stesse direttive comunitarie restano un vuoto riferimento formalistico. Il dettato costituzionale, la Convenzione di Ginevra, le direttive comunitarie ancora hanno difficoltà ad essere riconosciute fonti costituzionali per un pieno inserimento del diritto d'asilo nell'ordinamento.

La pubblicazione della ricerca "Presenze trasparenti" consente ai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio (Cesv-Spes) il raggiungimento di un importante obiettivo. La ricerca è stata infatti progettata e realizzata dalle Organizzazioni di Volontariato promotrici della rete Diritti Umani, di cui i CSV del Lazio sono stati iniziali promotori, e testimonia la bontà di un metodo di lavoro che vede nella rete, e quindi nella partecipazione e nel coordinamento delle OdV, il suo strumento più efficace.

I presidenti dei CSV del Lazio

Giulio Russo – Cesv

Renzo Razzano - Spes

1. Il progetto *Presenze Trasparenti*

Presenze Trasparenti è una ricerca-intervento condotta da un gruppo di cinque Organizzazioni di volontariato che hanno voluto, coordinandosi in una rete di lavoro, leggere il fenomeno presente a Roma e nel Lazio e progettare insieme interventi volti alla tutela dei diritti e alla risposta ai bisogni dei richiedenti asilo che hanno ricevuto il diniego alla concessione dello status di rifugiato. Il presente lavoro di approfondimento e di indagine è stato promosso dai Centri Servizi del Lazio - CESV e SPES. Tutti questi organismi, con natura e storia diversa ma accomunati da uno stesso impegno verso la persona e i rifugiati, hanno stabilito un contatto con i *diniégati* per cercare di cogliere gli aspetti problematici della loro presenza a Roma e nel Lazio e poi programmare interventi e servizi *ad hoc*.

Con questa doppia finalità, a partire dal mese di maggio 2007 si è avviato un percorso di ricerca che ha visto la partecipazione e l'apporto di tutta la rete delle Organizzazioni attive nell'assistenza sociale ai richiedenti asilo e rifugiati del Lazio. Grazie alla supervisione di ricercatori esperti, sono stati predisposti due strumenti di analisi che sono poi stati utilizzati dagli operatori delle Organizzazioni stesse. In particolare, un questionario strutturato (60 domande chiuse¹) è stato somministrato a 100 *diniégati* e, attraverso una traccia libera (ma comune), si sono raccolte dieci storie di vita tese ad individuare le principali criticità che hanno vissuto 10 *diniégati* sul territorio preso in esame.

L'attività di ricerca sul campo è stata svolta dal mese di giugno 2007 fino alla fine del mese di dicembre 2007 e nei primi mesi

¹ In realtà, come verrà spiegato nella parte metodologica, gli strumenti per l'indagine di tipo quantitativo sono due: un "questionario di monitoraggio" con circa 60 item e una "scheda di ricorso giurisdizionale" con circa 20 domande.

dell'anno 2008 è stato elaborato il materiale e redatto il presente rapporto finale di ricerca.

Il testo è articolato in quattro parti: nella prima viene data una spiegazione di chi sono i *diniati*, "*Presenze Trasparenti*" nella società; nella seconda parte si cerca di stimarne il numero; nella terza vengono presentati i risultati della ricerca-intervento. Le azioni utili a creare le condizioni di accoglienza per i *diniati* costituiscono la quarta e ultima parte di questo rapporto finale.

Come detto all'inizio di questa parte, si è trattato di un lavoro di ricerca-intervento (*action-research*), che si è proposto, sin dall'inizio, di coniugare l'esigenza del conoscere il fenomeno con quella dell'agire sociale, ovvero cercare di indagare in maniera scientifica per apportare un cambiamento della situazione e rendere l'intervento sociale maggiormente efficace. Tale impostazione del lavoro risponde ad un preciso approccio metodologico: «nell'ambito della dinamica di gruppo più che in qualsiasi altro ambito psicologico, la teoria e la pratica sono legate metodologicamente in modo tale che, correttamente unite, possano fornire delle risposte a più problemi teorici e nello stesso tempo rafforzare quell'approccio razionale ai problemi sociali pratici che è una delle esigenze fondamentali per la loro risoluzione» (Lewin K. - *I conflitti sociali*, F. Angeli, Milano, 1980).

Riteniamo, infatti, che se tutte le persone siano chiamate ad elaborare "conoscenza", chi svolge lavoro nel sociale, se supportato da metodologie adeguate, sia più adatto di altri a dare un'interpretazione significativa del proprio lavoro.

La ricerca-intervento è un processo che mira a stimolare partecipazione e attivazione attorno al problema, proprio a partire da chi (gruppi di operatori, volontari o organizzazioni) è già direttamente coinvolto.

Si distingue dalla ricerca sociale, la cui finalità prioritaria è quella di studiare i fenomeni: la ricerca-intervento si pone, infatti, come obiettivo primario quello di modificare una situazione nel

momento in cui la si studia, proprio attraverso le conoscenze acquisite mediante la ricerca.

Esiste un altro elemento di differenziazione: la ricerca-intervento è necessariamente progettata e condotta in modo collettivo. Non è possibile che un operatore sociale da solo, studi, prenda coscienza e, soprattutto, riesca a modificare una situazione complessa. È attivando rapporti di collaborazione e di scambio che si riesce ad animare una comunità (organizzazioni, istituzioni, città, etc.), utilizzando come metodo la ricerca-intervento stessa.

L'obiettivo del nostro lavoro è stato quindi quello di favorire l'attivazione di un gruppo promotore che, coinvolgendo via via altre organizzazioni del territorio, ha raccolto i dati, li ha elaborati e ha individuato con tutti i soggetti interessati risposte e possibili soluzioni per il problema dei *diniégati*.

Di seguito (cfr. paragrafo 1.1) si presentano brevi note informative sulla Rete di Organizzazioni che si sono attivate intorno al progetto di ricerca-intervento.

Il 22 novembre 2007 sono state presentati a Roma i primi risultati dell'indagine, basati sulla raccolta di 33 questionari, ovvero 33 storie di richiedenti *diniégati* che vivono a Roma. Incoraggiati dal successo dell'incontro pubblico dello scorso novembre, presentiamo oggi questo lavoro, frutto della collaborazione di tante organizzazioni e persone.

L'augurio di tutti noi è che questo approfondimento costituisca materiale di intervento sociale a favore di quanti si trovano nella condizione di *diniégati* nella Regione Lazio.

1.1 La Rete di Organizzazioni

Diritti umani e volontariato

Il lavoro della rete "*Diritti umani e volontariato*" è cominciato tempo fa, quando cinque associazioni si sono interrogate sul tema della promozione dei diritti umani, incentrandosi su quelli maggiormente violati.

L'idea della Rete è quella di trovare insieme una via affinché le Organizzazioni di volontariato possano studiare e approfondire i fenomeni per denunciare le violazioni dei diritti umani in Italia.

Dalle comuni analisi è nato il progetto "*Presenze trasparenti*" promosso - appunto - da Caritas Diocesana di Roma, Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, Federazione Chiese Evangeliche e Progetto Casa Verde.

La *Caritas Diocesana di Roma* è attiva dagli anni Ottanta a favore degli immigrati, con diversi servizi dedicati ai cittadini stranieri. L'obiettivo dell'intervento Caritas è quello di offrire un aiuto concreto alle persone bisognose in termini di prima e seconda accoglienza, anche sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni sui temi dell'inserimento sociale di migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

La *Casa dei Diritti Sociali-Focus* è impegnata per la tutela e la promozione dei diritti delle persone svantaggiate, compresi i richiedenti asilo ed i rifugiati. Lo sportello, situato nei pressi della stazione Termini, zona molto frequentata da tutti gli stranieri presenti a Roma, è un luogo di incontro consolidato per molti stranieri, che qui si recano per problemi principalmente legati ai permessi di soggiorno.

Il *Centro Astalli* è il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia. Impegnata ormai da 25 anni nel campo della tutela del diritto d'asilo, l'Organizzazione offre diversi servizi per l'accoglienza,

l'orientamento socio-legale e la formazione di molti dei richiedenti asilo che arrivano in Italia.

Il ***Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione Chiese Evangeliche*** (FCEI) è nato nel 1984 per promuovere all'interno delle chiese, e in tutta la società, informazione e sensibilizzazione sui temi d'immigrazione, asilo e discriminazione. Per fare ciò, il Servizio Rifugiati e Migranti sostiene le chiese nel loro lavoro con gli immigrati e i rifugiati, adoperando a livello nazionale ed europeo per la tutela dei diritti degli stranieri.

Il ***Progetto Casa Verde*** è un'associazione che da più di quindici anni si occupa di immigrazione, offrendo servizi su tre livelli di intervento: uno studio medico che offre visite gratuite, una casa di accoglienza per 12 richiedenti asilo e rifugiati e l'Albo degli assistenti familiari per anziani del Comune di Ciampino, con i relativi Corsi di formazione per "badanti".

A fianco all'opera delle suddette cinque Organizzazioni, il progetto è stato promosso e finanziato da ***CESV e SPES***, Centri Servizi per il Volontariato del Lazio, che nascono con il fine di promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni del volontariato della Regione Lazio.

2. Chi sono i *dini*egati?

Dare una definizione di “*dini*egato” non è cosa immediata né tanto meno semplice.

Anzitutto si ha a che fare con una procedura, quella della richiesta di asilo, che non è un percorso standardizzato e uguale per tutti i richiedenti. Inoltre i motivi di *dini*ego possono essere vari.

Ma cercando di dare una risposta alla domanda posta nel titolo, si tenterà in questa sezione di ricostruire i processi di richiesta di asilo e a quantificare il numero complessivo dei richiedenti (le domande accolte e quelle rifiutate) a partire dai dati ufficiali.

Una volta presentata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato (ora denominata “domanda di protezione internazionale”) alla frontiera o alla Questura competente, il richiedente asilo viene ascoltato (audizione), quindi le **Commissioni territoriali** (istituite a partire dal 21 aprile 2005, o la Commissione Nazionale Sezione Stralcio per quanti hanno presentato domanda prima di quella data) hanno tre possibilità:

1. possono riconoscere lo **status di rifugiato** o lo **status di beneficiario di protezione sussidiaria**;
2. possono negare il riconoscimento di entrambi gli status;
3. possono accordare la **protezione umanitaria**.

Se non viene riconosciuto alcuno status, si dice che la persona ha ricevuto un “*dini*ego” da parte della Commissione. Ecco quindi che al richiedente asilo è stato negato lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, è stato *dini*egato.

Nella motivazione del *dini*ego, ci può essere una raccomandazione alla Questura di rilasciare alla persona richiedente un permesso di soggiorno per motivi umanitari perché la Commissione ha verificato che sarebbe comunque

pericoloso per la persona rientrare nel Paese di origine (si parla in questo caso di “**Permesso di soggiorno per motivi umanitari**”). A colui che riceve il diniego senza la raccomandazione di protezione umanitaria, invece, viene ritirato il permesso di soggiorno con l’invito a lasciare il territorio nazionale (“**intimazione a lasciare il territorio dello Stato**”) e, a volte, viene notificato contemporaneamente il **decreto di espulsione**. La persona è quindi tenuta a lasciare il territorio italiano; se la persona decide di non ottemperare a tale invito entro i termini previsti, viene considerata irregolare e, come tale, può essere espulsa, anche con accompagnamento della Polizia alla frontiera.

La legislazione italiana in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ha subito dei sostanziali cambiamenti nel corso di questi ultimi anni e, di recente, nei primi mesi del 2008, tali da modificare completamente l’assetto procedurale.

È bene ricordare che l’attuale procedura, entrata in vigore nel gennaio e nel marzo 2008 ed introdotta dai decreti legislativi 251 del 2007 e 25 del 2008, non era ancora in vigore nel periodo in cui sono state condotte le interviste (giugno-dicembre 2007). Qui di seguito si esporranno sinteticamente le novità più rilevanti.

L’attuale procedura, rifacendosi a quanto disposto nelle direttive europee in materia di qualifiche e di procedure di riconoscimento, ha previsto l’introduzione di una nuova figura giuridica, ovvero del beneficiario di protezione sussidiaria, da affiancare a quella di rifugiato, prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951, mantenendo come ipotesi ulteriore la protezione umanitaria.

L’intera procedura è stata pertanto rinominata “procedura di **riconoscimento della protezione internazionale**”.

Tra le novità introdotte dalla nuova normativa merita un’attenzione particolare **l’esame prioritario**, applicabile quando la domanda è palesemente fondata, quando il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone vulnerabili ai sensi del decreto n. 140 del 2005 (è cioè un minore, un disabile, un

anziano, una donna in stato di gravidanza, un genitore singolo con figli minori, una persona che ha subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale) o ancora quando la domanda è presentata da un richiedente accolto in un C.A.R.A. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo.)² o trattenuto in un C.P.T.A. (Centri di permanenza temporanea e assistenza).³

² I Centri di identificazione (CID) previsti dalla legge Bossi-Fini per trattenere i richiedenti asilo in alcune situazioni per le quali si riteneva necessario una verifica della loro identità o nazionalità ovvero della fondatezza della domanda di asilo sono stati sostituiti dai Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Forti preoccupazioni sono state sollevate da parte delle Associazioni del terzo settore e dallo stesso UNHCR all'interno del "Tavolo asilo" rispetto a questo punto della nuova disciplina, che ha pressoché lasciato invariato, nella sostanza, la situazione precedente. I casi infatti per il quale si parla oggi di "accoglienza nei CARA" e non più di "trattenimento nei CID" sono i medesimi. Nei CARA, le cui strutture coincideranno in larga parte con i precedenti CID, i richiedenti asilo saranno "ospitati" per un periodo fino a 20 giorni, ai fini dell'identificazione o fino a 35 giorni, nei casi in cui la persona abbia eluso, o tentato di eludere, i controlli di frontiera, o sia stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o quando la domanda di asilo sia stata presentata dopo l'espulsione o il respingimento. Si tratterà di strutture aperte, all'interno delle quali verrà garantita la facoltà di uscire durante le ore diurne prassi peraltro già presente in alcuni CID, indipendentemente dal motivo che ha reso necessaria l'accoglienza nonché la facoltà di richiedere al prefetto un permesso per periodi superiori, "per rilevanti motivi personali". Allo scadere dei termini previsti per l'accoglienza - 20 o 35 giorni - qualora la richiesta di asilo non sia ancora stata esaminata, il richiedente dovrà lasciare il centro e gli verrà consegnato un permesso di soggiorno di tre mesi rinnovabile fino alla decisione della Commissione in merito al suo status.

³ Ai sensi della legge Bossi-Fini, chi presentava la domanda d'asilo dopo essere stato già raggiunto da un provvedimento di espulsione veniva trattenuto nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) per la durata della procedura d'asilo. Il trattenimento nel CPTA può essere ora disposto solo nel caso in cui il richiedente sia destinatario di un provvedimento di espulsione emesso in seguito a

Inoltre è possibile che la Commissione territoriale esaminatrice decida di omettere l'audizione, quando ritenga che la domanda abbia tutti i presupposti per poter essere accolta avendo già valutato la documentazione allegata, comprese le eventuali certificazioni, nonché le dichiarazioni del richiedente e la situazione socio politica del Paese di provenienza.

Il **Ricorso** dinanzi il Tribunale ordinario è attualmente l'unico mezzo di impugnazione che il richiedente possiede, qualora gli sia negata ogni forma di status o di protezione. Può essere presentato **entro 30 giorni** dalla notifica del provvedimento di diniego e **sospende immediatamente gli effetti negativi del provvedimento**,⁴ in quasi tutte le circostanze tranne nel caso in cui il richiedente, durante la fase di accoglienza, abbia lasciato il C.A.R.A. senza un giustificato motivo o la sua richiesta sia stata ritenuta inammissibile dalla Commissione territoriale e non si sia pertanto proceduto all'audizione individuale.

Già con la precedente procedura, entrata in vigore nell'aprile del 2005 in seguito alle modifiche della legge 189/02 (c.d. Bossi-Fini), a cui hanno fatto seguito il Regolamento di Attuazione, il D.P.R. 303 del 2004 ed il Decreto di recepimento della direttiva europea sull'accoglienza, il D.Lgs. 140 del 2005, erano state introdotte alcune novità ed in particolare alcuni strumenti di

specifici reati: traffici illeciti, sfruttamento della prostituzione, tratta delle donne, corruzione dei minori, contrabbando o traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti, appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni che perseguano finalità o agiscano con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume, crimini contro la pace o contro l'umanità, o altre azioni contrarie ai principi delle Nazioni Unite.

⁴ Mentre il presente rapporto va in stampa, il Governo ha annunciato delle modifiche in senso restrittivo al DL 28/1/2008 in merito al recepimento della direttiva europea 2005/85/CE. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarderebbe il venire meno dell'effetto sospensivo del ricorso.

tutela che il richiedente asilo poteva porre in essere una volta ricevuto il provvedimento di diniego.

La procedura ex-189/02 prevedeva, infatti, il **riesame** della domanda (laddove vi fossero elementi nuovi o sopravvenuti o non adeguatamente valutati dalla Commissione esaminatrice tali da modificare la decisione), il **ricorso** avverso il diniego e la contestuale richiesta di **autorizzazione a rimanere sul territorio** da inoltrare al Prefetto. Il riesame poteva però essere richiesto solo nel caso in cui il richiedente si fosse trattenuto presso un Centro di Identificazione durante l'istruzione della sua domanda di asilo: questo limitava, di fatto, il numero di persone che potevano accedere a questo strumento di tutela. Né il riesame né l'autorizzazione al Prefetto sono previste dalla nuova procedura del 2008.

L'autorizzazione eventualmente concessa dal Prefetto garantiva il soggiorno per due mesi, rinnovabili fino alla conclusione del procedimento giudiziario: solo in questo caso il *diniiegato* poteva avere un permesso di soggiorno. Le autorizzazioni concesse dal Prefetto secondo queste modalità risultano essere pochissime. In molti casi, anche se il *diniiegato* aveva presentato il ricorso contestualmente alla richiesta al Prefetto, quest'ultima non veniva accolta per motivi diversi. In questo caso era possibile chiedere al Giudice, in corso di causa, l'autorizzazione per lo straniero a rimanere sul territorio. In realtà, molto spesso, il *diniiegato* soggiornava **irregolarmente** per tutta la durata del ricorso.

Questa procedura non si applicava comunque ai *diniiegati* "vecchia procedura", ovvero a coloro i quali alla data del 21 aprile 2005 non avevano ancora terminato la procedura avviata con la precedente legislazione. Per questi casi, **non sono stati previsti ulteriori mezzi di tutela** anche se la Commissione nazionale Sezione Stralcio, che ha concluso da poco l'esame delle domande pregresse, valuta le richieste di riesame in autotutela debitamente motivate. La legislazione prevedeva già, in caso di diniego, la possibilità di presentare un **ricorso** contro la decisione negativa della Commissione, in genere, al Giudice

Ordinario presso il Tribunale Civile. Il **ricorso**, nel caso di *diniégati* di vecchia procedura, non ha un limite temporale,⁵ mentre nel caso dei *diniégati* ex-procedura 189 del 2002 (ovvero della maggior parte degli intervistati nel corso della nostra ricerca-intervento), la legge stabiliva in **15 giorni** il termine entro e non oltre il quale il ricorso poteva essere presentato.

Per presentare il ricorso contro il diniego della Commissione c'è comunque bisogno di un avvocato, ma è prevista la possibilità del "gratuito patrocinio".

Vista l'esiguità delle autorizzazioni del Prefetto ed insieme i tempi molto lunghi della causa, molto spesso si è verificato che il *diniégato* **non avesse un permesso di soggiorno**.⁶

Ritornando alla domanda iniziale, nel progetto *Presenze Trasparenti* si considerano *diniégati* coloro i quali, migranti o apolidi, hanno presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ma la cui istanza è stata rigettata dalla Commissione, non essendo stati riscontrati i motivi previsti dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra.⁷ La stessa Commissione può aver raccomandato alla Questura competente di rilasciare un permesso

⁵ A causa dell'alto numero di ricorsi (oltre 1300 controversie giudiziarie) presentati da persone che avevano ricevuto il diniego ai sensi della vecchia procedura, si è recentemente reso necessario studiare una soluzione al fine di alleggerire il carico dei tribunali e di consentire il corretto impiego delle risorse della Sezione stralcio nell'esame delle domande di riconoscimento pendenti. Pertanto la Commissione nazionale Sezione Stralcio, in accordo con il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, in via di autotutela, ha ritenuto di procedere all'esame di tutti i casi di contenziosi pendenti e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia del richiedente asilo agli atti del giudizio in corso con conseguente cessazione della materia del contendere.

⁶ Per questo motivo, l'accesso al gratuito patrocinio non è scontato poiché, di regola, la legislazione prevede che per potervi accedere lo straniero sia regolarmente soggiornante.

⁷ Lo status di beneficiario di protezione sussidiaria non era, infatti, previsto nel periodo in cui sono state realizzate le interviste.

per protezione umanitaria temporanea o permanente. Non si tratta quindi di rifugiati, e non più di richiedenti asilo, né di immigrati economici o per altre cause, ma di persone che temendo per la propria incolumità hanno lasciato il Paese d'origine (dove non ritengono opportuno rientrare) e hanno chiesto asilo in Italia, trovandosi ora a vivere una situazione di precarietà o di vera e propria irregolarità rispetto al permesso di soggiorno.

Definizioni

Richiedente asilo:

Il richiedente asilo è colui che, avendo lasciato il proprio Paese d'origine, inoltra in un altro Stato la richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La sua domanda viene esaminata in Italia dalle Commissioni territoriali esaminatrici (collegate e coordinate dalla Commissione Nazionale): fino al momento della decisione in merito alla sua domanda egli è un richiedente asilo.

Rifugiato:

Il rifugiato è colui che “avendo il fondato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole, domandare la protezione di detto Stato”.

Questa definizione, introdotta dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, è stata ripresa dalla legge di attuazione n. 722 del 1954 nel sistema giuridico italiano.

Beneficiario di protezione sussidiaria:

Viene chiamato beneficiario di protezione sussidiaria il richiedente che non ha i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma che la Commissione territoriale ritiene meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole tornarvi o non può tornarvi. Il riconoscimento viene effettuato ai sensi del D.Lgs. 251/07 e del D.Lgs. 25/08.

Titolare di protezione umanitaria:

Il permesso di soggiorno per protezione umanitaria viene generalmente rilasciato dalle Questure dietro raccomandazione delle Commissioni Territoriali, quando - a seguito di esito negativo della domanda d'asilo (nei casi in cui non sussistano le condizioni per il riconoscimento dello status ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra) - si riscontra che sarebbe comunque pericoloso per la persona il rientro nel Paese di origine.

Il titolo viene rilasciato sulla base del principio del non-refoulement (non respingimento) sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, ripreso dall'art. 19 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/98), e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche direttamente dalle Questure sulla base del combinato disposto dell'art. 5, comma 6, art. 19 del D.Lgs. 286/98 ed art. 28 del regolamento attuativo 394/99 punto D, che non è stato modificato dalla nuova normativa.

Titolare di protezione temporanea:

La protezione temporanea viene rilasciata nelle situazioni di emergenza umanitaria sulla base di un DPCM emanato in ottemperanza all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 286/98. Viene concessa non sulla base della valutazione di singole situazioni individuali ma ad un gruppo omogeneo di persone provenienti da uno stesso Paese o area geografica a causa degli sconvolgimenti generalmente bellici in atto. L'art. 20 recita: "con DPCM, (...) sono stabilite, (...), le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente Testo Unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Il permesso ha una validità limitata nel tempo decisa dallo stesso DPCM e prorogabile solo sulla base di un nuovo Decreto che terrà conto del perdurare della situazione di pericolo per le persone in quel paese o area.


Titolari di tale protezione sono stati i cittadini kosovari, ma ancor prima i cittadini albanesi, della Bosnia-Erzegovina e della Somalia.

2.1 Quanti sono i *diniati* in Italia?

La Commissione Nazionale Asilo coordina le attività delle Commissioni territoriali alle quali i richiedenti asilo presentano la domanda e dove vengono ascoltati le loro motivazioni per la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. I risultati delle attività della Commissione Centrale e delle sette Commissioni territoriali istituite dopo il 2005 sono descritti nel Grafico 1, che riporta il numero delle domande presentate e il numero delle istanze analizzate.

In totale nei sedici anni di riferimento, tra il 1990 e il 2005, in Italia sono state presentate 154.059 domande e di queste ne sono state analizzate 126.674.

Graf. 1 – Evoluzione dell’attività della Commissione per il riconoscimento dello status rifugiato



Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla Commissione Nazionale Asilo, 2007.

Se poi consideriamo gli ultimi due anni, e significativamente il periodo compreso tra il 21.4.2005 e il 2.11.2007, la sintesi dell’attività delle Commissioni territoriali (Tab. 1), rileva che su un totale di 27.295 domande presentate, sono stati riconosciuti 2.203 rifugiati (pari all’8,7% del totale delle domande), 11.634

persone (il 45,8% del totale) hanno ricevuto il diniego con raccomandazione di protezione umanitaria, mentre ben 10.020 richiedenti (il 39,4% delle domande esaminate) hanno ricevuto il diniego senza protezione umanitaria. Inoltre al 2.11.2007 il 6,1% delle domande esaminate risultavano, per diversi motivi, sospese.

**Tab. 1 – Attività delle Commissioni territoriali
(periodo 21.4.2005 – 2.11.2007; sigle; dati in v.a.).**

	RM	KR	TR	SR	FG	MI	GO	TOT
<i>Domande pervenute</i>	3.087	5.024	2.877	2.834	7.719	3.919	1.835	27.295
<i>Domande in attesa di esame</i>	521	126	159	61	203	322	483	1.875
<i>Domande esaminate</i>	2.566	4.898	2.718	2.773	7.516	3.597	1.352	25.420
<i>Richiedenti riconosciuti</i>	442	510	191	175	196	347	342	2.203
<i>Negativi senza protezione</i>	1.214	2.256	495	1.135	2.733	1.678	509	10.020
<i>Negativi con protezione</i>	695	2.067	2.032	1.423	4.026	996	395	11.634
<i>Irreperibili</i>	136	0	0	0	469	0	0	605
<i>Domande sospese</i>	31	12	0	0	0	58	0	101
<i>Altro</i>	48	53	0	40	92	518	106	857
<i>Istanze di riesame</i>	0	122	568	70	670	0	0	1.430

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla Commissione Nazionale Asilo, 2007.

Una percentuale significativa delle domande presentate (stimabile tra il 16% e il 40% del totale) viene quindi rigettata dalle Commissioni territoriali. Ciò non significa necessariamente che tali richiedenti presentino ricorso nelle sedi competenti. Secondo le normative introdotte dalla legge 189/02 e dal Decreto 25/08, le Questure, rilevando l'insussistenza dei motivi necessari ad autorizzare ulteriormente il soggiorno del cittadino straniero, gli rilasciano, contestualmente al provvedimento di diniego, una espulsione amministrativa, ovvero l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 286/98 (e quindi con divieto di reingresso per 10 anni).

In altri casi, pur non essendo previsto dalla legislazione, alla notifica del provvedimento di diniego segue un invito a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni, ma con l'avviso che, non ottemperando all'ordine del Questore, potrebbero incorrere nella violazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 286/98 e quindi essere puniti con un provvedimento di espulsione. In questo modo, se il richiedente osservasse i termini di allontanamento previsti, potrebbe rientrare nel territorio nazionale con un regolare visto d'ingresso senza incorrere nel divieto di reingresso di 10 anni.

In ogni caso, una volta effettuata la notifica, il richiedente ha poco tempo per presentare ricorso avverso il provvedimento di diniego. La procedura ex legge 189 del 2002 aveva previsto 15 giorni, individuando come Tribunale ordinario territorialmente competente quello in cui aveva sede la Prefettura che aveva emesso il provvedimento di diniego. La nuova procedura allunga i termini e consente al richiedente di presentare il ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego. In questo caso però il Tribunale competente è quello che ha sede nel capoluogo di distretto della Corte d'Appello in cui si trova la Commissione territoriale, per cui in alcuni casi il richiedente, per essere assistito da un avvocato e presentare ricorso, dovrà spostarsi dal luogo in cui la sua domanda è stata esaminata.

Rimane comunque molto difficile per un richiedente ottenere il riconoscimento dello status dinanzi un Tribunale ordinario, soprattutto in assenza di atti e testimonianze che possano avvalorare le dichiarazioni rese dal *diniegato* e riportate sull'atto scritto dall'avvocato. Nella maggior parte dei casi queste prove mancano o sono inattendibili perché costituite da fotocopie, fax o documenti non legalizzabili. Come potrebbe quindi un *diniegato*, persona che difficilmente può dimostrare la propria identità essendo scappato da una situazione di pericolo, sperare in una decisione positiva del Tribunale?

Ma anche in questo caso, prima di rispondere a questa domanda, è bene analizzare i risultati della nostra indagine.

3. I risultati della ricerca-intervento

In questa parte si procederà con l'analisi dei dati relativi all'indagine svolta nei mesi compresi tra maggio e dicembre 2007 relativamente ad un gruppo di soggetti, tutti richiedenti asilo, che si sono rivolti a (o sono in contatto con) le Organizzazioni facenti parte della Rete di Organizzazioni "Diritti umani e volontariato", costituitasi in maniera non formale anche per portare avanti il progetto "*Presenze Trasparenti*".

È bene chiarire subito che, dal punto di vista statistico, il campione esaminato non può essere considerato rappresentativo dell'intero fenomeno. Come riferimento andrebbero prese, ad esempio, le 21.654 persone (citate nella Tab. 1) che si sono rivolte alle Commissioni territoriali e che hanno visto rifiutata la loro richiesta di asilo. Purtroppo però su questi soggetti non abbiamo alcuna informazione (sesso, età, provenienza, motivo del diniego), e quindi è impossibile individuare un campione statistico rappresentativo a partire dal solo numero.

Si tenga presente però che in generale nelle indagini sugli immigrati non è possibile far ricorso alle tradizionali tecniche di campionamento probabilistico. Infatti, la rappresentatività del campione di stranieri intervistati e la possibilità di riportare le informazioni raccolte all'interno del collettivo di riferimento sono molto problematiche: anzitutto una parte dell'universo, quella clandestina, sfugge alle rilevazioni delle fonti ufficiali (e quindi non si dispone di liste esaustive da cui estrarre un campione probabilistico). Inoltre, come nel nostro caso, anche se si limita l'attenzione alla sola presenza regolare o a quella registrata, raramente sono disponibili le caratteristiche specifiche dei soggetti che costituiscono il collettivo oggetto di studio.⁸ Per

⁸ Talvolta, nel caso degli stranieri, si utilizzano i dati di fonte amministrativa, ovvero le informazioni raccolte e conservate da

questi motivi, in alcuni casi, la soluzione ai problemi di carattere metodologico - operativo ha portato alla realizzazione di indagini parziali con tecniche di rilevazione particolari, alcune delle quali frutto di considerazioni per lo più empiriche, ma comunque ancorate alle caratteristiche delle collettività straniere oggetto d'indagine. Inoltre, sono stati proposti ed esplorati alcuni metodi e tecniche di campionamento espressamente diretti alla rilevazione di popolazioni rare e/o dall'ammontare sconosciuto a cui si fa riferimento, per lo più, nella produzione scientifica internazionale.

Nella nostra attività di ricerca-intervento si è scelto quindi di utilizzare una forma di campionamento casuale secondo una procedura definita in gergo tecnico "snowball a lista diretta", che prevede che tutti i soggetti individuati (cioè facenti parte dell'oggetto di studio) siano subito intervistati. Si è così costruito il collettivo di riferimento dell'indagine, partendo direttamente dal lavoro sociale: ogni qual volta una persona che aveva ricevuto il diniego da parte della Commissione riconoscimento si sia rivolta ad una delle Organizzazioni facenti parte della Rete "*Diritti umani e volontariato*", gli è stato chiesto di rispondere alle domande contenute nel questionario che è posto in allegato. Al mese di dicembre 2007 si è arrivati ad intervistare 100

istituzioni pubbliche, riguardanti appunto le persone straniere presenti nel territorio nazionale. Oltre che una fonte, questi dati costituiscono una solida base di supporto per la validazione di dati raccolti in rilevazioni statistiche di altro tipo. Tuttavia molto spesso i concetti, le definizioni e le classificazioni adottate nella raccolta dei dati amministrativi non coincidono con quelli della ricerca statistica. Possono poi sorgere altri problemi: ad esempio, la popolazione di interesse per la rilevazione potrebbe non coincidere con quella su cui sono stati raccolti i dati amministrativi; oppure i criteri classificatori delle informazioni raccolte possono non essere adeguati per le finalità della rilevazione statistica di interesse; o infine, le leggi che regolano la raccolta di questi dati possono cambiare, pregiudicando la confrontabilità dei dati nel tempo.

soggetti, che costituiscono il nostro “campione”, da intendersi come “parte di un tutto”, sottoinsieme di una totalità di elementi che viene assunto a “rappresentare” la totalità stessa (non si tratta dunque di un campione statistico propriamente detto).

Infine, è bene sottolineare l’importanza di disporre di intervistatori capaci di condurre i colloqui con i *diniati*, in quanto esperti della normativa relativa al riconoscimento dello status di rifugiato e dell’approccio relazionale: ciò ha consentito di facilitare il rapporto nel corso del colloquio/intervista ed avere tutte le informazioni necessarie per l’indagine.

In questa parte del Rapporto si procederà quindi ad analizzare le risposte fornite nel corso delle interviste svolte dagli operatori delle Organizzazioni, riprendendo e descrivendo le varie sezioni del Questionario di rilevazione.


A fianco alle informazioni raccolte con il questionario, si presenteranno alcuni stralci delle storie raccontate nel corso delle interviste in profondità, per sottolineare che quello che potrebbe apparire un freddo insieme di numeri nasconde una realtà fatta di dolore ed emozione.

Rispetto all’oggetto della nostra indagine, i 100 intervistati corrispondono perfettamente all’obiettivo che si intende raggiungere (e quindi sono rappresentativi della realtà dei *diniati* a Roma e nel Lazio).

Dei 100 intervistati, 30 *diniati* hanno avuto un permesso per motivi umanitari, 54 hanno presentato ricorso (*diniati* ricorrenti) e i rimanenti 26 non lo hanno presentato (perché non lo hanno ritenuto opportuno o perché non ne hanno avuto possibilità).

Nel grafico sottostante si rappresenta in maniera percentuale il gruppo di intervistati.

Graf. 2 – Status legale relativo agli intervistati




Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Passando alle caratteristiche socio-demografiche del gruppo, si evidenzia una preponderanza assoluta di soggetti di sesso maschile: sul totale di 100 solo 16 sono le donne che abbiamo incontrato nel corso dell'indagine.

Relativamente al genere, non abbiamo dati di raffronto da parte della Commissione Nazionale, anche se nella pratica degli operatori sociali il numero delle donne è molto ridotto, anche in considerazione delle particolari caratteristiche del viaggio verso il nostro Paese, che nella stragrande maggioranza dei casi avviene attraverso il mare. Si verifica pertanto una selezione a favore degli individui di genere maschile, generalmente giovani, sia al momento di prendere la decisione della fuga, sia nel corso del viaggio.

Si tratta di un gruppo di persone relativamente giovani: come si può notare nel grafico seguente, circa l'80% degli intervistati ha meno di 35 anni, e più di un terzo hanno tra 26 e 30 anni di età.


Graf. 3 – Classi di età del gruppo di intervistati (dati in %)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Sono maggiormente presenti i *single*: solo 32 diniegati su 99 rispondenti si dichiarano coniugati (cfr. Graf. 4).


Graf. 4 - Stato civile del gruppo di intervistati



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta.

Infine, si tratta di persone di livello culturale medio-alto. Nel grafico sottostante si può notare che circa il 40% degli intervistati ha studiato nel proprio paese per più di 10 anni.

Graf. 5 - Anni di studio in patria (%)




Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta.

Il gruppo di *diniégati* da noi incontrato proviene da ben 24 nazioni diverse. Le due nazioni maggiormente rappresentate sono la Nigeria e l'Afghanistan (rispettivamente con 17 e 11 *diniégati* registrati).

L'analisi dei dati a seconda del continente di provenienza rivela come ben il 65% degli intervistati provenga dall'Africa, il 17% dall'Asia, il 14% dal Medio Oriente, e c'è una percentuale residua (pari al 4%) di *diniégati* provenienti dall'Est Europa e dall'America Latina (cfr. Tab. 2 e Graf. 6).

Se si analizzano le nazionalità si conferma che la maggior parte dei soggetti proviene da Paesi coinvolti in conflitti o da Stati dove non sono rispettati i diritti umani fondamentali.

Graf. 6 – Area di provenienza



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta.

Tab. 2 - Paese di origine (dati in v.a.)


<i>Paese di origine</i>	<i>Sesso</i>		
	Donna	Uomo	Totale
Afghanistan		11	11
Armenia		1	1
Bangladesh	1	4	5
Bielorussia		1	1
Burkina Faso		1	1
Camerun	1	2	3
Colombia		2	2
Eritrea		4	4
Etiopia	2	5	7
Gambia		2	2
Guinea	1	4	5
Iran		3	3
Iraq		3	3
Kosovo		1	1
Liberia	1	3	4
Mali		1	1
Mauritania		1	1
Nigeria	2	15	17
Rep.Dem. Congo	4	4	8
Sierra Leone		3	3
Sudan		3	3
Togo	3	1	4
Turchia	1	8	9
Zaire		1	1
Totale	16	84	100

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

3.1 Modalità di arrivo in Italia e a Roma

La scelta dell'Italia come destinazione è spesso determinata dall'accessibilità del Paese di arrivo o dalla presenza, nello stesso, di familiari o conoscenti che possano agevolare il percorso di ingresso e di integrazione. Nel gruppo intervistato il viaggio è stato per lo più via mare, per cui il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato è la nave o il gommone (per il 59% dei casi) (cfr. Graf. 7) Il gruppo femminile è praticamente tutto arrivato con l'aereo (su 16 donne intervistate, una ha detto di essere arrivata via treno e un'altra via nave).

Graf. 7 – Mezzo di arrivo in Italia (dati in %)




Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Dal nostro campione, sembrerebbe che il processo di immigrazione non abbia avuto particolari variazioni nel tempo, nel senso che negli ultimi due anni si sono registrati arrivi per un numero di casi sostanzialmente pari a quelli dei tre e più anni precedenti. (cfr. Graf. 8).

Ricordiamo che il nostro universo di riferimento non è un campione statisticamente significativo, sebbene, anche considerando l'anno di arrivo, il gruppo di intervistati si presenti rappresentativo ai fini dell'oggetto dell'indagine.

Graf. 8 – Anno di arrivo in Italia (dati in %)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

In particolare poi, per il 62,4% dei casi, l'arrivo, proprio perché via mare, si è registrato nei mesi compresi tra maggio e settembre. Per quasi la totalità delle persone arrivate in questi mesi, il Lazio è stato la prima meta di migrazione interna.

Tale informazione mostra la forza attrattiva della Regione, ma soprattutto della Capitale, anche per il gruppo di *diniégati* intervistati, che, probabilmente, avevano in città riferimenti e contatti.

Il suo viaggio, iniziato nel 2001, lo aveva visto attraversare il Pakistan, l'Iran, la Turchia e la Grecia fino ad arrivare in Italia. Qui, dopo un estenuante tragitto dentro un Tir con altri connazionali, la polizia lo aveva espulso senza neanche permettergli di inoltrare domanda di asilo.

Il motivo del rilascio del permesso per Convenzione Dublino è legato alla sua precedente permanenza in Germania, dove, nel 2002, ha già presentato richiesta di riconoscimento dello Status di rifugiato. Malgrado la richiesta ed i motivi a sostegno della stessa, dopo un anno di permanenza in Germania, al termine del 2003, viene intrapresa una campagna di rimpatrio assistito per coloro che avevano precedentemente lasciato il Paese, anche a seguito dei ripetuti appelli del presidente Karzai. Nell'ambito di questo programma, la sua pratica viene chiusa senza dare luogo alla audizione dinanzi la Commissione esaminatrice.

Le autorità governative competenti lo informeranno della loro intenzione di rimpatriarlo fornendogli peraltro una comunicazione cartacea in cui verrà rassicurato circa la situazione politico - sociale del Paese e circa le condizioni di sicurezza. Rimanendo in una condizione di grande preoccupazione ed insicurezza circa la sua sorte, contatta degli amici in Afghanistan che però lo invitano a non seguire il programma di rimpatrio perché la situazione è difficile ed ancora molto pericolosa.

Caso studio 2

Il posto di frontiera dove è avvenuto l'ingresso è contenuto in dettaglio nella Tab. 3, che mostra la predominanza di ingressi sulle coste siciliane e pugliesi (arrivi via mare).


Il Grafico 9 riaggrega le provenienze per area geografica territoriale: nel Sud e nelle Isole sono arrivati quasi il 54% dei *diniégati* intervistati.

Tab. 3 - Luogo di arrivo/frontiera

	V.A.	%
Fiumicino	27	27,0
Lampedusa	23	23,0
Puglia	7	7,0
Malpensa	5	5,0
Siracusa	4	4,0
Crotone	3	3,0
Pozzallo	3	3,0
Sicilia	3	3,0
Ancona	2	2,0
Brindisi	2	2,0
Napoli Porto	2	2,0
Porto di Civitavecchia	2	2,0
Agrigento	1	1,0
Austria	1	1,0
Bari	1	1,0
Bergamo	1	1,0
Bologna	1	1,0
Coste Salentine	1	1,0
Forlì	1	1,0
Friuli-Venezia Giulia	1	1,0
Gorizia	1	1,0
Nord Italia	1	1,0
Pantelleria	1	1,0
Trieste	1	1,0
Non sa/non risponde	4	4,0
Totale	100	100,0

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta


Graf. 9 – Area territoriale di arrivo in Italia (dati in %)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Un ulteriore elemento connesso con l'arrivo è rappresentato dai primi contatti avuti al momento dell'ingresso e dalle prime persone incontrate in Italia: 56 *diniegati* su 99 rispondenti dichiarano di aver avuto i primi contatti con le forze dell'ordine (polizia o carabinieri) (cfr. Graf. 10).

Graf. 10 - Primi contatti all'arrivo in Italia



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

47 diniegati invece (su 98 risposte valide) hanno riferito che il primo alloggio è stato un Centro di trattenimento o un Centro di accoglienza.

Tralasciando le notevoli differenze tra le due strutture alloggiative, è doveroso notare che 23 *diniegati* arrivati in Italia si sono trovati a dover dormire all'aperto (cfr. Graf. 10).

Tab. 4 - Luoghi dove dormire all'arrivo in Italia

	V.A.	%
centro di accoglienza	29	29,6
centro di trattenimento (CPT/CDI)	18	18,4
presso amici/parenti/conoscenti	18	18,4
in strada (stazione, parco pubblico, ecc.)	23	23,5
non so, non ricordo	3	3,1
altro (suore, alloggi di fortuna)	7	7,1
<i>sub Totale</i>	<i>98</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	2	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

3.2 La procedura relativa alla domanda di asilo

Rispetto all'iter per la richiesta di asilo, si ricorda che il gruppo di *diniegati* intervistati era composto da 41 persone arrivate in Italia prima del 2005 e da 58 persone che sono arrivate nel nostro Paese negli ultimi due anni (2006 e 2007).

Tale articolazione rende le informazioni del campione intervistato omogenee dal punto di vista temporale.

Viene dimesso e portato in una struttura di trattenimento per stranieri, in cui rimarrà per un anno e mezzo.

La struttura, paradossalmente, è più rigida del carcere in cui era stato detenuto nei mesi precedenti.

Quando si rende conto che lo attende nuovamente il rimpatrio, fugge dal campo, lascia la Germania e va in Inghilterra. Qui propone nuovamente istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ma, dopo due mesi, lo rimandano nuovamente in Germania.

In Germania ovviamente si ripete la procedura di rimpatrio.


Gli viene fatto firmare un documento con il quale le autorità consolari afgane gli rilasciano un documento di identificazione.

Riesce nuovamente a scappare ed arriva in Italia dove nel gennaio 2007 chiede nuovamente asilo, questa volta allo Stato italiano.

Caso studio 2

Passando alle informazioni acquisite tramite il questionario, è interessante considerare che il 38,4% dei *diniegati* intervistati hanno dichiarato di essere a conoscenza della possibilità di richiedere asilo in Italia già prima di arrivare, mentre 33 lo hanno appreso al momento dell'arrivo e, dei restanti 28, ben 24 *diniegati* hanno avuto questa informazione entro il primo mese dall'arrivo in Italia.


Graf. 11 - Tempo di permanenza in Italia prima di sapere che era possibile chiedere asilo (dati in %.)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Circa la procedura, la principale fonte di informazioni sulla possibilità di richiedere l'asilo sono stati i connazionali, seguiti dalle le Forze dell'Ordine e dalle Organizzazioni operanti nel CID (per quanti vi abbiamo alloggiato) (cfr. Graf. 12).

Graf. 12 - Canale informativo sulla possibilità di richiesta




Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

La domanda di asilo è stata presentata nel 27% dei casi al momento dell'ingresso in Italia, a dimostrazione del fatto che l'interessato era già a conoscenza di questo diritto.

L'urgenza di presentare domanda in Italia è dimostrata anche dal dato di raffronto: meno del 30% degli intervistati ha dichiarato di aver presentato domanda dopo il primo mese di soggiorno nel Paese (cfr. Graf. 13).


Graf. 13 - Tempo di permanenza in Italia prima di richiedere l'asilo (dati in %.)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Una volta presentata la domanda d'asilo, le informazioni sulla procedura di audizione, su dove alloggiare, su quali tutele esistano, etc., nel 48% dei casi registrati sono state fornite al richiedente dalle Organizzazioni di Terzo settore; gli altri canali di comunicazione (ad esempio i connazionali o le Forze dell'Ordine) hanno avuto complessivamente un peso pari al 35,7% (cfr. Graf. 14).

**Graf. 14 - Canale informativo
circa la procedura relativa all'asilo (dati in %.)**



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Si consideri anche che nella voce “altro” sono stati registrati dagli intervistatori anche 4 casi in cui il richiedente poi *diniegato* non ha ricevuto alcuna informazione relativa a cosa succedesse alla sua domanda di asilo. Tale dato si deve anche ricollegare a quanto è stato risposto rispetto alla domanda “Hai ricevuto in Questura l’opuscolo informativo per richiedente asilo?”, domanda alla quale più dell’80% degli intervistati ha risposto negativamente, mostrando quindi un rilevante difetto di informazione (cfr. Tab. 5).

Tab. 5 - È stato ricevuto in Questura l'“opuscolo informativo per richiedente asilo”?

	V.A.	%
Sì	19	19,6
No	78	80,4
<i>sub Totale</i>	97	100,0
casi mancanti	3	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Quanto rilevato attraverso le risposte precedenti si deve mettere anche in relazione con il tipo di procedura che è stata seguita per la richiesta di asilo del gruppo intervistato. Prima di passare ai dettagli procedurali, contenuti nella sezione seguente, si deve comunque far presente che nel campione considerato più del 65% dei casi (in valore assoluto 63 persone) ha seguito la nuova procedura, che prevede espressamente il diritto del richiedente alla informazione e alla comunicazione (cfr. Tab. 6).

Tab. 6 - Tipologia di procedura circa la valutazione della domanda di asilo

	V.A.	%
nuova procedura semplificata	37	38,5
nuova procedura ordinaria	26	27,1
vecchia procedura	26	27,1
non so	7	7,3
<i>sub Totale</i>	96	100,0
casi mancanti	4	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

3.3. L'audizione con la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato

La procedura, prevede quindi l'audizione alla Commissione. In questa parte, attraverso le risposte date alle domande contenute nel questionario, si cercherà di dar conto di altri elementi procedurali, sulla base di quanto riferito dal campione di *diniegati*.

Il colloquio si teneva in una stanza che accoglieva a stento lui, un suo amico che si era offerto di fare da traduttore dal dari, sua lingua madre, al farsi, altra lingua per cui l'avvocato disponeva di una mediatrice.

Era bizzarro il modo con cui veniva effettuato il colloquio: lui parlava con il suo amico in dari, questi traduceva in farsi, e poi la mediatrice riportava le informazioni in italiano all'avvocato.


Ciò contribuiva a dargli una sensazione di sicurezza. Infatti, pur di ascoltarlo e tentare di aiutarlo, l'avvocato aveva deciso di sfruttare quell'unica modalità possibile per comunicare. Nella stanza erano sì in quattro, ma quattro persone per un'unica storia, la sua.

Caso studio 1

Iniziando dalla preparazione per l'audizione, un elemento significativo è che nel 48% dei casi non c'è stato nessuno non solo ad informare, ma neanche ad aiutare il richiedente nella preparazione dell'intervista con la Commissione.

Tra i soggetti impegnati in questo, assumono grande rilevanza le organizzazioni presenti (o meno) nel CID, ma anche avvocati esterni alle organizzazioni, e quindi di incerta affidabilità (cfr. Graf. 15).

**Graf. 15 - Tipo di aiuto ricevuto
nella preparazione dell'intervista con la Commissione**



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

L'articolazione delle Commissioni che hanno seguito la pratica e che non hanno concesso lo status di rifugiato è contenuta nella tabella seguente. Da notare il peso rilevato sul totale della Commissione di Roma e della Commissione Centrale (probabilmente si tratta di una parte dei 26 casi di vecchia procedura evidenziati nella Tab. 7).

Tab. 7 - Commissione dell'intervista/audizione

	V.A.	%
Commissione Roma	34	34,0
Commissione Centrale	26	26,0
Commissione Crotone	12	12,0
Commissione Stralcio	8	8,0
Commissione Siracusa	6	6,0
Commissione Foggia	5	5,0
Commissione Milano	4	4,0
Commissione Trapani	3	3,0
Commissione Gorizia	1	1,0
Non so	1	1,0
Totale	100	100,0

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Si tenga inoltre presente che quasi il 75% delle interviste è stato svolto negli ultimi due anni (2006 e 2007) e che, come rilevato dalla Tab. 8, il tempo medio di attesa per essere convocato supera i 3 mesi, con agli estremi 24 richiedenti che sono stati ascoltati entro il primo mese di presentazione della domanda e 29 persone che hanno dovuto aspettare più di un anno per l'audizione.


Tab. 8 - Tempo di attesa per la convocazione

	V.A.	%
meno di 2 settimane	10	10,2
tra 2 settimane e 1 mese	14	14,3
tra 1 e 2 mesi	24	24,5
tra 2 e 6 mesi	15	15,3
tra 6 mesi e 1 anno	5	5,1
oltre 1 anno	29	29,6
non ha ricevuto invito	1	1,0
<i>sub Totale</i>	<i>98</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	2	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

L'intervista si è svolta direttamente nella lingua madre per 26 richiedenti, mentre è procedura consueta utilizzare un interprete (in 24 casi) o una lingua veicolare (38 situazioni). Molto raro è il caso dell'intervista condotta in italiano (nel gruppo considerato si sono registrati 4 soli casi). (cfr. Graf. 16)

Graf. 16 - Lingua nella quale si è svolta l'intervista (%)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Purtroppo quello che temeva si stava avverando: il suo momento era quasi arrivato e lui era ancora agitato e innervosito dalla confusione, che non gli aveva dato modo di ordinare le idee.

“L’intervista si è svolta in spagnolo e avevo un interprete.

La durata è stata circa un’ora e la commissione mi ha fatto parlare, interrompendomi di tanto in tanto per farmi delle domande relativamente a quello che stavo raccontando.

Avevo con me della documentazione che dimostrava la mia persecuzione personale in Colombia, dovuta alla mia posizione lavorativa. Ho avuto modo di mostrare questi documenti e la commissione, composta da cinque membri, mi interrompeva spesso per chiedermi di approfondire o ripetere alcuni particolari”.


Alla fine dell’audizione si è reso conto di essere stato approssimativo, di aver tralasciato molti particolari importanti della sua storia e di non essere riuscito a far comprendere appieno alla commissione i motivi per cui non poteva assolutamente tornare in Colombia.

Dopo più di un mese ha ricevuto la notifica dell’esito dell’esame della sua domanda di asilo: “Non mi avevano riconosciuto lo status di rifugiato. Sono convinto che sia stato a causa della mia testimonianza confusa e disordinata. Forse hanno pensato che l’avevo inventata”.

Caso studio 4

La durata dell'intervista è stata inferiore ai 30 minuti per ben il 67% degli intervistati. Tale elemento non depone particolarmente bene rispetto alla attenzione mostrata al caso singolo da parte della Commissione (cfr. Graf. 17). Si deve anche far presente che in alcuni momenti l'attività delle Commissioni è stata particolarmente stressante a causa dell'elevato numero di richieste da esaminare.

Graf. 17 - Durata dell'intervista (dati in %.)




Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Nel tempo a disposizione, un gruppo significativo di intervistati (pari al 47,4%) non aveva documenti da presentare per avvalorare la propria vicenda di perseguitato, mentre 39 persone hanno potuto farlo. In particolare la metà del gruppo femminile di *diniegati* intervistate ha avuto la possibilità di presentare una documentazione attestante la propria situazione (in particolare si è trattato di documentazione relativa a molestie e torture).

Il grafico seguente mostra anche che in 4 casi, a quanto riferito dagli intervistati, il richiedente non ha avuto la possibilità di presentare i propri documenti, e in ben 8 casi non sapeva neanche di poterlo fare. (cfr. Graf. 18).

Graf. 18 - Presentazione (o meno) dei documenti relativi alla storia del proprio asilo, prima o durante l'intervista



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

“Mentre uscivo dal palazzo in cui si trova la Commissione ed andavo verso casa, pensavo a tutto quello che avrei potuto raccontare, a quei momenti che ora sono lontani, non solo nel tempo, ma che non potrò mai dimenticare e che fanno parte di me.

Ripensavo alle manifestazioni contro il governo, a cui ho preso parte, in un Paese in cui ti arrestano solo se pronunci il nome del Presidente ad alta voce, alle riunioni del partito di opposizione a casa mia, a quella sera in cui sono tornato a casa e non c'era più nessuno, le fiamme che bruciavano tutto quello che avevamo, quella sera in cui ho dovuto decidere di abbandonare tutto e fuggire.

Ricordavo bene il viaggio a piedi verso un altro Paese africano in cui avrei cercato protezione, la vita nel campo per rifugiati, i militari che mi hanno cercato perfino in quel Paese.

Ho avuto la sensazione di non essere stato ascoltato abbastanza, ho iniziato ad avere paura per il mio futuro in Italia”.

Caso studio 10

La possibilità di comunicare e di raccontare la propria storia è particolarmente rilevante, considerato che, sempre nel tempo a disposizione, 21 richiedenti hanno dichiarato di essersi emozionati e, per questo, di non aver presentato in modo adeguato la propria storia, o di non aver avuto modo di utilizzare la propria lingua e dunque di non essersi potuti esprimere con sicurezza (4 casi). Tuttavia un aspetto da far presente che ben 39 persone (su 95 che hanno risposto a questa domande, per quasi il 38% dei casi) hanno avuto l'impressione che la Commissione non abbia lasciato che loro raccontassero la propria storia, e 10 non ritenevano l'interprete all'altezza di esprimere quanto essi volessero dire (cfr. Graf. 19). Tra le "altre difficoltà" incontrate nel corso dell'intervista, 3 persone hanno detto di aver avuto la netta percezione che il proprio racconto non fosse ritenuto credibile da parte dei membri della Commissione.

“Hai dei documenti che possano provare quanto stai dicendo, delle prove, avvenimenti che possano testimoniare un pericolo di vita qualora tornassi in patria?” Ancora quella domanda, ancora una volta non riusciva a comprenderne il significato. Come poteva provare, soprattutto con dei documenti, le persecuzioni di una vita? Le difficoltà, il carcere, le minacce e le violenze subite solo perché figlio di un comandante dell’Hizbi-i-Islami? La domanda questa volta gli era stata posta da un giovane avvocato donna. Raccolse una volta in più tutte le sue forze e cominciò a rispondere alla serie di domande che sapeva gli venivano poste nell'intento di aiutarlo.


No, non aveva documenti che potessero provare quanto accaduto, solo la tessera del partito di cui, per ovvi motivi, faceva parte. Null'altro.

Sì, era fuggito dall’Afghanistan perché sottoposto a pericolo di vita.

No, non aveva più avuto contatti con la sua famiglia da quando era fuggito.

Caso studio 1

Graf. 19 - Difficoltà incontrate durante l'intervista



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta.

Avrebbe voluto raccontare meglio di quel maledetto 22 novembre 2001, quando partecipò ad una manifestazione organizzata dal CODEM (Coordination Démocratique), un raggruppamento di partiti dell'opposizione, per protestare contro la decisione del Presidente della Repubblica, Lansana Conté, di estendere il mandato presidenziale da cinque a sette anni. Di come intervenne la polizia per disperdere i manifestanti, di come fu arrestato. E poi avrebbe raccontato degli interrogatori, delle accuse che gli venivano rivolte senza avere la possibilità di replicare, solo, senza un avvocato. Aveva deciso di far soltanto cenno alle torture, di non raccontare tutto nei dettagli, perché era sicuro che non ce l'avrebbe fatta, gli faceva ancora troppo male ricordare, e poi gli avevano assicurato che i membri della commissione avevano ricevuto i referti medici sulle sue condizioni di salute. Uscito da lì aveva avuto la sensazione che avessero già deciso prima che lui entrasse in quella stanza.

Caso studio 6

Relativamente alla risposta, il tempo di attesa ha superato il mese nel 55% dei casi intervistati. In particolare risultano essere la Commissione Centrale (quindi in vecchia procedura) e la Commissione di Roma ad aver registrato i maggiori ritardi. Ricordiamo che il cambiamento delle procedure e delle modalità organizzative stabilite con la legge 189/2002 e rese operative a partire dall'aprile 2005, con l'istituzione delle Commissioni territoriali, ha accorciato di molto i tempi di disbrigo delle pratiche dei richiedenti asilo e, conseguentemente, si è abbreviato l'iter per il riconoscimento dello status. Per questi motivi, riteniamo che questo dato, seppur elevato (pari al più di 50 casi), potrebbe essere riferito ai *diniati* con vecchia procedura o presso la Commissione Centrale.

Nell'aprile del 2005 la notizia: avevano cambiato la legge. Adesso, invece di un'unica Commissione Centrale, sarebbero state istituite ben sette commissioni territoriali distribuite su tutto il territorio italiano. Finalmente credeva che tutto si sarebbe risolto, lo avrebbero chiamato al più presto.

Non fu così: la situazione migliorava per le persone che si trovavano a chiedere asilo da quel momento in poi, non per chi come lui già attendeva la data dell'audizione da un anno. Per questi, infatti, venne istituita una cosiddetta commissione stralcio, che si sarebbe occupata di smaltire tutte le domande pregresse, ma in chissà quanto tempo.


Nella delusione c'era però qualcosa di cui essere contenti: per i richiedenti asilo come lui, che avevano la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato in pendenza da più di 6 mesi, veniva riconosciuto il diritto di lavorare. Il suo permesso di soggiorno quindi, vide, nella parte relativa ai motivi del soggiorno, l'aggiunta della dicitura "autorizza all'attività lavorativa".

Caso studio 3

Va osservato che in 30 casi su 96 la Commissione era composta da un solo componente e solo 22 intervistati su 92 sono stati ascoltati da una Commissione composta da 4 o 5 funzionari (cfr. Graf. 20).

Analizzando nel dettaglio, risulta che proporzionalmente (ovvero sul totale delle risposte pertinenti) la Commissione Centrale (vecchia procedura) e la Commissione Stralcio, hanno entrambe percentuali elevate di casi in cui all'audizione era presente solo un Commissario. Mentre nella Commissione di Roma, sono per lo più presenti 3 o 4 Commissari.

Graf. 20 - Numero dei componenti della Commissione al momento dell'intervista (dati in %.)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

La Commissione era composta da una sola persona, c'era poi un'interprete in quanto avrei parlato in francese. Ero solo all'inizio del racconto quando il commissario mi ha detto "se ti credessi sarei uno stupido".

Mi sono bloccata. Come poteva quell'uomo non credermi?

Quando ha preso il certificato delle torture ha letto a voce alta "certificato medico" e ha posato subito il foglio da una parte, senza dare neanche un'occhiata al contenuto.

Non ha assolutamente letto cosa c'era scritto ad eccezione del titolo.

Mi faceva domande su domande, non mi dava tempo di pensare.

Mi sono commossa, ho pianto.

L'interprete mi ha aiutata facendomi le domande lentamente, in modo che potessi prendere fiato e coraggio.

Ma il commissario aveva deciso che stavo mentendo già prima di sentirmi parlare, forse solo guardandomi in faccia.

Caso studio 5

Solo 23 *diniegati* su 96 hanno avuto la possibilità della presenza di un avvocato di parte e 35 su 93 rispondenti hanno presentato istanza di riesame. Elemento però degno di nota è che quasi il 46% dei richiedenti non sapeva che l'avvocato di parte potesse essere presente all'audizione (cfr. Tab. 9).

Tali situazione sono state riportate da quanti hanno detto di essere stati ascoltati dalla Commissione centrale (vecchia procedura) o dalla Commissione di Roma.

Tab. 9 - Presenza e assistenza di un legale durante l'intervista

	V.A.	%
sì	23	24,0
no, non sapevo potesse esserci	44	45,8
no, non l'ho ritenuto necessario	6	6,3
no, per altri motivi	23	24,0
<i>sub Totale</i>	<i>96</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	4	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Un ultimo elemento relativo alla attività della Commissione è che più del 30% dei richiedenti afferma di non aver ricevuto copia del verbale dell'intervista (cfr. Tab. 10). E, probabilmente anche per questo motivo, nel 56% dei casi non è stata presentata istanza di riesame (cfr. Tab. 11). Comunque si deve rilevare che la Commissione di Roma ha rilasciato a tutti gli intervistati il verbale. E che le donne, proporzionalmente, hanno presentato istanza più degli uomini.

“C'era un solo un commissario e l'interprete, durante l'audizione. Appena mi sono seduto, il commissario mi ha detto che avevo sbagliato giorno: non avevo l'intervista. Gli ho fatto vedere il foglio che mi avevano mandato a casa, con la data, dicendo che quello che mi era stata comunicata era proprio la data di quel giorno. Ma lui non mi credeva. Si era indispettito ed era molto aggressivo. Non mi ha fatto parlare”. Dieci minuti sono bastati per decidere che non aveva i requisiti per il riconoscimento dello status. In dieci minuti una sola persona ha emesso una sentenza di diniego.

Caso studio 7

Tab. 10 - “Hai ricevuto una copia del verbale?”

	V.A.	%
sì	66	68,8
no	30	31,3
<i>sub Totale</i>	<i>96</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	4	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Tab. 11 - “Hai presentato istanza di riesame?”

	V.A.	%
si	35	35,0
no	56	56,0
non so, non risponde	8	9,0
Totale	100	100,0

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Durante quell'incontro gli venne spiegato che erano state notate delle differenze fra quanto dichiarato di fronte alla Commissione a Foggia e quanto raccontato all'avvocato pochi giorni prima. In un attimo l'audizione tornò alla memoria, ricordò che il traduttore sembrava in difficoltà in alcuni momenti: lui giustificava tale sensazione adducendo stanchezza, chissà quante altre storie dolorose aveva dovuto tradurre ed invece... probabilmente... essendo la maggior parte dei richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan di madrelingua farsi, il fatto di parlare dari, lo aveva penalizzato. L'avvocato gli fece notare come addirittura in un passaggio delle sue dichiarazioni si faceva riferimento ad un fratello maggiore che in realtà non esisteva, lui era il maggiore. Le parole dell'avvocato furono schiette, sincere, ma lo colpirono come un pugno nello stomaco: “Possiamo provare a fare il ricorso, ma sarà piuttosto difficile, con queste differenze nelle dichiarazioni rese, senza documenti che possano provare qualcosa. E poi io posso preparare il fascicolo, ma il ricorso deve essere presentato a Foggia, è la Commissione di Foggia che ti ha dato il diniego”.

Caso studio 1

Nell'ambito dello sparuto gruppo che vive in un Centro di accoglienza (in totale sono 16 persone), 9 casi vi alloggiano da meno di 12 mesi (si consideri anche che nel gruppo intervistato, c'era una *diniiegato* ospite di un Centro da 41 mesi, e 2 persone da 24 mesi).

Proprio per questo gruppo, è stata importante la domanda “Dopo la risposta della Commissione è cambiata la tua situazione nel Centro di accoglienza?”.

Al quesito, infatti, in 4 casi, la risposta è stata “Sì, dovrò uscire dal Centro prima della normale scadenza”.

Bisogna però dire che 10 persone intervistate ritengono che la loro situazione non sia cambiata, ma non sono certi che non cambierà in futuro.

Questi cinque anni passati nella capitale li potrebbe raccontare attraverso i luoghi che ha frequentato e che con il tempo sono diventati familiari. Sempre quelli, sempre gli stessi per chi cerca protezione in un paese straniero.

Le notti passate in fila a via Genova, dove si trovavano allora gli uffici della questura di Roma. La ricerca di un indirizzo dove eleggere domicilio: “Senza di quello non puoi presentare la richiesta d’asilo” gli avevano detto. Aveva chiesto come si poteva fare ad avere un indirizzo dormendo all’aperto. Un poliziotto gli aveva risposto porgendogli un foglietto con sopra scritto via degli Astalli 14 a: “Vai lì, ti potranno aiutare”.

Via degli Astalli, via Marsala, Colle Oppio: quelle sono le strade della solidarietà per chi arriva in Italia con l’intenzione di chiedere asilo. È da queste vie nel centro di Roma che si inizia: un pasto caldo e una doccia prima, poi un indirizzo con il quale tornare in questura e aspettare che ti facciano entrare per poter presentare domanda d’asilo, un medico per farsi visitare, qualcuno che può seguire l’iter burocratico della tua richiesta e aiutarti a trovare un alloggio.

Caso studio 6

Cercando però di generalizzare il livello di informazioni sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo (già prima di essere *diniegati*), è stata rivolta la domanda diretta “Sei mai stato in un Centro di accoglienza?”. Tale domanda è servita per capire se effettivamente il sistema di welfare previsto dalla normativa fosse efficace. Effettivamente, il 50,5% degli intervistati ha affermato di essere stato accolto da un Centro, però - di contro - 45 persone hanno detto di non aver mai avuto questa possibilità. Laddove poi, i richiedenti fossero stati accolti, il periodo di permanenza nel Centro è stato inferiore a sei mesi nel 49% dei casi e a ben 30 *diniegati* è stato detto di lasciare il Centro (a seguito della risposta della Commissione) senza dare loro assistenza nella ricerca di un nuovo alloggio.

Tornò indietro negli anni ancora una volta: ricordò il viaggio incredibile che aveva compiuto per arrivare a Lampedusa. Da lì lo avevano subito trasferito a Crotona dove aveva formalizzato la sua richiesta di asilo. Poi un giorno era stato messo su di un treno per Roma, senza spiegazioni né indicazioni riguardo la sua permanenza nella capitale.

Arrivò a Roma, preoccupato e disorientato. Cercò aiuto nel primo posto di polizia che incontrò ma gli venne detto di andare via. Era solo, senza un posto dove stare, senza cibo né amici. Riuscì a contattare degli amici che erano fuggiti in Olanda e lì erano stati riconosciuti rifugiati, decise di raggiungerli.

Nel 2003 aveva raggiunto l'Italia e solo un anno dopo si trovava in viaggio per l'Olanda.

Caso studio 9

Passando a considerare l'attività dei Centri, solo il 45,1% dei rispondenti ha affermato di aver avuto la possibilità di partecipare a percorsi di formazione, e per lo più si trattava di corsi di lingua italiana; solo 9 persone hanno detto di aver avuto modo di frequentare corsi di formazione professionale, di cui: 4 per assistenti familiari, 1 per panettiere, 1 come saldatore, e 1 in serigrafia (cfr. Tab. 12).

Tab. 12 - "Prima di ricevere il diniego, frequentavi corsi di formazione?"

	V.A.	%
sì	37	45,1
no	45	54,9
<i>sub Totale</i>	<i>82</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	18	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Abbiamo anche rivolto la domanda "Dopo aver ricevuto il diniego, hai potuto frequentare corsi di formazione?", per verificare se ci fossero stati cambiamenti a seguito della decisione della Commissione. Ebbene, se 27 persone ci hanno risposto che per loro è stato possibile frequentare corsi, anche come "diniegati", tuttavia in quasi la totalità dei casi (per la precisione 24 persone su 27 che hanno risposto affermativamente alla suddetta domanda), si trattava di corsi di lingua italiana. L'impegno rivolto all'apprendimento della lingua sembra quindi essere non soltanto un impegno significativo da parte dei *diniegati*, ma anche una caratteristica dell'offerta formativa regionale. Riprova ne è che alla domanda "Hai dovuto interrompere il corso a seguito del diniego?", 31 persone affermano "no", e tale dato indica che esistono contesti in cui è

possibile accedere al sistema della formazione anche per quanti sono *diniegati* (cfr. Tab. 13).


Tab. 13 - “Hai dovuto interrompere i corsi a causa del diniego?”

	V.A.	%
sì	8	20,5
no	31	79,5
<i>sub Totale</i>	<i>39</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	61	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

In realtà - come è evidente - la formazione non garantisce la sopravvivenza, e le condizioni di vita risultano ancor più precarie se si considerano le risposte alla domanda “Lavori, anche occasionalmente?”, alla quale ben 41 *diniegati* su 100 hanno dichiarato di non lavorare e di non aver lavorato (cfr. Graf. 22). Coloro i quali hanno detto di lavorare, si tratta per lo più di lavoro senza qualifica nel terziario, nell’edilizia e nella ristorazione; c’è una componente di colf e assistente familiare, e una piccola percentuale di lavoro artigiano (cfr. Tab. 14)

Graf. 22 - “Lavori, anche occasionalmente ?”



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Tab. 14 - Tipo di lavoro svolto

	V.A.	%
lavori senza qualifica nel terziario (es. pulizie, volantinaggio, ambulante, distribuzione giornali, ecc.)	18	18,0
colf/assistente familiare (badante)	10	10,0
lavoro artigiano (es. parrucchiere, meccanico)	7	7,0
lavoro in ristorazione (cuoco, aiuto cuoco)	9	9,0
lavoro operaio in edilizia	7	7,0
altre attività	7	7,0
nessuna risposta	42	42,0
Totale	100	100,0

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Passando poi a considerare le caratteristiche del lavoro, ovvero le condizioni di regolarità, il gruppo intervistato ha dichiarato nel 70% dei casi, circa, di non aver mai avuto il permesso di soggiorno come richiedente asilo, che autorizzasse al lavoro.

E, probabilmente, anche per questo motivo, alla domanda “Hai mai lavorato in regola?” quasi il 75% dei rispondenti ha risposto negativamente, facendo quindi capire che si è trattato sempre di lavoro sommerso (cfr. Tab. 15).

Tab. 15 - “Hai mai lavorato in regola?”

	V.A.	%
sì	19	25,3
no	56	74,7
sub Totale	75	100,0
casi mancanti	25	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

La tabella seguente è interessante in quanto, al di là dell'elevato numero di casi mancanti (ovvero di non rispondenti, anche perché la risposta non era pertinente, in quanto alcune persone avevano dichiarato di non aver lavorato), fa presente che la condizione di diniego ha modificato il rapporto di lavoro, tranne per coloro che a fronte del diniego hanno ricevuto dalla Commissione il permesso di soggiorno per protezione umanitaria (cfr. Tab. 16.)


Tab. 16 - "Hai dovuto lasciare quel lavoro perché hai ricevuto il diniego ?"

	V.A.	%
sì	8	18,6
no, ma ora lavoro in nero	24	55,8
no, lavoro ancora in regola con permesso soggiorno di protezione umanitaria	11	25,6
<i>sub Totale</i>	<i>43</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	57	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Se quindi il lavoro è una condizione abbastanza rara per i *diniegati*, ci si può domandare come queste persone riescano a vivere, soprattutto nei casi in cui non sono ospitate da un Centro di accoglienza. Ebbene, per cercare di indagare anche altri aspetti di natura assistenziale, nell'intervista abbiamo domandato se la persona avesse ricevuto forme di aiuto economico, come sussidi monetari. A questa domanda, come si può notare nel Grafico 23, hanno risposto positivamente 34 persone su 98 intervistati, e l'aiuto è arrivato principalmente da Organizzazioni di Terzo settore, in maniera limitata nel tempo (in 19 casi) ma che si sono protratti anche dopo la decisione di diniego della Commissione (per 13 persone sulle 34 che hanno detto di aver ricevuto contributi).

Graf. 23 - “Hai mai ricevuto aiuti economici per le tue spese personali?”



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Ha continuato così il viaggio attraverso la Francia, l’Olanda e, infine, la Svezia.
All’arrivo ha dichiarato di voler chiedere asilo ed è stato mandato in un centro d’accoglienza: “Era aperto, come una grande casa. Non so se tra i ragazzi ci fossero altri curdi: ci sono rimasto solo due giorni, poi sono stato mandato da mio zio”.

Per essere ospitato a casa dello zio, quest’ultimo ha ricevuto una cifra corrispondente a 50 euro al mese.
Lui, invece, ogni mese ne riceveva circa 250 per le spese personali. In più il governo svedese metteva a disposizione delle scuole di lingua e dei corsi di formazione professionale.
Tutto è sembrato tranquillo fino al mese di aprile, quando ha ricevuto una lettera.
“Mi dicevano che ero passato in Italia prima che in Svezia, per questo dovevo tornare lì per il riconoscimento della status di rifugiato”.

Caso studio 7

La norma però, prevede il cosiddetto “contributo dei 45 giorni”, che dal gruppo di *diniégati* intervistati non sembra essere conosciuto e utilizzato: la Tabella 17 mostra come solo 12 *diniégati* su 95 sono certi di aver fatto richiesta di questa forma di aiuto economico, e di questi 12, solo 8 affermano di averlo ricevuto.

Tab. 17 - “Hai fatto richiesta del contributo dei 45 giorni?”

	V.A.	%
sì	12	12,6
no	66	69,5
non lo so	17	17,9
<i>sub Totale</i>	<i>95</i>	<i>100,0</i>
casi mancanti	5	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Passando ad analizzare l’assistenza sanitaria, anche questa forma di intervento sociale sembra essere non completamente garantita; gli elementi derivanti dalle interviste evidenziano che:

- 47 *diniégati* su 99 non sono mai stati iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
- ben 77 persone non risultano essere attualmente iscritte.
- 79 *diniégati* su 92 non hanno il tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente), che consente di ricevere le cure mediche necessarie anche a chi non è in possesso di un permesso di soggiorno.

Evidentemente ci si augura che queste persone godano di buona salute, tuttavia qualche dubbio rimane, in quanto alla domanda “Sei mai andato da un medico dopo aver ricevuto il diniego?”, 12

persone su 96 hanno risposto “no, pur avendone avuto bisogno” (cfr. Tab. 18).

Tab. 18 - “Sei mai andato da un medico dopo aver ricevuto il diniego?”

	V.A.	%
sì, dal medico di base o in ospedale	39	40,6
sì, da un altro medico	24	25,0
no, non sono mai stato male	21	21,9
no, pur avendone avuto bisogno	12	12,5
sub Totale	96	100,0
casi mancanti	4	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

3.5 Aspetti relativi al ricorso giurisdizionale

Come anticipato nella parte introduttiva, una parte specifica del Questionario è stata riservata a quanti hanno presentato ricorso nei confronti del diniego ricevuto dalla Commissione. In questa parte del Rapporto Finale si intende mostrare le evidenze raccolte dalle interviste svolte, concentrando l'attenzione sul gruppo ristretto di rifugiati già *diniégati*, ovvero persone alle quali la Commissione non ha riconosciuto lo status di rifugiato.⁹

Questo era successo: la commissione stralcio di Roma aveva deciso di non riconoscergli lo status di rifugiato, né alcun tipo di protezione umanitaria.

La cosa che maggiormente lo colpiva era che dopo aver atteso l'audizione per quattro anni, tutto si era risolto in venti minuti. Era convinto che, in un eventuale ricorso, chi di dovere avrebbe dovuto tenere conto del fatto che viveva ormai da tre anni in Italia. Parlava un discreto italiano, aveva degli amici, un lavoro, era entrato da poco in un centro d'accoglienza, si stava sistemando.

Caso studio 3

Partendo quindi con l'attenzione specifica al diniego, anzitutto il gruppo di intervistati ha ricevuto il diniego per lo più negli ultimi due anni (2006 e 2007), solo circa il 19% è *diniégato* da prima del 2006. (cfr. Tab. 19).

⁹ Come si noterà, il gruppo dei 100 intervistati, si assottiglia ad una quarantina di soggetti.


Tab. 19 - “Quando hai ricevuto il diniego dello status di rifugiato?”

	V.A.	%
prima 2006	18	18,8
2006	29	30,2
2007	49	51,0
Totale	96	100,0
Casi mancanti	4	
Totale	100	

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Se poi consideriamo il luogo o meglio l’ambito presso il quale il diniego è stato notificato, si è trattato per più dell’80% della Questura del luogo di residenza del *diniiegato* (cfr. Graf. 24), e per la maggior parte, era la Questura di Roma (o talora l’Istituto penale di Rebibbia).

Graf. 24 - Luogo dove è stato notificato il diniego



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Interessante notare che al momento della notifica da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, si è proceduto direttamente al ritiro del permesso di soggiorno per il 56% circa dei casi, per gli altri casi si è trattato di risposte non pertinenti in quanto o il *diniiegato* era già privo di permesso di soggiorno (caso anomalo, registrato 3 volte) o aveva un permesso per motivi umanitari. (cfr. Tab. 20).

Tab. 20 - “Ti è stato ritirato il permesso di soggiorno al momento della notifica del diniego?”

	V.A.	%
sì	45	55,6
no, ho un permesso di soggiorno per motivi umanitari	33	40,7
non avevo permesso di soggiorno	3	3,7
sub Totale	81	100,0
casi mancanti	19	
Totale	100	


Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Passando ad analizzare le possibilità di ricorso, la prima informazione che abbiamo richiesto è stata quella relativa alla fonte di informazione sulla possibilità di presentarlo.

La fonte principale è rappresentata dagli altri stranieri e/o richiedenti asilo (per il 29% dei casi), a seguire le Organizzazioni non-profit. In molti casi però non si è trattato di quelle presenti nel Centro di accoglienza, bensì (in ben 20 casi) si tratta di Associazioni esterne.

Un ruolo rilevante, per il 18,6% del totale, è rappresentato anche dai funzionari della Questura. (cfr. Graf. 25)

Graf. 25 - “Chi ti ha informato sulla possibilità di presentare il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato?”



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Non sapendo cosa fare, chiese consiglio ancora una volta all'operatore legale che lo aveva seguito.
 In quell'occasione per la prima volta gli si prospettava la possibilità di presentare ricorso contro il diniego della sua domanda di asilo al Tribunale civile di Roma.
 All'inizio non capiva bene che cosa volesse dire presentare ricorso: Cosa si poteva ottenere? Come doveva fare per farlo?
 Avrebbe potuto finalmente lavorare con un contratto?
 Avrebbe potuto trovare un posto dove vivere?
 L'avvocato che gli venne presentato e che lo avrebbe assistito gratuitamente gli spiegò tutto e si rese conto che ancora non era finita. C'era da aspettare e non si poteva sapere quanto tempo.
 E ancora peggio non si poteva neanche prevedere se alla fine di tutto avrebbe ottenuto finalmente protezione dallo Stato italiano.

Caso studio 6

Dopo che è stato notificato il diniego, il *diniiegato* può presentare il ricorso giurisdizionale. Non tutti gli intervistati hanno presentato ricorso, ma 54 *diniiegati* sui 100 contattati hanno detto di aver presentato il ricorso. Tale atto è stato per la maggior parte indirizzato al Tribunale competente. Il ricorso presentato è stato presentato al TAR in quanto ricorso amministrativo, una parte (pari a 19 casi) però lo ha presentato alla Sezione civile del Tribunale ordinario e il ricorso è stato verso l'azione di accertamento dello status di rifugiato (cfr. Tab. 21).

Tab. 21 - “Che tipo di ricorso hai presentato?”

	V.A.
ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)	35
azione accertamento status presso Tribunale Ordinario Sezione Civile	19
non so	1
<i>sub Totale</i>	55
casi mancanti o non pertinenti	45
Totale	100

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Il ricorso, ovvero l'azione legale, è stata ovviamente seguita da un professionista, un avvocato. La Tabella 22 riporta quale avvocato ha seguito il ricorso: anzitutto emerge come per lo più si tratta di forme di patrocinio gratuito o garantita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (21 casi sul totale di 38 rispondenti) o fiduciario di una Organizzazione senza scopo di lucro (7 casi). (cfr. Tab. 22) Se poi si analizza in particolare quale avvocato segue quanti hanno presentato ricorso presso il Tribunale Ordinario, emerge che per lo più (10 casi su 19) si tratta di avvocati di Associazioni e poco di quelli del Consiglio dell'Ordine.

Si decise a presentare ricorso, convinto che la sua storia rientrasse nei casi previsti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello Status di Rifugiato.

Da lì iniziava l'ennesima attesa, inaspettatamente lunga e che dura ancora oggi a distanza di due anni.

Due anni trascorsi cercando di sopravvivere alla giornata, di stare lontano dai guai; vivendo in alloggi di fortuna, case occupate, capannoni abbandonati, ma poi tanto prima o poi arriva la polizia e manda via tutti.

E oggi ancora aspetta una sentenza, che non si sa quando verrà pronunciata.

Spera come tanti altri in una sanatoria, in una regolarizzazione, si sta informando su una circolare del Ministero degli Interni riguardo alla possibilità di avere un permesso per motivi umanitari rinunciando al ricorso in tribunale contro il diniego.

L'idea non gli piace: gli hanno spiegato che dovrebbe in qualche modo affermare che la sua storia non è una storia di persecuzione personale e non servirà a dimostrare che nel suo paese la gente soffre e muore perché i diritti umani fondamentali non vengono rispettati.

Dall'altra parte pensa che così non ce la fa più ad andare avanti, ormai non può più vivere nell'ombra.

Il suo desiderio è di poter lavorare regolarmente, con un contratto che gli permetta di prendere una stanza in affitto.

Magari un giorno riuscire a prendere la patente e comprare un'auto usata.

Caso studio 6

Tab. 22 - “Chi è l’avvocato che ti assiste nel ricorso al TAR?”

	V.A.
avvocato del Consiglio Ordine Avvocati (patrocinio gratuito)	21
avvocato di fiducia presso un'associazione	9
avvocato di fiducia associazione (patrocinio gratuito)	7
non sa	1
<i>sub Totale</i>	38
casi mancanti o non pertinenti	62
Totale	100

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Approfondendo in particolare il gratuito patrocinio, dalle interviste è emerso che ben 36 diniegati su 57 non hanno presentato richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Tab. 23). Quanti invece lo hanno fatto, hanno ricevuto la delibera ammissiva da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per lo più dopo un mese dalla richiesta.


Tab. 23 - “Hai presentato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio?”

	V.A.
sì	19
no	36
non sa	2
<i>sub Totale</i>	57
casi mancanti o non pertinenti	43
Totale	100

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

L'attenzione al periodo di tempo necessario per avere risposta da parte del Consiglio dell'Ordine è particolarmente rilevante in quanto ben 20 intervistati affermano che entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso sono stati convocati per la prima udienza (cfr. Graf. 26), e che, a seguire, sono state programmate tra le 2 e le 3 udienze (per 31 casi su 44 rilevati). In particolare, sembrerebbe che il TAR sia più veloce del Tribunale Ordinario. Avere quindi un Avvocato di fiducia è condizione indispensabile per poter ben impostare la propria difesa.

Graf. 26 - "Dopo quanto tempo sei stato convocato per la prima udienza?" (dati in v.a.)



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Si passa quindi a considerare il procedimento in aula. Anzitutto abbiamo verificato la possibilità di presentare altri documenti o testimoni, elementi probanti volti ad integrare la storia personale descritta già in fase di intervista/audizione presso la Commissione per il riconoscimento dello status. A 34 *diniati* su 48 è stata data la possibilità di integrare gli elementi a favore.

Tab. 24 - “Hai avuto la possibilità di presentare altri documenti o testimoni per integrare la storia?”

	V.A.
sì	34
no	5
no, non avevo altri documenti/testimoni	9
<i>sub Totale</i>	<i>48</i>
casi mancanti o non pertinenti	52
Totale	100

Poi abbiamo voluto appurare se il *diniagato* avesse richiesto al Prefetto l'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale durante l'azione giurisdizionale: l'elemento che maggiormente ci sembra importante rilevare non è tanto che per 6 persone questa autorizzazione non sia stata concessa, bensì il fatto che 13 persone non ne conoscevano la possibilità (cfr. Tab. 25).


Tab. 25 - “Hai chiesto l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale al Prefetto?”

	V.A.
sì, ma non mi è stata concessa	6
no, non sapevo di questa opportunità	13
no, sapevo che non sarebbe stata accordata	1
sì, l'ho chiesta ma non l'ho ancora ottenuta	1
ho un permesso di soggiorno umanitario	23
<i>sub Totale</i>	<i>44</i>
casi mancanti o non pertinenti	56
Totale	100

Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Alla fine abbiamo chiesto quale tipo di difficoltà a livello generale si possono evidenziare rispetto alla procedura di presentazione del ricorso, e dalla nostra ricerca è emerso che maggiormente si tratta di difficoltà comunicative e logistiche (cfr. Graf. 27).

Graf. 27 - “Quali difficoltà hai incontrato nella presentazione del ricorso?”



Fonte: elaborazioni a seguito di indagine diretta

Un elemento conclusivo che ci fa ben considerare l'evoluzione della procedura è rappresentato dal fatto che quasi la totalità dei ricorrenti (38 su 44 rispondenti) siano informati circa la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso di rinuncia al ricorso, rivolgendosi direttamente alla Commissione Stralcio. Tuttavia, anche a riprova delle corrette considerazioni dei *diniati* circa il proprio status di persone perseguitate, 28 persone affermano di non avere nessuna intenzione di rinunciare al ricorso.

K. sapeva che il permesso per motivi umanitari di cui era titolare necessitava del consenso della Commissione per essere rinnovato di anno in anno, ma non si sarebbe mai aspettata che dopo poco più di un anno quest'ultima ritenesse che “visto il tempo trascorso dagli avvenimenti e la lontananza dell'interessata dal suo paese che si è avuta nel frattempo, non sussistono più nei confronti dell'interessata le condizioni per la protezione umanitaria”.

K., però, crede che per lei sarebbe ancora pericoloso tornare in Nigeria e poi, confessa sinceramente, le piace tantissimo vivere in Italia e a Roma in particolare: non vorrebbe mai ritornare nel proprio paese d'origine se non per vedere la propria famiglia.

Caso studio 8

4. Cosa (è necessario) fare per i *diniegati* ?

Sulla base dei dati emersi da questo lavoro di approfondimento che come Rete di Organizzazioni coinvolte nell'assistenza e tutela dei *diniegati* abbiamo avviato, in questa parte conclusiva è utile presentare alcune proposte volte a favorire percorsi di inclusione sociale per i *diniegati* presenti a Roma e in Italia.

La Commissione lo aveva “diniegato”.

Questa espressione, che aveva compreso soltanto più tardi, significava che non poteva rimanere in Italia, significava che con un foglio in cui veniva invitato a lasciare il territorio tutti i suoi sforzi, le privazioni, i pericoli a cui si era esposto, non erano stati sufficienti a salvargli la vita. Non gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato né lo avevano riconosciuto meritevole di protezione umanitaria.

L'avvocato gli spiegò che poteva fare ricorso, ma che questo non avrebbe cambiato la sua situazione attuale.

Non aveva diritti riconosciuti: era una persona senza documenti, quindi non lo avrebbero accolto in nessuna struttura, sia questa pubblica che privata.

Avrebbe dovuto mangiare presso le mense sociali, poteva fare la doccia in bagni pubblici, ricevere vestiti da alcune associazioni, ma niente di più: restava un irregolare.

A poco a poco aveva capito di essere una sorta di fantasma.

Caso studio 1

L'Italia ha riconosciuto formalmente da tempo il diritto d'asilo, sia aderendo ai diversi accordi internazionali, sia attraverso la Costituzione, secondo la quale *“lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”* (articolo 10).

Nonostante ciò, lo Stato italiano rimane l'unico dell'Unione Europea ad essere sprovvisto di una Legge organica che disciplini la materia dell'asilo nel suo insieme.

L'assenza di tale Legge, manifestazione del disinteresse del nostro Paese nei riguardi di uno dei diritti fondamentali dell'uomo, crea non pochi problemi a chi lavora “sul campo” ma, in primo luogo, è fonte di complicazioni per le persone che intraprendono l'iter legale per il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia.

Senza una Legge organica, come si può garantire la salvaguardia di un diritto?

Come si può parlare di accoglienza e integrazione?

È importante garantire, a tutti i cittadini presenti a vario titolo nel nostro Paese, i diritti fondamentali che riguardano:

- la sanità e la salute,
- l'eguaglianza e le opportunità,
- il sostegno all'inserimento al lavoro,
- il livello di sussistenza,
- la risoluzione del problema alloggiativo.

La ricerca condotta dimostra che i *diniégati*, pur essendo presenti sul territorio talora in forma legale o per lo meno “tollerata”, non hanno in molti casi un accesso effettivo a tali diritti fondamentali. I dati raccolti mettono in luce, al contrario, che molti di loro sono stati lasciati, per periodi più o meno lunghi, senza alcuna assistenza. Ai sensi delle nuove Direttive europee recepite nella

normativa italiana e richiamate al cap. 2, i *diniégati* che presentano ricorso hanno pieno ed esplicito diritto, finalmente, di restare nel nostro Paese fino alla conclusione del procedimento. Questo miglioramento della normativa richiede, a nostro avviso, alcune azioni che rendano effettivo il diritto al ricorso previsto dalla normativa.

a) Presso i luoghi in cui le decisioni di diniego dello status di rifugiato vengono notificate agli interessati (Centri di Identificazione, Questure) andrebbero attivati canali informativi molto più efficaci perché le persone siano informate rispetto alla possibilità, ai tempi (molto stretti) e alla modalità di presentazione del ricorso. Tali informazioni vanno trasmesse, è bene precisarlo, in una lingua comprensibile all'interessato e non, genericamente, in una lingua veicolare. L'informazione in questa fase è determinante per garantire l'accesso a un diritto: sarebbe pertanto una buona pratica istituire nei luoghi suddetti degli sportelli dedicati, gestiti da attori del terzo settore che, anche in più sedute, possano assicurare una corretta ed esaustiva informazione, facendo ricorso, ove necessario, a mediatori professionali.

b) I *diniégati* ricorrenti devono avere garantito un accompagnamento legale qualificato e l'accesso al gratuito patrocinio.

Presso le città dove hanno sede le dieci Commissioni Territoriali dovrebbero esistere degli sportelli dedicati a questo, visto che un cittadino straniero, in tempi così stretti, non ha la concreta possibilità di riuscire da solo a contattare tempestivamente un avvocato per impostare correttamente il proprio ricorso né, tantomeno, ad attivare il gratuito patrocinio.

Molte organizzazioni presenti sul territorio nazionale svolgono già azioni significative in tal senso.

Sarebbe molto utile incoraggiare la creazione di Tavoli Asilo cittadini per valorizzare ciò che esiste, coordinare le iniziative e potenziarle ove siano inferiori alla necessità.

c) I *diniegati* ricorrenti hanno pieno diritto all'accoglienza, ai sensi della Direttiva europea recepita dal decreto.

Una volta lasciato il Centro di Identificazione, la persona continua dunque ad essere a carico dallo Stato. Il concentrarsi in sole dieci città delle persone che necessitano di questa accoglienza rischia di creare difficoltà agli interessati e al Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Andranno dunque pensate soluzioni *ad hoc*, d'intesa con le reti d'accoglienza delle grandi città, ma che tengano conto sia del diritto all'accoglienza sia dell'esigenza legittima di un ricorrente di seguire da vicino lo svolgimento della pratica che lo riguarda, senza essere costretto a continui, costosi e disagiati spostamenti.

d) La durata dei procedimenti sarà sperabilmente molto più breve dell'attuale, ma il tempo necessario a definire l'esito del ricorso potrebbe comunque risultare piuttosto lungo.

È dunque necessario prevedere delle azioni di accompagnamento socio-sanitario a medio-lungo termine e una progettualità mirata a facilitare il raggiungimento di una piena autonomia.

Uno strumento importante sono i corsi di formazione linguistica e professionale, la cui accessibilità e efficacia va potenziata in tutte le città interessate.

Va rilevato inoltre che, dopo sei mesi, il ricorrente - la cui condizione è a tutti gli effetti equiparata a quella di un richiedente asilo - ha la facoltà di lavorare. Questa possibilità va resa concreta, per garantire la sostenibilità del sistema di accoglienza, ma anche e soprattutto per tutelare la dignità delle persone, che hanno tutto il diritto di uscire il più rapidamente possibile dalla condizione di assistiti per tornare ad essere protagonisti della propria esistenza.

In conclusione, ci sembra di poter affermare che la ricerca-intervento sulla realtà dei diniegati presenti a Roma e nel Lazio ha dato il via ad un processo di costruzione di un metodo di lavoro tra le Organizzazioni promotrici e di uno scambio di idee con molti attori coinvolti nella cura e tutela dei rifugiati e richiedenti asilo.

Ci ha aiutato a prendere maggiore coscienza del fatto che i rifugiati e i richiedenti asilo sono dotati di straordinaria ricchezza umana, acquisita grazie alle sofferenze patite, alla loro dignità pur nell'umiliazione, alla tenace fedeltà alle proprie speranze di un inserimento legale nella nostra società.

**Proseguire su questa strada ci sembra non solo utile, ma anche necessario perché i diniegati non continuino ad essere
Presenze Trasparenti tra di noi.**

Storie personali

Casi studio

Caso studio 1

L'intervistato è un uomo di 29 anni, proveniente dall'Afghanistan, di etnia pasthu e religione musulmana. La sua lingua madre è il dari. È coniugato con quattro figli e ha un livello di istruzione elementare. È entrato in Italia nel febbraio 2007 e attualmente è diniegato.

“Hai dei documenti che possano provare quanto stai dicendo, delle prove, avvenimenti che possano testimoniare un pericolo di vita qualora tornassi in patria?”

Ancora quella domanda, ancora una volta non riusciva a comprenderne il significato. Come poteva provare, soprattutto con dei documenti, le persecuzioni di una vita? Le difficoltà, il carcere, le minacce e le violenze subite solo perché figlio di un comandante dell'Hizbi-i-Islami?

La domanda questa volta gli era stata posta da un giovane avvocato donna.

Raccolse una volta in più tutte le sue forze e cominciò a rispondere alla serie di domande che sapeva gli venivano poste nell'intento di aiutarlo.

No, non aveva documenti che potessero provare quanto accaduto, solo la tessera del partito di cui, per ovvi motivi, faceva parte. Null'altro.

Sì, era fuggito dall'Afghanistan perché sottoposto a pericolo di vita.

No, non aveva più avuto contatti con la sua famiglia da quando era fuggito.

Mentre raccontava la sua storia teneva gli occhi bassi, rivedeva così tutte le immagini della sua vita in Afghanistan, l'odore della terra, i colori, il sorriso di sua moglie.

Era bella la sua vita laggiù, nella zona di Isaraak.

Viveva sereno, non gli interessava la politica né tantomeno la guerra.

Poi, invece, tutto è cambiato.

È il 1995. Arrivano i Talebani ed essere il figlio di un comandante dell'Hizbi-i-Islami diventa un problema.

I primi tre mesi del 1996 li trascorre in prigione assieme ai suoi fratelli, anche se non gli è permesso vederli. Riconosce le loro voci quando si avvicinano nella stanza degli interrogatori, quando vengono picchiati, torturati.

A lui, come tutti gli altri prigionieri, vengono richieste informazioni di cui non è in possesso. Finché gli viene chiesto di collaborare: se collabora, forse, i suoi fratelli rimarranno in vita, se collabora non subirà nessuna ritorsione.

Così comincia ad occuparsi della zona che gli hanno assegnato: vettovagliamento, necessità dei soldati, insomma, tutto quello di cui c'è bisogno. La vita è dura, lui è ancora piccolo, ha soltanto 17 anni, ma la speranza di riabbracciare la sua famiglia è forte e cerca di andare avanti.

Finalmente, nel 2003, con la caduta dei Talebani, torna a casa. Cerca di riprendere la sua vita di sempre. Dei suoi fratelli non ha nessuna notizia, crede che possano essere ancora prigionieri in un carcere dalle parti di Kabul, ma non ne è sicuro. Non avrà più loro notizie.

Decide di aprire un piccolo alimentari, poi si sposa e l'unione viene allietata dall'arrivo di quattro figli. Mentre tutto sembra aver acquisito un parvenza di normalità, nel 2005 ricominciano i problemi. Vecchi nemici di suo padre decidono di perseguirlo come responsabile di alcuni omicidi: viene accusato della morte di due influenti comandanti. Iniziano così a cercarlo, arrivano fin dentro la sua casa, si salverà per miracolo ma sua madre perderà la vita.

Tenterà ancora una volta di ricominciare a vivere, ma ancora una volta, a ridosso dei primi mesi del 2006 comincerà a subire nuove minacce, nuove accuse, nuovi agguati.

Così, nel giugno dello stesso anno, deciderà di lasciare definitivamente la sua terra.

Il colloquio si teneva in una stanza che accoglieva a stento lui, un suo amico che si era offerto di fare da traduttore dal dari, sua lingua madre, al farsi, altra lingua per cui l'avvocato disponeva di una mediatrice. Era bizzarro il modo con cui veniva effettuato il colloquio: lui parlava con il suo amico in dari, questi traduceva in farsi, e poi la mediatrice riportava le informazioni in italiano all'avvocato. Ciò contribuiva a dargli una sensazione di sicurezza. Infatti, pur di ascoltarlo e tentare di aiutarlo, l'avvocato aveva deciso di sfruttare quell'unica modalità possibile per comunicare.

Nella stanza erano sì in quattro, ma quattro persone per un'unica storia, la sua.

Era stato un suo amico a parlargli di quel centro, e nello specifico di quell'avvocato. Gli aveva raccontato come quella giovane donna avesse già aiutato molte persone e, anche se ripercorrere la sua storia gli spezzava il cuore, capiva quanto per lui era importante farlo in quel momento.

Credeva che tutto si sarebbe concluso con la precedente audizione di fronte alla Commissione di Foggia che doveva valutare la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, ma non era stato così.

Ora si trovava a Roma, ma l'Italia l'aveva già percorsa per metà.

L'arrivo a Bari, il successivo viaggio fino a Roma dove aveva richiesto asilo, e poi ancora la decisione della Questura di inviarlo al centro di permanenza temporanea di Borgo Mezzanone, l'audizione a Foggia, la richiesta di riesame respinta; ed ancora una volta a Roma, per tentare di forzare la sorte avversa, per continuare a rimanere in Italia.

La Commissione lo aveva "diniegato". Questa espressione, aveva compreso soltanto più tardi, significava che non poteva rimanere in Italia, significava che con un foglio in cui veniva invitato a lasciare il territorio, tutti i suoi sforzi, le privazioni, i pericoli a cui si era esposto, non erano stati sufficienti a salvargli la vita.

Non gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato né lo avevano riconosciuto meritevole di protezione umanitaria.

L'avvocato gli spiegò che poteva fare ricorso, ma che questo non avrebbe cambiato la sua situazione attuale.

Non aveva diritti riconosciuti: era una persona senza documenti, quindi non lo avrebbero accolto in nessuna struttura, sia questa pubblica che privata. Avrebbe dovuto mangiare presso le mense sociali, poteva fare la doccia in bagni pubblici, ricevere vestiti da alcune associazioni, ma niente di più: restava un irregolare. A poco a poco aveva capito di essere una sorta di fantasma.

Terminato il primo colloquio, gli venne fissato un nuovo appuntamento con l'avvocato, di lì a qualche giorno. Cosa fare nel frattempo?

Il suo amico "traduttore", fortunatamente, gli disse che lo avrebbe accompagnato in un posto dove poteva dormire, dove vivevano altri uomini afgani. Non poteva di certo aspettarsi che avrebbe dormito in una tenda perennemente esposta al sole e che avrebbe dovuto lavarsi in un altro posto ancora, lontano di lì, perché al "campo", così lo chiamavano, non esistevano servizi igienici. Veramente qualcuno gli aveva raccontato che all'inizio, insieme alle tende, arrivarono anche dei bagni chimici per i quali però non venne mai effettuata manutenzione, tanto da renderli impraticabili dopo pochi giorni.

La cosa che maggiormente lo colpì fu che le persone presenti al "campo" non erano soltanto diniegati come lui, ovvero persone in attesa di un ricorso, ma erano presenti anche molti uomini che avevano fatto la richiesta di asilo politico proprio lì a Roma e che per legge avrebbero potuto usufruire di un alloggio messo a disposizione dal Comune. E invece eccoli lì, a condividere la sua sorte di fantasma.

Il "campo" non era altro che un grande parcheggio situato in zona Ostiense, a ridosso della stazione ferroviaria: una vera e propria tendopoli in mezzo alla città. Una situazione temporanea, così gli dicevano, ma a detta degli altri "ospiti" durava da parecchi mesi.

L'asfalto era caldo, non disponevano che di qualche sedia ed un divano, tutto all'aperto, sotto gli occhi indagatori degli abitanti del quartiere romano che, suo malgrado, li ospitava.

Spesso venivano guardati con malumore, altre volte le persone si fermavano a scrutarli da lontano, come si guarda un animale allo zoo. Questo era tutto quello di cui al momento poteva disporre: una tenda a cielo aperto e tanto tempo a disposizione da passare, nella maggior parte dei casi, a raggiungere i posti dove poter consumare un pasto.

La sera quando tornava al "campo", prima di addormentarsi, pensava alla sua famiglia, a sua madre ormai morta, ai suoi fratelli, ai suoi figli che stentava ad immaginare ormai cresciuti.

Tornò nuovamente dall'avvocato qualche giorno dopo.

Durante quell'incontro gli venne spiegato che erano state notate delle differenze fra quanto dichiarato di fronte alla Commissione a Foggia e quanto raccontato all'avvocato pochi giorni prima.

In un attimo l'audizione tornò alla memoria, ricordò che il traduttore sembrava in difficoltà in alcuni momenti: lui giustificava tale sensazione adducendo stanchezza, chissà quante altre storie dolorose aveva dovuto tradurre ed invece...probabilmente...essendo la maggior parte dei richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan di madrelingua farsi, il fatto di parlare dari, lo aveva penalizzato.

L'avvocato gli fece notare come addirittura in un passaggio delle sue dichiarazioni si faceva riferimento ad un fratello maggiore che in realtà non esisteva, lui era il maggiore.

Le parole dell'avvocato furono schiette, sincere, ma lo colpirono come un pugno nello stomaco: "Possiamo provare a fare il ricorso, ma sarà piuttosto difficile, con queste differenze nelle dichiarazioni rese, senza documenti che possano provare qualcosa. E poi io posso preparare il fascicolo, ma il ricorso deve essere presentato a Foggia, è la Commissione di Foggia che ti ha dato il diniego".

Aveva paura, l'idea di tornare in Afghanistan lo terrorizzava: era fuggito dal suo Paese per paura di morire e per evitare alla sua famiglia la medesima sorte. Avrebbe voluto rifarsi una vita, lavorare, cercare il modo di ricongiungersi con sua moglie ed i suoi figli; ora invece le sue speranze erano appese ad un filo. Continua il suo viaggio senza meta per l'Italia, la sua storia ricominciata in Puglia.

Caso studio 2

L'intervistato è un uomo di 25 anni, proveniente dall'Afghanistan, di etnia farsi e religione musulmana. La sua lingua madre è il farsi. È celibe e ha un livello di istruzione elementare. È entrato in Italia nel gennaio 2007 e attualmente è diniegato.

“La mia famiglia ha da sempre praticato attività politica a favore del partito comunista, contrastato non solo dai talebani ma anche dai partiti filo pashtun, e dai movimenti che oggi sostengono il nuovo governo.

Mio padre era rappresentante del partito comunista a Jagurì, cittadina della provincia di Gazni, a sud est di Kabul, controllata dai Mullah. L'adesione al partito era motivata dalle sue idee socialiste, considerate però troppo progressiste. La sua militanza nel partito comunista non era nota a tutta la famiglia: solo io e mio fratello maggiore ne eravamo a conoscenza, mia madre e gli altri miei fratelli non conoscevano le sue numerose attività. Questo al fine di evitare che potessero subire ritorsioni e soprattutto che si potessero preoccupare per la nostra incolumità. Mio padre si era sempre rifiutato di mandare me e i miei fratelli alla scuola coranica, era contrario a quel tipo di educazione.

Questo suo atteggiamento suscitava reazioni forti e contrapposte soprattutto da parte degli altri abitanti della città che lo ritenevano un reazionario, una persona anti islamica.

Aveva aperto una scuola laica, in cui potevano iscriversi tutti i ragazzi senza distinzioni di sesso o altro. Si attivava con le organizzazioni umanitarie per portare aiuti economici, alimentari e medici.

Con l'arrivo dei Talebani, malgrado il clima di sospetti e di terrore che si viveva nella città, mio padre ha continuato di nascosto questa attività fino a quando non è stato ucciso, nel 1998.

Dopo la sua morte l'attenzione da parte dei Talebani si è focalizzata su gli altri membri della famiglia, costringendoci a

partecipare alle loro attività. Su di me e su mio fratello maggiore si sono accaniti particolarmente: se mio padre era filo comunista, secondo loro, lo eravamo senza dubbio anche noi. Mio fratello era piuttosto preoccupato e molto spaventato all'idea che i Talebani potessero tenerlo sotto controllo, e ancora più temeva di dover accettare le loro richieste di collaborazione, per evitare la morte o la detenzione, e quindi le torture.

Successivamente, con la caduta dei Talebani, la mia famiglia si è ritrovata ad essere doppiamente in difficoltà: da una parte rischiavamo di essere perseguitati e uccisi a causa dell'attività politica di mio padre, dall'altra potevamo essere tacciati di aver appoggiato il regime dei Talebani.

Mio fratello decise di fuggire non appena seppe di essere ricercato. Le truppe governative in quel periodo ricercano tutti coloro che in passato avevano dimostrato di "non essere allineati". Vennero a perquisire la nostra casa e durante la perquisizione trovarono un "libro comunista".

Fui immediatamente arrestato e portato in carcere.

Qui restai per circa due mesi. Le carceri afgane sono luoghi angusti, costruiti sotto terra, senza luce. Durante la detenzione mi hanno sottoposto a torture diverse. Sono stato picchiato, torturato con scariche elettriche alle braccia, mi hanno anche rotto il naso.

Gli interrogatori erano quotidiani, le domande riguardavano soltanto il ruolo che mio padre ricopriva all'interno del partito comunista ed il testo che avevano trovato in casa.

La situazione per me era insostenibile.

Fortunatamente sono riuscito a scappare grazie all'aiuto di un amico di mio padre che ha corrotto uno dei carcerieri e mi hanno permesso la fuga."

È un ragazzo di appena 24 anni, sguardo inquieto, malinconico; sembra che da un momento all'altro debba alzarsi ed andarsene. Parla in fretta, tanto che il mediatore deve chiedergli più di una volta di interrompersi per permettergli di tradurre. È arrivato presso il Centro dicendo di voler fare all'avvocato soltanto una

domanda, ma poi, la domanda si è trasformata in una richiesta di aiuto. Svanisce l'impazienza e continua nel suo racconto.

Ciò che ha detto fin ora riguarda le ragioni per cui si era dovuto allontanare dal suo Paese e dalla famiglia, ma la sua storia continua in un lungo peregrinare fra vari Paesi europei, da ultimo l'Italia dove, dopo aver presentato la richiesta di riconoscimento dello Status di rifugiato, ha avuto un permesso di soggiorno per Convenzione Dublino.

Il suo viaggio, iniziato nel 2001, lo aveva visto attraversare il Pakistan, l'Iran, la Turchia e la Grecia fino ad arrivare in Italia. Qui, dopo un estenuante tragitto dentro un Tir con altri connazionali, la polizia lo aveva espulso senza neanche permettergli di inoltrare domanda di asilo.

Il motivo del rilascio del permesso per Convenzione Dublino è legato alla sua precedente permanenza in Germania, dove, nel 2002, ha già presentato richiesta di riconoscimento dello Status di rifugiato.

Malgrado la richiesta ed i motivi a sostegno della stessa, dopo un anno di permanenza in Germania, al termine del 2003, viene intrapresa una campagna di rimpatrio assistito per coloro che avevano precedentemente lasciato il Paese, anche a seguito dei ripetuti appelli del presidente Karzai.

Nell'ambito di questo programma, la sua pratica viene chiusa senza dare luogo alla audizione dinanzi la Commissione esaminatrice.

Le autorità governative competenti lo informeranno della loro intenzione di rimpatriarlo fornendogli peraltro una comunicazione cartacea in cui verrà assicurato circa la situazione politico – sociale del Paese e circa le condizioni di sicurezza. Rimanendo in una condizione di grande preoccupazione ed insicurezza circa la sua sorte, contatta degli amici in Afghanistan che però lo invitano a non seguire il programma di rimpatrio perché la situazione è difficile ed ancora molto pericolosa.

Riesce a contattare anche suo fratello maggiore, dopo tanti anni di silenzio. Viene a sapere da altre persone che questi si trova in

Iran da diversi anni, non avevano più avuto modo di sentirlo da quando era fuggito per primo dall'Afghanistan. Il fratello maggiore lo invita a non tornare in Afghanistan ma a rifugiarsi in Russia, a Mosca.

Sarebbe tornato lui in Afghanistan per capire i termini della situazione, per poi eventualmente chiedergli di raggiungerlo.

Segue il suo consiglio e va in Russia, a Mosca, prima dell'applicazione del programma di rimpatrio.

Qui rimane circa 3 mesi e viene a sapere che suo fratello, una volta giunto in Afghanistan era stato arrestato e poi ucciso.

L'indicazione di andare in Russia era motivata dal legame della sua famiglia con il Partito Comunista, la militanza di suo padre, per anni nel partito comunista in Afghanistan, aveva cementato i rapporti della sua famiglia con nuclei di partito presenti in Russia.

Dopo una breve permanenza a Mosca, decide di recarsi in Norvegia e qui presenta nuovamente istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, anche a seguito dei nuovi fatti accaduti, quindi della morte del fratello, a cui segue poco dopo la morte di sua madre per infarto.

Rimane in Norvegia fino ad agosto 2004. Avendo già richiesto asilo in Germania infatti, le autorità competenti norvegesi lo rinviano in questo Paese, senza considerare le nuove sopraggiunte motivazioni che lo spingevano a rifiutarsi di tornare in Afghanistan.

Rimane in Germania tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006. Inizialmente viene arrestato e detenuto per circa due mesi. In seguito, provano di nuovo di rimpatriarlo.

Durante il successivo tentativo di rimpatrio in Afghanistan, si rifiuta categoricamente di salire sull'aereo diretto a Kabul, si divincola, da calci, spinte, si oppone fisicamente a chi tenta di farlo salire sull'aereo. Non verrà rimpatriato. Nei giorni seguenti, però, è colto da un malore, e viene ricoverato. È molto stanco e depresso; sfinito fisicamente e moralmente da quanto gli stava accadendo da così tanto tempo.

Viene dimesso e portato in una struttura di trattenimento per stranieri, in cui rimarrà per un anno e mezzo. La struttura, paradossalmente, è più rigida del carcere in cui era stato detenuto nei mesi precedenti.

Quando si rende conto che lo attende nuovamente il rimpatrio, fugge dal campo, lascia la Germania e va in Inghilterra.

Qui propone nuovamente istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ma, dopo due mesi, lo rimandano nuovamente in Germania. In Germania ovviamente si ripete la procedura di rimpatrio. Gli viene fatto firmare un documento con il quale le autorità consolari afgane gli rilasciano un documento di identificazione. Riesce nuovamente a scappare ed arriva in Italia dove nel gennaio 2007 chiede nuovamente asilo, questa volta allo Stato italiano.

Al termine del racconto è frastornato: il ricordo di quanto successo è ancora vivo nei suoi occhi. Sono cinque anni che ha lasciato il suo Paese e non riesce ancora a spiegarsi perché nessuna commissione, in nessun Paese lo abbia ascoltato. Si sono preoccupati di arrestarlo, trattenerlo in un “campo”, sono arrivati perfino a volerlo rimpatriare senza mai dargli la possibilità di chiarire il perché della sua fuga. È stanco di fuggire: vorrebbe fermarsi, vorrebbe che gli fosse data la sua opportunità, vorrebbe un po' di pace e, soprattutto, dovrebbe vedersi riconosciuto un diritto fondamentale.

L'avvocato ha segnalato il caso all'Unità Dublino, suggerendo una presa incarico da parte dell'Italia. A. R. ha poi sostenuto l'audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma.

Ha finalmente ottenuto lo status.

Caso studio 3

L'intervistato è un uomo di 47 anni, proveniente dall'Armenia, di religione armena. La sua lingua madre è l'armeno. È celibe e ha studiato per 18 anni nel suo paese. È entrato in Italia nell'aprile 2004 e attualmente è diniegato.

È arrivato all'appuntamento con l'operatore legale con un'ora di anticipo, trafelato, la fronte imperlata di sudore, la camicia ben sistemata e sotto il braccio una cartellina verde con dentro tutta la documentazione dei suoi ultimi quattro anni.

Il permesso di soggiorno che lo autorizza all'attività lavorativa, il contratto stipulato con il suo datore di lavoro, le buste paga, il codice fiscale, la tessera dell'ASL: la sua vita insomma.

Gli viene detto di aspettare perché è in anticipo. Lui sa di esserlo, ma vuole sincerarsi della presenza dell'avvocato, vuole che l'avvocato sappia che lui è lì.

Mentre attende di essere chiamato, si siede in sala d'attesa, stanco. Ha dovuto prendere un giorno di ferie per questo appuntamento, ma fortunatamente, grazie alla segnalazione da parte del centro di accoglienza in cui vive, l'ha ottenuto con una certa urgenza.

Cerca di ripetersi che l'avvocato troverà una soluzione e si rammarica di non aver firmato i fogli che gli avevano chiesto di sottoscrivere in questura. Aveva provato a parlare con i poliziotti, a spiegare loro che la sua intenzione era soltanto quella di parlare prima con un avvocato, capire cosa stava accadendo, e poi, firmare, se era quello che doveva fare. Ma non era stato possibile, senza la firma, nessuna comunicazione, neppure la comunicazione della commissione con le motivazioni del diniego.

Questo era successo: la commissione stralcio di Roma aveva deciso di non riconoscergli lo status di rifugiato, né alcun tipo di protezione umanitaria.

La cosa che maggiormente lo colpiva era che dopo aver atteso l'audizione per quattro anni, tutto si era risolto in venti minuti. Era convinto che, in un eventuale ricorso, chi di dovere avrebbe dovuto tenere conto del fatto che viveva ormai da tre anni in Italia. Parlava un discreto italiano, aveva degli amici, un lavoro, era entrato da poco in un centro d'accoglienza, si stava sistemando.

Sente il suo nome, finalmente.

È nervoso, ha un gran caldo, è agosto, estate piena.

Beve un sorso d'acqua, decide di fidarsi e comincia a raccontare.

È arrivato in Italia nel 2004, proviene dall'Armenia, o almeno così dice il suo permesso di soggiorno: lui non si è mai sentito né armeno né uzbeko. I suoi problemi nascono proprio da questo: sua madre era armena, suo padre uzbeko e lui?

Già nei primi anni '90 cominciò ad avere i primi problemi: i conflitti che da sempre laceravano la sua terra cominciarono ad inasprirsi e gli venne chiesto di schierarsi. Ma lui non lo fece. A chi gli chiedeva da dove venisse, rispondeva "Unione Sovietica" prima ed "ex Unione Sovietica" poi.

Cominciarono ad isolarlo, nessuno parlava con lui, lo chiamavano mezzosangue, lo deridevano, lo picchiavano, bastava una parola per scatenare la ferocia di chi lo voleva da una parte o dall'altra della barricata. Non riusciva più a condurre una vita dignitosa, nulla gli era permesso. Decise così di andarsene, cercò di ricostruirsi una vita in Russia. Si trasferì nel 1998, cercò lavoro, il modo migliore di ricominciare.

Trovò alloggio presso un'anziana signora che tempo prima aveva un chiosco, rilevò l'attività di ambulante, ristrutturò il chiosco, iniziò a vendere limonata. Il passato sembrava dimenticato: inizialmente non ebbe problemi di sorta, nessuno che lo guardava in maniera diversa, nessun interesse per il suo Paese di provenienza.

Ma i guai cominciarono ancora una volta.

Venne preso di mira da un gruppo di ragazzi ceceni. Questi, che inizialmente si limitarono a qualche insulto, agirono poi in modo

sempre più violento. Calci, pugni, fino a quando presero di mira il chiosco, lo incendiarono e per lui si rese necessario ricominciare ancora una volta. Ma tutto fu inutile: non riusciva ad interrompere quella sequenza di avvenimenti, gli venne distrutto il chiosco nuovamente, decise di partire e lasciarsi tutto alle spalle.

L'arrivo in Italia nell'aprile del 2004, non fu proprio come si era aspettato. Ebbe molte difficoltà, lui era quello che, attualmente, verrebbe definito, un "vecchia procedura".

Nello specifico sarebbe stato ascoltato per la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato dall'unica commissione allora esistente, la Commissione Centrale di Roma. La presenza di un'unica commissione per tutte le persone che arrivavano in Italia chiedendo protezione, significava una lunga, lunghissima, attesa. Gli venne dato un permesso di soggiorno e tutto quello che rimaneva era tornare ad ogni scadenza prevista in questura per avere informazioni, per avere una data certa.

Il permesso di soggiorno che aveva non lo autorizzava all'attività lavorativa, quindi si trovava nella condizione in cui non soltanto avrebbe dovuto attendere probabilmente anni prima di essere ascoltato, ma non poteva neppure lavorare per potersi mantenere in questo lungo periodo di attesa. Si rese conto ben presto che, seppur illegalmente, doveva cercarsi un lavoro: continuare a cercare alloggi di fortuna e pasti in mense sociali poteva andare bene per i primi periodi, ma non poteva pensare di vivere così ancora per molto tempo.

Cominciò con l'imparare un po' di italiano, poi, spargendo la voce, cercando, riuscì a trovare il modo di lavorare.

Inizialmente svolgeva solo i lavori più pesanti, non capendo granché di motori si limitava a rubare con gli occhi il mestiere di carrozziere. Il suo datore di lavoro, ormai settantenne, prese a ben volerlo, gli insegnò i trucchi del mestiere e si rammaricò di doverlo tenere a lavorare in "nero". Avrebbe voluto metterlo in regola, anche per essere lui più tranquillo, per non avere problemi di sorta. Ma il tempo passava ed il permesso di

soggiorno veniva rinnovato di 6 mesi in 6 mesi, senza fornire alcuna altra informazione, nessuna data.

Nell'aprile del 2005 la notizia: avevano cambiato la legge. Adesso, invece di un'unica Commissione Centrale, sarebbero state istituite ben sette commissioni territoriali distribuite su tutto il territorio italiano.

Finalmente credeva che tutto si sarebbe risolto, lo avrebbero chiamato al più presto.

Non fu così: la situazione migliorava per le persone che si trovavano a chiedere asilo da quel momento in poi, non per chi come lui già attendeva la data dell'audizione da un anno. Per questi infatti venne istituita una cosiddetta Commissione Stralcio, che si sarebbe occupata di smaltire tutte le domande pregresse, ma in chissà quanto tempo.

Nella delusione c'era però qualcosa di cui essere contenti: per i richiedenti asilo come lui, che avevano la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato in pendenza da più di 6 mesi, veniva riconosciuto il diritto di lavorare. Il suo permesso di soggiorno quindi, vide, nella parte relativa ai motivi del soggiorno, l'aggiunta della dicitura "autorizza all'attività lavorativa".

Riuscì ad essere messo in regola dal datore di lavoro, cercò il modo di rendere il più possibile serena la sua attesa.

Venne ascoltato nell'aprile del 2007, esattamente tre anni dopo il suo arrivo.

Gli dissero che avrebbe avuto la risposta di lì ad un mese, ma anche in questa occasione le cose andarono diversamente.

L'esito della commissione gli venne comunicato soltanto nell'agosto dello stesso anno, dopo quattro mesi dall'intervista. Il resto era noto.

Gli venne spiegato in maniera chiara come, a causa del diniego da parte della commissione, molte cose sarebbero cambiate.

Non avrebbe avuto più la possibilità di lavorare. Non sarebbe più stato regolare, ovvero non avrebbe più avuto un documento valido per rimanere in Italia.

Il ricorso contro la decisione della commissione poteva forse permettergli di non essere espulso, ma in ogni caso sia il lavoro che l'accoglienza nel centro sarebbero dovuti cessare. Gli venne anche detto che non sarebbe stato tutto immediato, che gli sarebbe stata data la possibilità di trovarsi un alloggio alternativo, ma che purtroppo non potevano aiutarlo diversamente.

Tornò altre volte al centro, incontrò l'avvocato, ebbe il tempo di organizzare la sua uscita dal centro di accoglienza. Ma fu costretto a smettere di lavorare.

Attualmente è in attesa di un'ennesima risposta, anche l'avvocato attende di poter leggere il verbale dell'audizione, conoscere quali sono state le dichiarazioni rese, le domande fatte, quali le motivazioni della commissione per decidere per il diniego, si attenderà ancora, ancora un po'.

Caso studio 4

L'intervistato è un uomo di 30 anni, proveniente dalla Colombia, di religione cattolica. La sua lingua madre è lo spagnolo. È celibe e ha studiato nel suo paese per 10 anni. È entrato in Italia nel marzo 2006 e attualmente è diniegato.

La sua storia preferisce non raccontarla:

“Per me è ancora doloroso pensare al mio passato, alla vita trascorsa fino all'età di 26 anni nel paese in cui sono nato e in cui sono stato perseguitato”.

L'unica cosa che è disposto a dire riguardo al suo passato è che in Colombia faceva parte della squadra delle guardie del corpo di un uomo politico molto in vista: quel lavoro e quella persona sono state la sua condanna, obbligandolo a scappare all'improvviso dal suo paese.

Sapeva che nel mondo ci sono persone costrette a lasciare la propria casa e i propri affetti e fuggire, ma con tutta l'immaginazione possibile non avrebbe mai potuto credere che un giorno sarebbe stato uno di loro: una di quelle persone con la vita spezzata a metà tra il “prima” e il “dopo”. Ora che è parte di questa cerchia di sfortunati, si chiede se con un lavoro diverso sarebbe mai arrivato qui in Italia.

Il suo avvocato, in Colombia, lo ha messo un giorno davanti a una dura e incredibile realtà: *“Devi scappare da qui, hai tutte le carte per chiedere asilo politico in Europa: scappa, credimi. È l'unica cosa che ti rimane da fare, non hai alternative”.* Con una storia di persecuzione alle spalle, in un Paese distrutto dalla guerra civile e dalla violenza, sicuramente possedeva tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

Dopo averci pensato e ripensato, ha preso il passaporto e qualche vestito che gli sarebbe servito per i primi tempi in un paese straniero. *“Sebbene sapessi di dover andare in uno stato europeo, non avevo assolutamente idea allora di quale sarebbe stata la destinazione finale della mia fuga dalla Colombia”.*

Allora ha pensato che, forse, il miglior criterio di scelta potesse essere la lingua. Però in Spagna, la meta prescelta da tanti suoi connazionali costretti alla fuga, per quel che ne sapeva, essere riconosciuti rifugiati è molto difficile.

Così ha cominciato a valutare la possibilità di arrivare in Italia: *“In fondo, la lingua non è poi così diversa”*. Per quello che aveva sentito dire in giro, non era impossibile ottenere lo status, ovviamente per chi avesse le “carte in regola” per ottenerlo. Quando è atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, sapeva bene cosa fare: doveva chiedere l’asilo politico. Era molto agitato e per tranquillizzarsi si ripeteva in continuazione: *“Quale problema posso incontrare? Non c’è nulla che possa andare storto, so esattamente cosa fare”*.

Appena sceso dall’aereo e superati i controlli si è diretto immediatamente alla sala profughi dell’aeroporto dove lavorano gli operatori del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati). Lì gli è stato consigliato di prendere il treno che dall’aeroporto porta nel centro della città e gli sono state date le indicazioni necessarie per raggiungere le sedi delle associazioni che aiutano chi è arrivato da poco a presentare domanda di asilo. Raccolte tutte le informazioni necessarie per i primi passi da compiere ed essendo molto provato dalle molte ore passate in volo, decide di passare la prima notte in Italia all’interno dell’aeroporto.

È arrivato a Roma il giorno dopo, il 3 marzo del 2006, e le prime persone italiane con cui ha avuto a che fare sono stati dei poliziotti in divisa. Questo è stato il primo trauma, era angosciato da un’idea fissa: *“Queste persone avranno dei contatti con i miei carnefici colombiani? Quando presenterò la domanda d’asilo, questi poliziotti contatteranno il mio Paese per dire a chi mi cerca che sono scappato in Italia e che devono venire a prendermi?”*. La paura era tanta, ma A. sapeva che la richiesta d’asilo era l’unico modo per salvarsi la vita e non tornare in Colombia mai più. Alcuni connazionali conosciuti in giro per la città gli avevano consigliato di rivolgersi all’Associazione Centro Astalli: lì qualcuno gli avrebbe spiegato tutta la procedura e gli avrebbero, forse, trovato un tetto sotto cui dormire per un periodo

limitato. *“E così ho fatto: mi sono rivolto allo sportello legale e mi hanno detto di andare in Questura”*. Di nuovo polizia, di nuovo uomini in uniforme. Attraverso il Centro Astalli, A. ha avuto un posto letto nel centro d'accoglienza per uomini San Saba: un dormitorio per ventisei persone. Qui ha incontrato gente proveniente da tutto il mondo. Anche un colombiano ma *“stranamente, non abbiamo stretto un buon rapporto: eravamo entrambi intimoriti. Credo che temessimo di trovare nell'altro una spia. E così ci siamo evitati per la maggior parte del tempo trascorso nel centro”*. Nel centro di accoglienza A. ha vissuto quattro mesi.

A maggio, dopo due mesi dalla presentazione della domanda, è stato convocato dalla Commissione Territoriale di Roma per l'audizione. *“C'era altra gente che come me doveva affrontare l'intervista con la commissione”*. Era stranamente tranquillo, mentre intorno a sé vedeva persone nervose e preoccupate. Inevitabilmente questa confusione generale ha cominciato ad avere degli effetti anche su di lui: *“La mia calma mi stava abbandonando a causa del caos che mi circondava. Pensavo: con questa confusione riuscirò a concentrarmi, a raccontare tutto quello che mi è successo? Non so quanto ho aspettato lì fuori. Quanta gente ho visto uscire dalla sala del colloquio: alcuni sollevati, altri affranti”*.

Purtroppo quello che temeva si stava avverando: il suo momento era quasi arrivato e lui era ancora agitato e innervosito dalla confusione, che non gli aveva dato modo di ordinare le idee. *“L'intervista si è svolta in spagnolo e avevo un interprete. La durata è stata circa un'ora e la commissione mi ha fatto parlare, interrompendomi di tanto in tanto per farmi delle domande relativamente a quello che stavo raccontando. Avevo con me della documentazione che dimostrava la mia persecuzione personale in Colombia, dovuta alla mia posizione lavorativa. Ho avuto modo di mostrare questi documenti e la commissione, composta da cinque membri, mi interrompeva spesso per chiedermi di approfondire o ripetere alcuni particolari”*.

Alla fine dell'audizione si è reso conto di essere stato approssimativo, di aver tralasciato molti particolari importanti della sua storia e di non essere riuscito a far comprendere appieno alla commissione i motivi per cui non poteva assolutamente tornare in Colombia.

Dopo più di un mese ha ricevuto la notifica dell'esito dell'esame della sua domanda di asilo: *“Non mi avevano riconosciuto lo status di rifugiato. Sono convinto che sia stato a causa della mia testimonianza confusa e disordinata. Forse hanno pensato che l'avevo inventata”*.

Avendo dovuto lasciare il centro d'accoglienza, adesso dorme in un appartamento con altri colombiani, ma non è una situazione che potrà sopportare a lungo.

Al momento della notifica del diniego gli hanno ritirato il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo. Così trovare un lavoro regolare non è possibile: ha fatto lavori saltuari come cameriere, lavapiatti, muratore, tutti senza contratto. Al momento A. non ha un lavoro, ma è la cosa che vorrebbe di più al mondo anche perché da qualche tempo non è più solo.

“Oggi, dopo qualche mese dalla notifica del diniego e, dunque, da uno dei momenti più difficili della mia vita, qualcuno riempie di gioia la mia vita e le mie giornate, dandomi la forza di andare avanti”. È la sua bambina di appena 20 giorni. Mi mostra fiero una foto di sua figlia sul cellulare, accennando un sorriso. *“Per fortuna la sua mamma ha il permesso di soggiorno”*, mi dice A. prendendo lo zaino e facendomi capire che tutto quello che poteva raccontare è stato raccontato.

Caso studio 5

L'intervistata è una donna di 30 anni, proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, di nazionalità congolese e religione pentecostale. La sua lingua madre è il francese. La donna è nubile e ha un livello di istruzione di scuola superiore. È entrata in Italia nell'ottobre 2003 e attualmente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ormai mi è capitato tante volte di raccontare la mia storia: cosa mi è successo in Congo, perché sono fuggita, come vivo adesso. In questi casi, l'abitudine non mi aiuta a rivivere senza dolore alcuni momenti del mio passato.

Vengo da un Paese chiamato Repubblica Democratica del Congo. Forse chi non conosce la storia di questa nazione non crederà che di democratico ha solo il nome. È un Paese distrutto da un uomo di nome Mobutu che, dal 1997 ha imposto una dittatura crudele.

La tragedia che ha colpito la mia famiglia in Congo è la stessa di migliaia di persone. La mia e molte altre famiglie, infatti, erano originarie della regione del Kasay, ma emigrate da diverse generazioni nel Katanga, regione del sud-est, più ricca e dalle maggiori opportunità di lavoro. La situazione del mio Paese non è mai stata stabile e la dittatura ha stroncato ogni prospettiva di crescita, ma la situazione è precipitata quando due leader politici sono entrati in conflitto in vista delle elezioni: uno era un ministro originario del Kasay, l'altro del Katanga. Non voglio parlare dei meccanismi politici contorti e corrotti del mio paese, ma questo contrasto tra due uomini è stata la nostra condanna alla fuga: l'uomo originario del Katanga ha iniziato una dura campagna contro le persone emigrate in questa regione, convincendo gli "originari" del luogo a cacciare tutti noi, seppur arrivati lì da decenni. Diceva che noi avevamo rubato molti posti di lavoro, ricoprivamo le posizioni più agiate, occupavamo posti

nelle migliori scuole della regione. Così la popolazione ha iniziato a credergli: i tuoi vicini di casa, con cui hai sempre cenato e guardato la televisione la sera, ti urlavano in faccia che devi andare via, quella non è la tua terra; la tua compagna di banco, che conosci dall'asilo, cambiava posto insultandoti; i tuoi migliori amici ti escludevano lanciandoti sguardi di disprezzo: pian piano tutti hanno cominciato a credere alle sciocchezze professate da quel politico. Non potevamo più andare a scuola – io avevo appena iniziato l'università-, negli ospedali, nei negozi. Vivere era impossibile. Così questo “ministro-burattinaio”, che sembrava manovrare con dei fili migliaia di persone, ha organizzato dei treni speciali per trasferire tutti gli “emigrati” nella regione d'origine, il Kasay. Questi treni erano così speciali che per fare un percorso che normalmente richiedeva 24 ore di viaggio, ci mettevano anche due mesi: il loro scopo era eliminarci, farci soffrire, farci impazzire.

Nel Kasay, inoltre, non avevamo più nessuno: eravamo andati via da troppe generazioni! Immaginate che, decenni fa, i nonni dei vostri nonni fossero emigrati da Roma a Milano per migliorare le loro condizioni di vita: voi, oggi, vi sentireste milanesi o romani? Per fortuna, una volta arrivati lì - dopo un viaggio di due settimane in condizioni incredibili- dei lontani parenti quasi sconosciuti ci hanno ospitato. Abbiamo cercato di ricostruirci una vita, con molto dolore alle spalle.

Quando tutto si stava sistemando, la morte di mio padre (che era un ingegnere geologo e per questo aveva presto trovato lavoro in una multinazionale per l'estrazione di diamanti) ha nuovamente stravolto le nostre vite: in Congo, quando muore un padre, i figli vengono divisi tra i parenti stretti, in quanto la vedova non può mantenere tutta la famiglia. Io fui affidata ad uno zio che non avevo mai visto prima. Sapevo solo che viveva a Kinshasa ed era un pastore pentecostale. Scoprii in seguito che, oltre ad essere un religioso ed avere fondato quattro chiese pentecostali nella città, si batteva per la difesa dei diritti umani in Congo: aveva una trasmissione radiofonica, “*Salviamo il Congo*”, attraverso la quale diffondeva storie e testimonianze raccolte in giro da

giovani collaboratori. Quando compii diciotto anni diventai una di loro: incontravamo studenti e gente comune per farci raccontare gli abusi subiti. Dopo vari avvertimenti intimidatori da parte del governo, vennero a cercare mio zio. Era in onda la trasmissione, di giovedì: staccarono la luce in tutta la capitale per coglierci al buio. Mi zio riuscì a scappare ma arrestarono tutti i collaboratori, tra cui me.

Sapevo che esistono delle prigioni segrete, illegali, dove vengono portate le persone “scomode”, che si oppongono alla dittatura. Lo sapevo, ma non potevo capire fino in fondo, finché non la vidi con i miei occhi. Ero in una cella due metri per due. Non c’era un bagno. In quel carcere vigeva un preciso rituale secondo cui tutti venivano presi a bastonate e frustate in diversi momenti del giorno e della notte; le donne, poi, sottoposte a violenze sessuali. Nella notte i soldati aprivano delle celle per portare via qualcuno: quelle persone non le avremmo più riviste. Non andavano incontro alla libertà, ma alla morte.

In carcere sono stata torturata come tutti i miei compagni di sventura: porto ancora i segni di quelle violenze, non solo sul corpo. Sono restata in questo inferno per quattro mesi e otto giorni.

Avevo notato che un carceriere aveva delle attenzioni particolari nei miei confronti: certe volte sembrava difendermi e quando mi hanno ferita sotto il piede (ho un taglio di 15 centimetri) mi ha dato degli antibiotici per fermare l’infezione, di nascosto. Non riuscivo a capire cosa volesse da me, ero spaventata anche da lui perché pensavo provasse un interesse fisico nei miei confronti. Una notte, mentre selezionavano le persone da eliminare, mi mise in un angolo e, senza farsi vedere mi parlò: *“Ero un fedele della chiesa di tuo zio. Voglio aiutarti a costo della mia stessa vita: fuori c’è una persona che ti aspetta per farti scappare. Non chiedere niente”*.

Mi ha così affidata ad un uomo che mi ha detto solo “corri”. Siamo fuggiti nella foresta, abbiamo corso per tutta la notte. Ero esausta. La mattina siamo arrivati all’aeroporto e mi ha dato dei documenti falsi: ancora non sapevo dove sarei andata. Siamo

saliti sull'aereo e il nostro viaggio è terminato a Fiumicino. Poi un treno, la stazione Termini. E lì la sua frase *“Il mio compito è finito. Adesso devi salvarti da sola”*.

Ero terrorizzata, avevo addosso lo stesso vestito da quattro mesi, da quando ero entrata in carcere. Mi guardavo intorno senza riuscire a muovere un dito. Poi ho visto delle persone africane. Quando le ho sentite parlare ho capito che erano congolesi e ho chiesto loro di aiutarmi. Mi hanno ospitato, mi hanno accolta con tenerezza e compassione. Ho raccontato loro la mia storia, erano sconvolti. Mi hanno detto di chiedere asilo, di andare in Questura. Io, però, avevo molta paura degli uomini in divisa, quindi ci ho messo molto tempo a capire che dovevo assolutamente presentare la domanda d'asilo: dopo una decina di giorni mi sono rivolta al Centro Astalli, dove un avvocato mi ha spiegato al procedura.

Dovevo andare in Questura: il primo giorno ho trovato una fila lunghissima, non c'era speranza. Il secondo giorno stessa cosa...per una settimana andavo lì di notte e mi mettevo in fila, aspettando il mio turno. Era novembre, faceva freddo e ogni giorno trovavo decine di persone nella mia stessa situazione. Finalmente, il settimo giorno, un poliziotto mi guardò e disse *“Vieni, passa avanti: sono troppi giorni che aspetti lì fuori”*.

Ho fatto delle visite mediche e il dottore che mi ha curato ha certificato le torture subite in Congo: per il colloquio avevo tutto quello che mi serviva. Tutti mi avevano rassicurato: sicuramente sarei stata riconosciuta.

Mi hanno trovato un posto nel centro d'accoglienza per donne del Centro Astalli, dove sono stata per sette mesi. Ho aspettato nove mesi prima di essere chiamata dalla Commissione e intanto, lavorando qua e là, sono riuscita ad affittare una stanza fuori Roma e lasciare così il centro. Il giorno del colloquio con la Commissione ero molto tesa: era troppo doloroso parlare della mia storia, del carcere, delle violenze.

La Commissione era composta da una sola persona, c'era poi un'interprete in quanto avrei parlato in francese. Ero solo all'inizio del racconto quando il commissario mi ha detto *“se ti*

credessi sarei uno stupido". Mi sono bloccata. Come poteva quell'uomo non credermi? Quando ha preso il certificato delle torture ha letto a voce alta "certificato medico" e ha posato subito il foglio da una parte, senza dare neanche un'occhiata al contenuto.

Non ha assolutamente letto cosa c'era scritto ad eccezione del titolo.

Mi faceva domande su domande, non mi dava tempo di pensare.

Mi sono commossa, ho pianto.

L'interprete mi ha aiutata facendomi le domande lentamente, in modo che potessi prendere fiato e coraggio. Ma il commissario aveva deciso che stavo mentendo già prima di sentirmi parlare, forse solo guardandomi in faccia.

A quel punto ero certa del diniego o al massimo di ricevere la protezione umanitaria.

E così è stato: una protezione temporanea.

L'assistente legale dell'associazione mi ha detto della possibilità di fare il ricorso: "*Sicuramente lo vincerai*".

Ho visto il mio avvocato, - era del gratuito patrocinio -, solo 2 volte: la prima ci siamo presentate, la seconda durante la prima udienza. Ero seduta davanti ad una persona che mi ha chiesto soltanto due cose: "Da dove vieni? Dove vivi adesso?".

Dopo questo colloquio l'avvocato mi ha detto che ci avrebbero chiamate per una seconda udienza: "Seconda? Questa era un'udienza?!".

Le due domande che quel giudice mi ha fatto (e non sapevo neanche che fosse un giudice!) sono state le uniche che hanno deciso il respingimento del mio ricorso: quando l'avvocato mi ha richiamata, non era per la data della seconda udienza, ma per dirmi "*Mi dispiace, è andata male. Se vuoi riproviamo*". Avevo portato in tribunale altri documenti che sono riuscita a farmi spedire dal Congo: il giudice non li ha neanche guardati.

Adesso mi chiedo cosa fare: non ce la faccio a tentare un nuovo ricorso, sono esausta. Ora ho un permesso per motivi umanitari, forse proverò a convertirlo in permesso per lavoro subordinato.

Faccio la badante ad una signora molto malata, lavoro tre ore al giorno e i soldi che guadagno non bastano a far fronte a tutte le spese: la mia vita qui, quella dei miei due figli che ho lasciato in Congo. Il più piccolo ora ha sei anni, l'ho lasciato quando ne aveva appena due. Ora frequenta la prima elementare in un istituto europeo: è una spesa enorme, ma così avrà la possibilità di lasciare quel Paese e venire in Europa a studiare.

Vorrei tornare in Congo per vedere i miei bambini e mia madre, ma nella mia condizione legale non è possibile. Ho sentito dire che si può prendere un volo fino ad un Paese confinante, come l'Angola o il Ruanda, e passare il confine in macchina, poiché i controlli sono molto scarsi. Forse farò così, quando la mia situazione economica sarà migliore e sarò riuscita a conquistare un minimo di serenità. Sono in Italia da quasi cinque anni, la mia condizione è precaria come dopo un anno dall'arrivo, questo non è più sopportabile.

Caso studio 6

L'intervistato è un uomo di 31 anni, proveniente dalla Repubblica della Guinea, di nazionalità guineana, di etnia peul e di religione musulmana. La sua lingua madre è il pular. È coniugato e un livello di istruzione elementare. È entrato in Italia nel luglio 2002 a Napoli, e attualmente è un diniegato ricorrente.

È arrivato dalla Guinea il 27 luglio del 2002.

Cinque giorni in una nave mercantile che dalla Libia lo ha scaricato nel porto di Napoli.

Niente bagaglio, niente documenti, senza famiglia.

La moglie e i due figli non sa bene che fine abbiano fatto.

Non ha voglia di parlarne, dice solo che sono scappati dalla loro casa dopo aver saputo del suo arresto.

La paura, l'insicurezza, le minacce dei militari che hanno perquisito l'abitazione per trovare le prove della sua colpevolezza, li hanno spinti a lasciare la città. Ad andare in campagna o chissà dove. Spera soltanto abbiano trovato qualcuno che si prenda cura di loro e che stiano bene.

Ha trenta anni non ancora compiuti, ne dimostra molti di più: sguardo basso, porta i segni della sofferenza sul corpo asciutto.

Nonostante i cinque anni a Roma, parla un italiano ancora stentato, quanto basta per farsi capire.

Ha dovuto lasciare la scuola di italiano perché ha trovato di che vivere vendendo borse contraffatte in una delle tante strade del centro di Roma.

Del resto il venditore era quello che faceva anche in Guinea: *“sono bravo a vendere, è il mio mestiere di sempre”*.

Il problema è che in Italia senza un permesso di soggiorno non può lavorare legalmente e allora oltre a saper vendere ha dovuto imparare a stare attento a chi si avvicina per guardare la sua mercanzia: ai vigili, alla municipale, alla polizia, alla guardia di finanza...

Se arrivano sa bene cosa fare: chiudere il lenzuolo su cui è poggiata la merce, sollevarlo e scappare, che se ti fermano sono

guai. Ti sequestrano la roba e poi il capo urla, minaccia. Per non parlare delle conseguenze legali dovute alla mancanza di un permesso di soggiorno.

Ripete in continuazione che vuole vivere onestamente, che vuole rispettare le leggi, ma si chiede come potrà riuscirci se non può lavorare regolarmente.

Sono passati cinque anni dal suo arrivo.

Un tempo lungo fatto di attese ancor più lunghe, giorni, settimane, mesi ad aspettare senza sapere fino in fondo cosa.

Da Napoli a Roma: allora solo nella capitale si poteva presentare domanda d'asilo, presso la Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato.

Fino al 2005 era l'unica in Italia.

Questi cinque anni passati nella capitale li potrebbe raccontare attraverso i luoghi che ha frequentato e che con il tempo sono diventati familiari.

Sempre quelli, sempre gli stessi per chi cerca protezione in un paese straniero.

Le notti passate in fila a via Genova, dove si trovavano allora gli uffici della questura di Roma.

La ricerca di un indirizzo dove eleggere domicilio: *“Senza di quello non puoi presentare la richiesta d'asilo”* gli avevano detto. Aveva chiesto come si poteva fare ad avere un indirizzo dormendo all'aperto.

Un poliziotto gli aveva risposto porgendogli un foglietto con sopra scritto via degli Astalli 14 a: *“vai lì, ti potranno aiutare”*.

Via degli Astalli, via Marsala, Colle Oppio: quelle sono le strade della solidarietà per chi arriva in Italia con l'intenzione di chiedere asilo.

È da queste vie nel centro di Roma che si inizia: un pasto caldo e una doccia prima, poi un indirizzo con il quale tornare in questura e aspettare che ti facciano entrare per poter presentare domanda d'asilo, un medico per farsi visitare, qualcuno che può seguire l'iter burocratico della tua richiesta e aiutarti a trovare un alloggio.

A quel punto la prima lunga attesa: ben dieci mesi prima di sapere la data in cui si sarebbe dovuto presentare davanti alla commissione che avrebbe esaminato la sua richiesta.

Dieci mesi con un pezzo di carta in cui c'era scritto "richiesta d'asilo - permesso non valido per lavoro".

Tutto quel tempo ad aspettare senza poter far nulla è stato lungo, ma non era solo, aveva conosciuto altra gente che stava nelle sue stesse condizioni e questo almeno in parte lo consolava.

In quei dieci mesi aveva imparato quali erano i suoi punti di riferimento: la mensa, il dormitorio, il giorno in cui all'ambulatorio c'è il medico di cui si fida e gli orari in cui riceve l'operatore legale che lo stava aiutando con i documenti.

In quei dieci mesi aveva incontrato tante volte l'operatore legale. Gli aveva raccontato tutta la sua storia prima in linee generali, poi sempre più nei particolari. *"ogni cosa può essere importante, nomi date, non tralasciare niente"*.

Era dura, ma sapeva che tutto poteva essere utile per riuscire ad essere riconosciuto rifugiato in Italia.

L'ultimo appuntamento al centro d'ascolto era fissato per il giorno prima dell'intervista: lo avevano informato che la commissione aveva ricevuto la documentazione medica che certificava le torture subite in Guinea e gli era stato spiegato cosa sarebbe successo durante il colloquio.

Così il giorno dopo era arrivato lì preparato, sapeva che non avrebbe avuto molto tempo per raccontare i motivi che lo avevano costretto al lasciare il suo paese e a chiedere protezione in un paese straniero.

Ma non poteva certo immaginare che il tutto sarebbe durato meno di dieci minuti, trascorsi più ad ascoltare che non a parlare.

Avrebbe voluto raccontare meglio di quel maledetto 22 novembre 2001, quando partecipò ad una manifestazione organizzata dal CODEM (Coordination Démocratique), un raggruppamento di partiti dell'opposizione, per protestare contro la decisione del Presidente della Repubblica, Lansana Conté, di

estendere il mandato presidenziale da cinque a sette anni. Di come intervenne la polizia per disperdere i manifestanti, di come fu arrestato. E poi avrebbe raccontato degli interrogatori, delle accuse che gli venivano rivolte senza avere la possibilità di replicare, solo, senza un avvocato. Aveva deciso di far soltanto cenno alle torture, di non raccontare tutto nei dettagli, perché era sicuro che non ce l'avrebbe fatta, gli faceva ancora troppo male ricordare, e poi gli avevano assicurato che i membri della commissione avevano ricevuto i referti medici sulle sue condizioni di salute.

Uscito da lì aveva avuto la sensazione che avessero già deciso prima che lui entrasse in quella stanza.

Non ha potuto dire nulla di tutto quello che aveva ripetuto tante volte pensando al momento in cui si sarebbe trovato davanti alla commissione.

Nei mesi trascorsi come richiedente asilo non dormiva più all'aperto, aveva trovato un posto-letto in alcuni centri d'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati della capitale: prima al Centro Astalli, poi alla Caritas e infine in un centro Acisel per nove mesi.

Ma anche al lusso di un centro d'accoglienza dovette rinunciare ben presto: appena gli venne notificato il risultato del suo esame in commissione.

“Diniego”, la richiesta d'asilo non è stata accolta.

Accanto all'esito negativo dell'esame, l'invito a lasciare il paese entro quindici giorni.

Questo c'era scritto sul foglio che gli era stato spedito. Per sicurezza lo portò al centro d'ascolto per farlo leggere a qualcuno che gli confermasse che aveva capito bene quello che c'era scritto.

A quel punto dove andare?

Nel suo paese certo non poteva tornare, lo stavano ancora cercando. Era scappato dal carcere, grazie alla somma che il padre aveva pagato per corrompere una guardia.

L'aveva detto alla commissione che in Guinea voleva dire rischiare la vita e mettere in pericolo quella dei propri familiari e amici. L'ipotesi del rimpatrio insomma era da scartare: significava morte certa.

Non sapendo cosa fare, chiese consiglio ancora una volta all'operatore legale che lo aveva seguito.

In quell'occasione per la prima volta gli si prospettava la possibilità di presentare ricorso contro il diniego della sua domanda di asilo al Tribunale civile di Roma.

All'inizio non capiva bene che cosa volesse dire presentare ricorso: Cosa si poteva ottenere? Come doveva fare per farlo? Avrebbe potuto finalmente lavorare con un contratto? Avrebbe potuto trovare un posto dove vivere?

L'avvocato che gli venne presentato e che lo avrebbe assistito gratuitamente gli spiegò tutto e si rese conto che ancora non era finita.

C'era da aspettare e non si poteva sapere neanche con esattezza quanto tempo.

E ancora peggio non si poteva neanche prevedere se alla fine di tutto avrebbe ottenuto finalmente protezione dallo Stato italiano.

Si decise a presentare ricorso, convinto che la sua storia rientrasse nei casi previsti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello Status di Rifugiato.

Da lì iniziava l'ennesima attesa, inaspettatamente lunga e che dura ancora oggi a distanza di due anni.

Due anni trascorsi cercando di sopravvivere alla giornata, di stare lontano dai guai; vivendo in alloggi di fortuna, case occupate, capannoni abbandonati, ma poi tanto prima o poi arriva la polizia e manda via tutti.

E oggi ancora aspetta una sentenza, che non si sa quando verrà pronunciata. Spera come tanti altri in una sanatoria, in una

regolarizzazione, si sta informando su una circolare del Ministero degli Interni riguardo alla possibilità di avere un permesso per motivi umanitari rinunciando al ricorso in tribunale contro il diniego.

L'idea non gli piace: gli hanno spiegato che dovrebbe in qualche modo affermare che la sua storia non è una storia di persecuzione personale e non servirà a dimostrare che nel suo paese la gente soffre e muore perché i diritti umani fondamentali non vengono rispettati.

Dall'altra parte pensa che così non ce la fa più ad andare avanti, ormai non può più vivere nell'ombra.

Il suo desiderio è di poter lavorare regolarmente, con un contratto che gli permetta di prendere una stanza in affitto. Magari un giorno riuscire a prendere la patente e comprare un'auto usata.

Caso studio 7

L'intervistato è un uomo di 31 anni, proveniente dal Kurdistan iracheno, di nazionalità irachena, di etnia curda e di religione musulmana. La sua lingua madre è il sorani. È celibe e ha un livello di istruzione superiore. È entrato in Italia nell'ottobre 2000, e attualmente è un diniegato ricorrente.

L'avevo visto l'ultima volta circa due mesi fa: era seduto davanti al computer, impegnato in una ricerca su internet. *“Ma cosa fai sul sito della KLM?”* gli chiesi. E lui: *“Cerco un volo per tornare e casa”*. Un lungo silenzio: tutti e due sapevamo dell'inutilità di quella ricerca che tanto lo impegnava: era il frutto del dolore del non poter tornare dalla propria famiglia, tra gli affetti, nel paese che l'ha perseguitato, ma che gli manca più di ogni altra cosa.

Nel Kurdistan iracheno faceva il poliziotto.

Tante volte aveva partecipato ad azioni pericolose, tante volte aveva rischiato la vita.

Un giorno ci fu un tentato omicidio presso un parrucchiere situato in una zona aristocratica della sua città, Suleymania. Insieme ad altri colleghi era accorso sul luogo per le indagini: cosa era successo? C'erano dei testimoni? Chi erano i colpevoli?

Dopo essere tornati sul luogo varie volte, per accertare le prove e cercare nuovi testimoni, finalmente la squadra era riuscita a scoprire gli autori del crimine: un gruppo di quattro criminali *“da quattro soldi”*, tutto sembrava tranquillamente alla portata della polizia.

Le cose cominciarono ad andare male un giorno di settembre. Tornato a casa dopo un normale giorno di lavoro, trovò i componenti della famiglia in preda al panico: le sorelle in lacrime, il padre preoccupato, la madre immobilizzata dal terrore. *“Sono venuti a cercarti. Vogliono ucciderti, fartela pagare. Ma cosa hai combinato? Ti sei messo in mezzo a giri della malavita?”*.

Spiegò ai genitori che l'unica colpa che poteva avere era quella di aver fatto il proprio dovere, di aver trovato i responsabili di un crimine.

Passarono dei giorni difficili, notti insonni, silenzi assordanti fatti di terrore.

Quando riferì ai colleghi l'accaduto, la polizia gli disse che non si poteva fare nulla: non potevano dargli la scorta.

Cercava di non pensarci, ma la sua mente correva sempre lì: e se fossero tornati a casa? Se avessero fatto qualcosa di male ai familiari?

La situazione peggiorò pochi giorni dopo: tornando a casa, trovò la stessa situazione che si era verificata la prima volta che erano venuti a cercarlo.

E non era finita lì: tornarono a casa per una terza volta, non trovandolo nuovamente.

La sera stessa la frase del padre: *“Devi scappare: qui ti uccideranno”*.

Nel giro di pochi giorni comprese che ciò che il padre aveva detto era l'unica cosa da fare: *“Non tanto per me, quanto per salvaguardare la vita dei miei cari. Sai, siamo nove fratelli. Con i miei genitori in tutto siamo 11: una squadra di calcio!”*. Sorride affettuosamente, poi torna subito serio. La memoria corre indietro nel tempo e lontano nello spazio: torna a Suleymania, la sua città.

Era una notte fredda, di un inverno molto rigido, quello del 2000. *“Ho preso uno zaino in cui ho messo poche cose che credevo mi sarebbero servite durante il viaggio”*.

Dalla capitale ha iniziato il suo viaggio verso l'Iran.

Fino al confine si è spostato in vari modi: autobus, pullman, autostop. Tutto questo con una grande paura. Un curdo è comunque perseguitato in Iraq, a prescindere da ciò che ha fatto o non ha fatto: lui era un perseguitato tra i perseguitati.

Attraversare le montagne, le famose montagne del Kurdistan, non è una passeggiata: i sentieri sono difficili, i pericoli numerosi. Nelle montagne si nascondono anche i *peshmerga*, combattenti per la libertà del Kurdistan. Non li ha mai incontrati

durante il percorso: loro stanno nascosti tra le montagne, simbolo della loro lotta, lui camminava di notte per non farsi vedere. Ha incontrato però altri due ragazzi, in fuga anche loro verso il confine con l'Iran: in fuga da una dittatura.

Hanno attraversato la frontiera sempre di notte, è stato uno dei momenti più terrificanti del viaggio: il confine è controllato dalla polizia e in diversi punti ci sono dei fari enormi che illuminano tutto intorno, per scoprire eventuali "fuggitivi". Una volta che il faro ne illumina uno, le guardie sparano. Non importa chi sia e perché fugga: l'importante è ucciderlo.

"Appena i fari illuminavano un punto, noi scappavamo nelle zone buie. Lì ci appostavamo per poi ripartire in un altro punto non illuminato".

Una volta superato il confine, i pericoli non erano certo finiti: in Iran e nei paesi circostanti i controlli da parte della polizia sono all'ordine del giorno: *"Ti possono fermare per la strada, chiederti un documento e, se vedono che sei iracheno, portarti direttamente dalla polizia di stato del tuo paese. Questo vuol dire, nella maggior parte dei casi, andare incontro alla morte".*

È poi riuscito ad attraversare l'Iran e arrivare in Turchia. *"Ci siamo subito diretti ad Istanbul, dove in mano ai trafficanti, si organizza un improbabile viaggio verso l'Europa. Il Tir era enorme e trasportava delle merci. Ero stipato in mezzo a degli scatoloni. Non sapevo cosa contenessero, ma a volte, per estraniarmi dalla situazione disumana in cui mi trovavo, mi mettevo ad immaginare quale potesse essere il contenuto di quelle scatole che, come me, stavano attraversando un continente e, come me, non sapevano dove sarebbero arrivate. Ma forse, diversamente da loro, io non sapevo neanche se sarei arrivato.*

Dopo due giorni di viaggio intuì che il pullman era salito su una nave. Non ero mai stato su una nave, mi sarebbe sempre piaciuto: l'odore del mare, le onde, guardare l'orizzonte... questa era la prima volta, ma non mi fu possibile vedere niente di tutto questo: solo il grigio cartone delle scatole".

Quando arrivò sulla terra ferma, sempre dentro il Tir, non sapeva in quale paese fosse. Tuttora, non ha idea di quale sia il porto in cui ha attraccato la nave su cui aveva viaggiato: *“Sicuramente ero verso il nord Italia, ma assolutamente non so dirti dove”*.

Dal luogo in cui è stato scaricato è arrivato ad una stazione ferroviaria e ha preso un treno per Roma. Dopo aver dormito qualche giorno all’aperto ha scelto di raggiungere la Svezia: *“Da quando sono scappato avevo deciso di andare lì, ma poi il Tir mi ha lasciato in Italia e mi sono dovuto arrangiare. In Svezia c’è mio zio, che è un rifugiato riconosciuto: ero felice di poter trovare qualcuno della mia famiglia”*.

Così ha preso un treno diretto verso il Nord Europa. Al confine con la Francia, la polizia di frontiera ha effettuato il rilevamento delle impronte digitali. In quel momento, ciò non sembrava avere grande importanza.

Ha continuato così il viaggio attraverso la Francia, l’Olanda e, in fine, la Svezia. All’arrivo ha dichiarato di voler chiedere asilo ed è stato mandato in un centro d’accoglienza: *“era aperto, come una grande casa. Non so se tra i ragazzi ci fossero altri curdi: ci sono rimasto solo due giorni, poi sono stato mandato da mio zio”*.

Per essere ospitato a casa dello zio, quest’ultimo ha ricevuto una cifra corrispondente a 50 euro al mese. Lui, invece, ogni mese ne riceveva circa 250 per le spese personali.

In più il governo svedese metteva a disposizione delle scuole di lingua e dei corsi di formazione professionale.

Tutto è sembrato tranquillo fino al mese di aprile, quando ha ricevuto una lettera. *“Mi dicevano che ero passato in Italia prima che in Svezia, per questo dovevo tornare lì per il riconoscimento della status di rifugiato”*.

L’idea di lasciare tutto quello che stava costruendo in Svezia gli faceva male: aveva impiegato tanto tempo per ambientarsi, in un paese così profondamente diverso dal Kurdistan, e adesso tutti quegli sforzi venivano buttati via.

Anche il pensiero di lasciare lo zio, ultimo collegamento con gli affetti troppo lontani, era molto doloroso.

A ottobre, comunque, è dovuto tornare in Italia, arrivato con l'aereo a Fiumicino.

Dopo un anno è stato chiamato per l'audizione con la commissione. Nel frattempo ha trovato sostegno al Centro Astalli, percorrendo la strada di molti altri richiedenti asilo a Roma: la mensa, il centro di ascolto, il dormitorio.

“C'era un solo un commissario e l'interprete, durante l'audizione. Appena mi sono seduto, il commissario mi ha detto che avevo sbagliato giorno: non avevo l'intervista. Gli ho fatto vedere il foglio che mi avevano mandato a casa, con la data, dicendo che quello che mi era stata comunicata era proprio la data di quel giorno. Ma lui non mi credeva. Si era indispettito ed era molto aggressivo. Non mi ha fatto parlare”.

Dieci minuti sono bastati per decidere che non aveva i requisiti per il riconoscimento dello status.

In dieci minuti una sola persona ha emesso una sentenza di diniego.

Adesso ha avviato un ricorso giurisdizionale, nella speranza di ottenere giustizia.

Caso studio 8

L'intervistata è una donna di 26 anni, proveniente dalla Nigeria, di nazionalità nigeriana e di religione cattolica. La sua lingua madre è l'inglese. La donna è nubile e ha un diploma di scuola media. È entrata in Italia nell'aprile 2004, e attualmente è una diniegata ricorrente.

Conosco K. da qualche mese, lavora in un negozio di parrucchiere per straniere.

La sua occupazione è quella di acconciare i capelli a piccole trecce: per ogni cliente si impiegano dalle 5 alle 7 ore.

Il tempo si dimezza se si lavora in due contemporaneamente, ma in questo modo si dimezzerebbe anche la paga, variabile, in media 300 € al mese.

Con questo denaro K. riesce a malapena a pagare l'affitto in una casa con altre due ragazze del suo paese; per il resto si fa aiutare dagli amici, situazione che la mortifica giorno dopo giorno.

La soluzione sarebbe quella di cambiare lavoro, ma senza il permesso di soggiorno, ormai, nessuno è disposto a far lavorare uno straniero per un periodo superiore a due mesi. Con il documento, mi dice K., si può sperare di lavorare in nero o, con un po' di fortuna, di avere un contratto, ma senza documento non ci sono speranze: per un mese si possono raccontare delle scuse (come un rinnovo imminente), ma dopo un po' non si può più mentire e si deve andar via.

K mi racconta, del resto, che anche quell'anno in cui era in regola, aveva dovuto lavorare in nero, ad Udine, in una fabbrica in cui si produce il prosciutto cotto, ricevendo una paga di 500 euro al mese.

Mentre beviamo un succo di frutta si confida un po'. Mi dice che ama l'Italia, le persone che ha incontrato e che le sono diventate amiche, si fida degli operatori delle associazioni che la stanno aiutando (e questo le dà tanta fiducia), ma si rattrista perché tante altre ragazze straniere che si trovano nelle sue stesse condizioni, legali ed economiche, e non hanno il suo carattere forte e i suoi

principi ben saldi, decidono di vendere il proprio corpo. Altre cercano di andare in un altro paese europeo, ma finiscono sempre per la strada o vengono rinviate in Italia, quindi sprecono tempo e soldi.

K., che non ha scelto nessuna di queste alternative, lotta ogni giorno con i problemi economici e con la sensazione di essere rifiutata da un paese che, almeno inizialmente, aveva deciso di proteggerla.

Qui in Italia, infatti, per più di un anno, K. è stata titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

È arrivata nel nostro paese nell'aprile del 2004, ha chiesto asilo presso la Questura di Roma a giugno 2004 ed ha aspettato quasi un anno per essere intervistata dalla Commissione (il 31/5/05).

Fortunatamente, già prima di partire dalla Nigeria, il pastore della Chiesa di cui faceva parte le aveva dato un indirizzo a cui rivolgersi, una chiesa di Roma. Quindi, K. Non ha mai avuto problemi di ricerca dell'alloggio: i primi tempi è stata ospitata in un centro religioso e poi, quando ha iniziato a lavorare, anche se a stento e con aiuti economici dei conoscenti, è riuscita sempre a pagare una stanza in affitto.

Nel frattempo, tramite una ragazza nigeriana che ha conosciuto a Roma, è entrata in contatto con il Consiglio italiano dei rifugiati (CIR), che l'ha aiutata dal punto di vista legale durante la richiesta di asilo, durante l'attesa del colloquio in Commissione e in seguito al rifiuto della Commissione di rinnovare il suo permesso di soggiorno.

Dopo un mese dall'audizione in Commissione, si è presentata in Questura per conoscere l'esito dell'intervista ed ha scoperto che le era stata concessa la protezione umanitaria.

Dopo qualche mese è andata ad Udine per lavorare in una fabbrica ed è ritornata a Roma, a giugno 2006, per rinnovare il permesso di soggiorno.

In Questura le hanno rilasciato il cedolino e le avevano dato un appuntamento: puntualmente, ogni due mesi, K. si recava

all'appuntamento e questo veniva posticipato (ha ricevuto in totale 3 appuntamenti).

Nel frattempo, tramite il CIR, ha trovato lavoro all'IPERCOP a Roma, un alimentari presso il quale è stata assunta anche se non aveva il permesso di soggiorno ma il cedolino. Quest'esperienza, però, è durata solo tre mesi, dall'inizio di dicembre 2006 a febbraio 2007.

In quest'ultimo mese, infatti, le è stato notificato in Questura che la Commissione non era favorevole al rinnovo del suo permesso di soggiorno.

K. sapeva che il permesso per motivi umanitari di cui era titolare necessitava del consenso della Commissione per essere rinnovato di anno in anno, ma non si sarebbe mai aspettata che dopo poco più di un anno quest'ultima ritenesse che *“visto il tempo trascorso dagli avvenimenti e la lontananza dell'interessata dal suo paese che si è avuta nel frattempo, non sussistono più nei confronti dell'interessata le condizioni per la protezione umanitaria”*.

K., però, crede che per lei sarebbe ancora pericoloso tornare in Nigeria e poi, confessa sinceramente, le piace tantissimo vivere in Italia e a Roma in particolare: non vorrebbe mai ritornare nel proprio paese d'origine se non per vedere la propria famiglia.

Prima di fuggire viveva a Benin City insieme al padre e a i suoi due fratelli, la madre li ha lasciati quando K. era ancora piccola.

Siccome uno dei suoi fratelli soffriva di una grave malattia cardiaca e la famiglia di K. era molto povera, il padre, suo malgrado, è stato costretto a firmare un accordo con un *muslim* molto potente della zona.

Quest'ultimo avrebbe prestato al padre di K. la somma necessaria per curare il bambino e, se il denaro non gli fosse stato restituito entro un certo tempo, avrebbe avuto il diritto di sposare K., che era l'unica donna di casa.

Angosciato da questo debito e dalle conseguenze della mancata restituzione della somma, il padre di K. ha avuto un infarto ed è

morto (gennaio 2004), lasciando la figlia esposta alle mire dell'anziano *muslim*, il quale reclamava il diritto di sposarla.

K. ha energicamente rifiutato ed è stata oggetto di forti pressioni e perfino di un tentativo di rapimento organizzato dall'uomo e dai suoi amici.

K. non ha mai visto l'accordo stipulato tra il padre e l'anziano *muslim* (che aveva sessantadue anni), non sa neppure se ha validità legale ma, dopo il tentativo di rapimento, ha iniziato a sentirsi in pericolo.

Pensa che, se la sua famiglia fosse stata musulmana, per rispetto l'uomo non avrebbe mai stipulato quel tipo di accordo con suo padre, o almeno non si sarebbe comportato in quel modo barbaro dopo la sua morte. Invece K. è cristiana, e l'uomo non ha avuto pietà.

Allora K. si è rifugiata presso il pastore della sua chiesa a Benin City, il quale le ha consigliato di fuggire, le ha procurato il passaporto (originale), le ha dato del denaro raccolto tra i fedeli e l'ha accompagnata a Cotonou, una città in Benin, al confine con la Nigeria.

Da qui, a febbraio 2004, K. si è imbarcata su una nave ed è scesa due mesi dopo a Napoli.

Un uomo le ha pagato il viaggio fino a Roma, dove ha incontrato un pastore protestante che l'ha ospitata presso la Christ Apostolic Church di via Casilina.

Dopo aver scoperto che ormai questi episodi da lei vissuti erano considerati dalla Commissione così lontani nel tempo e nello spazio che non avrebbe avuto difficoltà a rientrare nel suo paese, K. si è rivolta al CIR che l'aveva assistita durante la richiesta d'asilo e l'aveva preparata al colloquio in commissione.

Il suo legale di fiducia ha chiesto alla Commissione di riesaminare il caso ma ha ricevuto in merito una risposta negativa.

Il 31/05/07, infatti, la Commissione ha comunicato che non avrebbe ripreso in considerazione la vicenda di K.

Nel frattempo, però, l'8 maggio 2007, è stata inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la richiesta di gratuito patrocinio per fare ricorso sia contro la decisione della Commissione di non rinnovare il permesso di soggiorno, sia contro l'invito a lasciare l'Italia.

Purtroppo, però, i tempi erano molto stretti.

A fine maggio sarebbe scaduto il termine per presentare il ricorso. Allora, per accelerare i tempi, il legale del CIR che seguiva K., d'accordo con lei, ha parlato della sua situazione con un operatore legale della CARITAS che si è occupato del ricorso. Adesso K. sta aspettando che arrivi la data dell'udienza in Tribunale.

Caso studio 9

L'intervistato è un uomo di 26 anni, proveniente dalla Somalia, di nazionalità somala e religione cattolica. È celibe e ha un livello di istruzione elementare. È entrato in Italia una prima volta nell'agosto 2000 e una seconda nel settembre 2007: attualmente è un diniegato.

Era arrivato al centro presto, alle 8.30 già in fila per poter avere l'autorizzazione al pranzo. Aveva riempito con un po' di difficoltà il modulo ed ora attendeva il suo turno.

Aveva sonno, l'aver passato la notte nei pressi della stazione non era stata una buona idea, non era riuscito a riposare neppure un momento, la paura che potessero derubarlo di quel poco che aveva con sé lo aveva costretto ad essere sempre allerta. Alcuni connazionali lo avevano informato su dove avrebbe potuto avere un pasto caldo ma nulla gli avevano detto in merito a quei fogli che il giorno prima gli avevano dato in questura.

Venne chiamato da un'operatrice che lo fece sedere e che gli pose alcune domande: da quanto tempo era in Italia? Dove alloggiava? Lavorava?

Cercò di rispondere a tutte le domande, voleva sbrigarsi per aver il tempo di raggiungere la mensa e mangiare, finalmente.

In ultimo gli venne chiesto *“Eri mai venuto in Italia prima?”*

“Sì, nel 2003 sono fuggito dal mio paese, la Somalia, per mettermi in salvo dalla guerra.” Credeva di aver soddisfatto la curiosità di quella ragazza ed invece gli venne chiesto di continuare, di raccontare la sua storia.

“Nel mio paese ero un bambino solo, i miei genitori forse erano morti o comunque non mi hanno voluto tenere visto che dopo la mia nascita sono rimasto alcuni anni in un ospedale. Quando avevo sei anni sono stato accolto in una missione cristiana, dove ho conosciuto Padre Fabrizio, che per me è stato come il padre che non ho mai avuto.”

C'erano altri bambini e ragazzi insieme a me e vivevamo tutti nella stessa struttura. Fabrizio ci ha insegnato a leggere e a scrivere, e la nostra vita era serena.

Intorno al 1993-1994 la guerra ha iniziato a stravolgere tutti i nostri equilibri. Padre Fabrizio ci diceva di stare attenti, di non girare mai da soli perché i combattenti potevano rapirci e portarci via.

Nel 1995, durante uno scontro fra gruppi nemici nella mia zona, siamo stati attaccati. Sapevamo che in caso di pericolo saremmo dovuti scappare, correre lontano senza voltarci indietro. Tentai di fuggire ma i miliziani colpirono con una raffica alla schiena un bambino che stava fuggendo con me, mi fermai. Vidi uccidere padre Fabrizio e molti altri uomini e bambini della missione.

Per me e per gli altri sopravvissuti a quell'attacco non c'era scampo, già sapevamo che saremmo diventati loro schiavi.

Sotto minaccia di morte ci facevano fare tutti i lavori più pesanti. Non venivamo addestrati alla guerra, non ci insegnavano a sparare, ma ci utilizzavano per preparare i loro pasti, lavare i loro vestiti e costruire e smantellare i loro campi. Non avevamo alcun diritto né tanto meno ci consideravano realmente esseri umani: se qualcuno si lamentava o tentava di fuggire, veniva ucciso e rimpiazzato da qualche altro bambino rapito in qualche altro villaggio. Venivamo utilizzati per scovare le mine disseminate nel terreno. Gruppetti di bambini venivano mandati avanti e loro dietro seguivano i nostri passi, se la mina esplodeva eravamo noi a morire e loro cambiavano semplicemente strada.

Venivamo picchiati per motivi anche futili, una volta fumai una delle sigarette trovate nella tasca dei pantaloni di uno di loro. Pensavo che non se ne sarebbe accorto ed invece decise che avrebbe dovuto tagliarmi la mano destra così che non avrei più ripetuto quel gesto. Tentai di fuggire, mi divincolai con tutte le forze ma il rito ebbe inizio.

Poco prima dell'amputazione della mano arrivò il capo, tutto cessò in un attimo: riteneva che con una mano in meno avrei lavorato meno, quindi non conveniva.

Venni picchiato con forza per impedire che potesse nuovamente venirmi la tentazione di rubare.

La mia vita era scandita da questi avvenimenti, ma alle volte riuscivo a stringere dei rapporti di amicizia che mi permettevano di andare avanti, di condividere il mio dolore con qualcuno.

Se per noi era dura, per le bambine era ancora peggio: una volta cresciute, un bel giorno, dopo essere state chiamate negli alloggi dei miliziani, sparivano. Fu così per la mia prima fidanzata e purtroppo fu così per l'ultima.

Ci incontravamo spesso quando andavamo a prendere l'acqua per il campo, parlavamo, alle volte ridevamo. Iniziammo a volerci bene e tutto sembrava più sopportabile, finché un giorno venne chiamata nell'alloggio del capo. Non la vidi più per qualche giorno.

Iniziai a chiedere di lei, nessuno mi rispondeva finché il capo in persona ammise di averla voluta per sé e successivamente di averla uccisa. Da quel momento i miei ricordi sono un po' confusi, ricordo di avere combattuto, di aver tirato pugni e calci, ricordo i loro volti, le loro risate. Mi deridevano, non mi uccisero subito perché il mio dolore li divertiva. Quando iniziai a picchiare con forza uno di loro smisero di ridere, mi colpirono con il calcio del fucile e dissero che avrebbero ammazzato anche me. In quel momento all'improvviso vennero attaccati da un altro gruppo ribelle e allora io ne approfittai e cominciai a correre, forte, senza voltarmi indietro.

Arrivai alla Croce Rossa dove mi medicarono, avevo un grosso taglio dietro la testa e molte altre ferite sul corpo, ma ero vivo. Non sapevo dove andare, ero terrorizzato all'idea di venir ritrovato. Alcuni fra medici e il personale della Croce Rossa mi consigliarono di fuggire e così feci, lasciando la Somalia per sempre”.

Alla fine del racconto si accorse che stava piangendo, era tanto tempo che non ripensava a tutto quello che gli era successo. Volle fidarsi ancora una volta di qualcuno e mostrò a quella ragazza i fogli della questura.

La ragazza lesse i documenti, si aggiustò gli occhiali sul naso e gli chiese di andare avanti nel suo racconto di dirle come era arrivato in Italia e se aveva chiesto asilo una volta qui.

Tornò indietro negli anni ancora una volta: ricordò il viaggio incredibile che aveva compiuto per arrivare a Lampedusa. Da lì lo avevano subito trasferito a Crotone dove aveva formalizzato la sua richiesta di asilo.

Poi un giorno, era stato messo su di un treno per Roma, senza spiegazioni né indicazioni riguardo la sua permanenza nella capitale.

Arrivò a Roma, preoccupato e disorientato. Cercò aiuto nel primo posto di polizia che incontrò ma gli venne detto di andare via. Era solo, senza un posto dove stare, senza cibo né amici.

Riuscì a contattare degli amici che erano fuggiti in Olanda e lì erano stati riconosciuti rifugiati, decise di raggiungerli. Nel 2003 aveva raggiunto l'Italia e solo un anno dopo si trovava in viaggio per l'Olanda.

Cercò di avere il riconoscimento dello status anche lì, ma dopo due anni gli venne detto che sarebbe dovuto tornare in Italia, era quello il Paese che doveva occuparsi della sua richiesta di asilo.

Venne messo su un aereo per Roma, ancora una volta senza sapere cosa l'attendeva.

Al suo rientro in Italia, all'aeroporto di Fiumicino, non ebbe neppure il tempo di chiedere spiegazioni che gli vennero consegnati dei fogli, gli stessi i fogli che stava mostrando all'operatrice del centro e che ora giacevano sparsi sul tavolo.

A quel punto la sua interlocutrice iniziò a spiegargli la sua situazione.

A Crotone, dopo aver chiesto asilo, doveva attendere la convocazione per l'esame della sua richiesta d'asilo di fronte a quella che, nel 2003 era la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che si trovava a Roma, unica Commissione presente sul territorio nazionale.

L'invio a Roma quindi era stato fatto per permettergli di essere ascoltato dalla Commissione ma a causa delle difficoltà di

comunicazione e dell'assenza di un interprete lui non lo aveva capito.

Così mentre girovagava solo in una città che non conosceva, la Commissione decideva sulla sua richiesta di asilo in sua assenza. Proprio questo era accaduto, pur non essendo presente e senza rendere alcuna dichiarazione, la Commissione aveva deciso sulla sua istanza, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato. Così a Fiumicino, una volta tornato dall'Olanda, gli avevano notificato quel provvedimento con relativa espulsione dal territorio.

A quel punto l'operatrice, vedendolo molto scosso, decise di spiegargli che qualora avesse voluto, l'avvocato che lavorava in quel centro avrebbe potuto cercare di aiutarlo chiedendo per lui una nuova audizione in Commissione.

Rimase per alcuni secondi senza parole, ricominciò a piangere, sommessamente, non riusciva a credere a quello che gli era stato appena detto. Avrebbe avuto la possibilità di spiegare tutto quello che era successo in Somalia, avrebbe potuto spiegare perché era stato costretto a lasciare la sua terra, dopo quattro anni, finalmente, avrebbe raccontato la sua storia.

Disse di sì, aspettò che gli venisse fissato un appuntamento con l'avvocato di lì a pochi giorni. Era ancora in tempo per mangiare un pasto caldo, in fondo quel giorno si era recato al Centro solo per quello.

Caso studio 10

L'intervistato è un uomo di 28 anni, proveniente dal Togo, di nazionalità togolese, etnia ewe e religione cattolica. La sua lingua madre è il mina. È celibe e ha un diploma di scuola superiore. È entrato in Italia nel gennaio 2000 e attualmente è un diniegato ricorrente.

Quando ha ricevuto la telefonata dell'avvocato che lo informava della risposta negativa della Commissione alla sua richiesta di asilo, K. si trovava a Villa Borghese, ha continuato a camminare, ma all'improvviso ha capito che la vita che aveva condotto in Italia fino a quel momento sarebbe cambiata.

È stato assalito dalla stessa sensazione di instabilità e incertezza che aveva provato mentre scappava dal suo Paese, il Togo, e mentre non riusciva a trovare sostegno in un Paese straniero, l'Italia.

Aveva presentato la richiesta di asilo 2 giorni dopo il suo arrivo in Italia, all'inizio del 2005.

Sono stati i suoi amici a spiegargli il percorso che doveva seguire: il Centro Astalli per chiedere la domiciliazione, le fotografie, una breve descrizione, in francese, delle ragioni per cui era fuggito dal proprio Paese.

Ed ecco i vari appuntamenti.

Il primo, dopo un paio di settimane, per le impronte digitali, il secondo, dopo due mesi, per una breve intervista con una mediatrice dell'Africa occidentale che gli ha fatto qualche domanda sulla sua famiglia e la storia personale, riempiendo un foglio con domande già predisposte.

K. non ha parlato molto: da alcuni conoscenti incontrati a Roma aveva sentito dire che le risposte che avrebbe fornito sarebbero state comunicate alla Commissione, e che, meno avrebbe raccontato, meno sarebbe stato messo in difficoltà durante

l'intervista. Gli avevano detto, inoltre, che, se avesse riferito di aver già chiesto asilo in un altro Paese africano, lo avrebbero fatto ritornare in quel paese!

Dopo un paio di mesi, il primo permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido 3 mesi.

Secondo permesso, 6 mesi.

Terzo permesso, altri 6 mesi.

Nel frattempo molti amici, provenienti dal suo stesso Paese, hanno ottenuto l'asilo.

È risaputo che in Togo vige un regime dittatoriale, che non è assolutamente permesso manifestare dissenso al governo, che non sono garantiti e rispettati i diritti umani fondamentali.

Solo pronunciare ad alta voce il nome del Presidente può essere causa di arresto.

Quindi K. non aveva paura dell'intervista in Commissione, sapeva che i suoi membri erano a conoscenza della situazione politica del Togo, e che non gli avrebbero rifiutato la protezione che meritava, tenuto conto anche del proprio trascorso, della persecuzione personale, delle minacce e delle violenze che ha subito.

Ma quei permessi di tre e sei mesi proprio non lo facevano stare tranquillo, voleva provare finalmente quella sensazione di stabilità che gli mancava ormai da troppo tempo, voleva fare dei progetti, sentirsi parte del Paese che lo ospitava, sapere che il suo viaggio aveva trovato una meta definitiva.

L'impatto con le organizzazioni che avrebbero dovuto aiutarlo ad affrontare il colloquio in Commissione non è stato dei migliori: non si fidava di nessuno, non voleva raccontare e poi c'era talmente tanta gente a far la fila che si era convinto che sarebbe stato impossibile ricevere l'assistenza necessaria. Inoltre più e più volte era stato rassicurato da altri stranieri che come lui chiedevano asilo sul fatto che un togolese facilmente ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ne ha frequentate molte in città: per mangiare alla mensa, cercare un medico, un lavoro, un avvocato...

Fino a quando, dopo molte traversie e un diniego in commissione, decide di fidarsi di un operatrice del CIR a cui racconta la sua storia.

Alcuni familiari di K. sono stati uccisi dai militari, la sua casa data alle fiamme, è scappato in un altro Paese africano, ma ha dovuto combattere contro i militari che erano andati fino lì per catturarlo, sul suo corpo ci sono i ricordi di quei momenti. Ma la prigione no, non l'ha mai vista!
Racconta ancora con difficoltà di quella notte.

“Ormai ero tranquillo, ero riuscito a scappare dal Togo, lavoravo in un'impresa di costruzioni, avevo sostenuto il colloquio con i membri dell'UNHCR ed aspettavo che mi dessero il documento di rifugiato, mi stavo ricreando una vita.

Era notte, dormivo dopo una giornata di lavoro, mi sono svegliato di soprassalto perché ho sentito dei rumori che provenivano dall'esterno. Quando ho realizzato che erano militari togolesi non potevo crederci: mi sentivo al sicuro ma, evidentemente, mi ero sbagliato.

Ho capito che stavano cercando proprio me, conoscevano il mio nome e cognome. Dicevano che intendevano portarmi via. Sapevo benissimo che se fossero riusciti a catturarmi mi avrebbero prima messo in prigione e poi fatto sparire, come era successo ad alcuni dei miei familiari.

Abbiamo lottato, mi hanno ferito, cercavo di difendermi ma loro, a differenza di me, erano armati.

Allora ho approfittato del buio per scappare, mi sono nascosto in un luogo di cui solo io conoscevo l'esistenza e sono rimasto lì fino a quando non ho sentito il silenzio ed ho capito che se ne erano andati.

Quando in quell'Organizzazione mi hanno chiesto se ero mai stato maltrattato, ho pensato che un combattimento non si può definire tortura, ed ho risposto di no.

Se pensavo alla tortura, la associavo a interrogatori, a persone legate e picchiate, lussazioni, bruciatore ed altre violenze che so essere praticate per estorcere informazioni o intimidire qualcuno.

Ora capisco che anche ciò che ho vissuto io quella notte è stata una violenza, ancora oggi ne subisco le conseguenze a livello fisico e psicologico.

Probabilmente se avessi raccontato tutto questo, quel giorno, sarei stato aiutato.

Invece mi hanno risposto che avevano un progetto specifico per aiutare le vittime di tortura e, in base a quello che avevo riferito, non rientravo in quella tipologia di utente”.

La mattina dell'intervista in Commissione, all'inizio del 2007, dopo due anni dal suo arrivo in Italia, si sentiva molto agitato: la sua vita da quel momento in poi dipendeva dall'esito di quel colloquio.

Ormai era passato molto tempo dal suo ingresso in Italia ed era perfettamente in grado di sostenere l'intervista in italiano, senza avvalersi dell'aiuto dell'interprete.

La padronanza della lingua italiana, il fatto di aver frequentato un corso ed ottenuto una qualifica professionale, di aver trovato lavoro, erano elementi che indicavano quanto K. si fosse integrato nel Paese in cui aveva chiesto protezione.

Parlava di questo con l'interprete, mentre i membri della Commissione si preparavano all'intervista, e gli ultimi cellulari venivano spenti.

L'intervista, che K. aveva più volte immaginato, preparato in mente, temuto e aspettato per mesi e mesi, è durata quasi una decina di minuti. Dieci minuti per dire il nome, la data e il luogo di nascita, i nomi dei componenti della sua famiglia, per spiegare le ragioni che lo hanno portato in Italia.

Con la paura di parlare troppo, perché gli amici avevano detto che lo avrebbero messo in difficoltà; con la paura di dire troppo poco, perché altrimenti la Commissione non avrebbe avuto gli elementi sufficienti per prendere una decisione.

“Mentre uscivo dal palazzo in cui si trova la Commissione ed andavo verso casa, ripensavo a tutto quello che avrei potuto raccontare, a quei momenti che ora sono lontani, non solo nel tempo, ma che non potrò mai dimenticare e che fanno parte di me.

Ripensavo alle manifestazioni contro il governo, a cui ho preso parte, in un Paese in cui ti arrestano solo se pronunci il nome del Presidente ad alta voce, alle riunioni del partito di opposizione a casa mia, a quella sera in cui sono tornato a casa e non c'era più nessuno, le fiamme che bruciavano tutto quello che avevamo, quella sera in cui ho dovuto decidere di abbandonare tutto e fuggire.

Ricordavo perfettamente il viaggio a piedi verso un altro Paese africano in cui avrei cercato protezione, la vita nel campo per rifugiati, i militari che mi hanno cercato perfino in quel Paese.

Ho avuto la sensazione di non essere stato ascoltato abbastanza, ho iniziato ad avere paura per il mio futuro in Italia”.

In quel periodo K. lavorava in un'altra città, aveva un contratto regolare, una stanza in affitto e la speranza di continuare ad avere tutto questo.

Trascorso un mese dall'intervista in Commissione non aveva ancora ricevuto una risposta, così ancora il mese successivo.

Dopo tre mesi l'avvocato che lo seguiva ha telefonato in Commissione ed è stato informato della decisione di non concedere a K. lo status di rifugiato.

La risposta era negativa, K. non avrebbe potuto godere neppure della protezione umanitaria.

Niente più permesso di soggiorno, lavoro, soldi per pagare l'affitto, possibilità di iscriversi all'università.

Quando è tornato a Roma per gestire meglio la situazione che si era venuta a creare, fortunatamente ha goduto dell'ospitalità degli amici.

L'avvocato gli ha prospettato la possibilità di fare ricorso. Per qualche tempo, però, non si è saputo nulla.

Ma il tempo passava e le speranze diminuivano.

Tramite amici, ha conosciuto un altro avvocato che gli dava più fiducia e insieme hanno deciso di non andare avanti con il ricorso, ma di chiedere un riesame.

Nell'attesa della risposta, K. ha trovato un lavoro, ovviamente in nero, e quando si sposta da un luogo a un altro porta sempre con sé i documenti che attestano la richiesta di riesame. Sa bene che non sono l'equivalente di un permesso di soggiorno, ma oggi è l'unico pezzo di carta a cui aggrapparsi per non cadere nella disperazione.

Allegati

Metodologia di indagine

Alcune note metodologiche

Lo schema teorico seguito per impostare una ricerca intervento è stato identico a quello della ricerca sociale con un'attenzione particolare, come sottolineato in precedenza, alle strategie di utilizzo dei dati. Definito il tema della ricerca, queste sono state le fasi che sono state percorse:

1. costruzione delle ipotesi di indagine,
2. scelta del campo di indagine,
3. scelta e costruzione degli strumenti di raccolta delle informazioni,
4. organizzazione operativa dell'indagine,
5. raccolta dei dati,
6. trattamento dei dati,
7. analisi dei dati e formulazione di strategie di intervento.

Nelle ricerche di tipo tradizionale il tema è, solitamente, individuato da un committente che inoltra e delega la richiesta al gruppo di ricercatori. Nel caso di una ricerca-azione, e per gli operatori sociali che intendano utilizzare la ricerca come strumento di intervento si parla genericamente di una "autocommissione", nel senso che si autocommissionano la ricerca: sono stati loro stessi ad essersi impegnati attivamente nella ricerca sia nella fase di scelta del campo di indagine, sia in quella di costruzione degli strumenti di raccolta, sia, soprattutto, nella fase di raccolta delle informazioni.

I risultati della ricerca-intervento qui presentate sono il frutto di una rilevazione-monitoraggio condotta nei mesi da settembre a dicembre 2007 dagli operatori delle Organizzazioni coinvolte nella Rete, grazie al sostegno dei due Centri di Servizi del Lazio CESV e SPES.

Lo strumento di ricerca utilizzato è stato un questionario a risposte chiuse (che tuttavia in alcuni casi prevedeva la possibilità di fornire ulteriori indicazioni). Il questionario è strutturato in sette sezioni. La prima (sezione A), relativa alle informazioni generali sull'intervistato (paese di origine, sesso, età, stato civile, anni di studio in patria, status legale), è seguita da cinque sezioni che esaminano vari aspetti della vita del richiedente asilo diniegato nel nostro Paese, con particolare riguardo all'iter per il riconoscimento dello status di rifugiato. Più in dettaglio, la

sezione B affronta l'aspetto dell'arrivo in Italia e a Roma (data di arrivo, mezzo di trasporto utilizzato, primi contatti, le prime notti). La sezione C è dedicata alla presentazione della domanda d'asilo (data di presentazione, informazioni a riguardo, eventuale invio in un CID, procedura di valutazione della domanda, ecc.). La sezione D è invece incentrata sul rapporto con la Commissione giudicante (eventuali aiuti e/o assistenza ricevuti per preparare l'intervista, data dell'intervista, tempi di attesa, durata dell'intervista, presenza di un avvocato, eventuali difficoltà incontrate, sentenza, ecc.). La sezione E rileva informazioni relative all'accoglienza e all'integrazione, e in particolare all'impatto del diniego dello status di rifugiato sulla possibilità di usufruire di determinati servizi. Tale sezione è a sua volta suddivisa in quattro aree, la prima relativa all'accoglienza, e in particolare all'eventuale permanenza in centri di accoglienza; la seconda relativa alla formazione e al lavoro, la terza relativa all'assistenza materiale, la quarta relativa all'assistenza sanitaria. La sezione F, rivolta a coloro che hanno presentato ricorso, è invece incentrata sullo svolgimento della procedura relativa ad esso. L'ultima sezione (sezione G) contiene infine informazioni di natura tecnica (data dell'intervista, nome dell'intervistatore, eventuale presenza di un mediatore culturale, ecc.).

Le elaborazioni hanno riguardato un gruppo di 100 persone *diniagate*. Data la numerosità del gruppo è stato possibile, nelle pagine precedenti, descrivere le caratteristiche dei *diniagati* in termini percentuali; si consideri però nella lettura che non sempre le persone hanno risposto alle domande o alcune risposte non erano pertinenti, per cui in alcuni casi il totale delle risposte non coincide con il totale degli intervistati, ovvero 100 (per evidenziare questo si è riportato un sub Totale e il numero dei casi mancanti o non pertinenti).

Rispetto invece alle 10 storie di vita riportate, gli operatori hanno seguito una traccia comune per "intervistare" i *diniagati*. Come sarà possibile cogliere dalla lettura delle storie, nella realtà non si è trattato di una vera intervista, bensì di un colloquio, al termine del quale gli operatori hanno redatto per iscritto la ricostruzione di quanto la persona aveva detto loro.

In questo Rapporto Finale sono riportati fedelmente i testi elaborati dagli operatori. Alcuni passaggi dei racconti sono stati inseriti, a completamento della raccolta delle informazioni tramite questionario.

Di seguito, si riportano gli strumenti di indagine utilizzati.

Presenze Trasparenti
QUESTIONARIO DI INDAGINE

A) INFORMAZIONI GENERALI
A1) Paese di origine _____
A2) Stato civile _____
A3) anni di studio in patria _____
A4) status legale _____
A5) sesso _____
A6) età _____
B) ARRIVO IN ITALIA E A ROMA

B1) Quando sei arrivato in Italia?
Mese |_|_| Anno |_|_|_|_|

B2) Da quale frontiera sei entrato in Italia?
.....

B3) Con quale mezzo sei arrivato?

1. Aereo
2. Nave
3. Gommone
4. Treno
5. TIR
6. Automobile
7. Altro (specificare).....

B4) Ricordi con chi hai avuto i primi contatti all'arrivo?

1. Polizia/Carabinieri
2. Medici

3. Associazione di tutela
4. Amici/parenti
5. Stranieri conosciuti all'arrivo
6. Non so, non ricordo
7. Altro (specificare).....

B5) Dove hai dormito le prime notti?

1. In un centro di accoglienza
2. In un centro di trattenimento (CPT/CDI)
3. Presso amici/parenti/conoscenti
4. In strada (stazione, parco pubblico, ecc...)
5. Non so, non ricordo
6. Altro (specificare).....

Qualora la risposta al quesito B5 sia la n° 1

B6) Da quando hai fatto domanda di asilo, dopo quanto tempo hai avuto il posto nel centro?

Qualora la località di arrivo non sia in Lazio (cfr. quesito B2)

B7) Quando sei arrivato nel Lazio?

Mese |_|_| Anno |_|_|_|_|

B8) Ricordi con chi hai avuto i primi contatti a Roma?

1. Polizia/Carabinieri
2. Medici
3. Associazioni di tutela
4. Amici/parenti
5. Persone conosciute all'arrivo
6. Non so, non ricordo
7. Altro (specificare).....

C) DOMANDA D'ASILO

C1) Da quanto tempo eri in Italia quando hai saputo che potevi chiedere asilo?

1. Lo sapevo prima di arrivare

2. al momento dell'ingresso in Italia
3. Da meno di 1 settimana
4. Da più di 1 settimana ma meno di 1 mese
5. Da più di un mese ma meno di 3 mesi
6. Da oltre 3 mesi

C2) Chi ti ha detto che potevi chiedere asilo?

1. Polizia/Carabinieri
2. L'associazione operante nel CPT
3. Un'associazione al di fuori del CPT
4. Connazionali/altri richiedenti asilo
5. Un avvocato
6. Altri (specificare) _____

C3) Da quanto tempo eri in Italia quando hai presentato la richiesta d'asilo?

1. L'ho presentata al mio ingresso in Italia
2. Da meno di 1 settimana
3. Da meno di 1 mese
4. Da oltre 1 mese

C4) Da chi hai avuto informazioni sulla procedura di asilo (ad es. quali moduli compilare, diritti e doveri quali il fotosegnalamento o il fatto che puoi andare in un centro di accoglienza, ecc.)?

1. Polizia/Carabinieri
2. Dall'associazione operante nel CID
3. Da un'associazione al di fuori del CID
4. Da connazionali/altri richiedenti asilo
5. Da avvocati
6. Altro (specificare) _____

C5) In che lingua le hai avute?

1. Direttamente nella mia lingua madre
2. Nella mia lingua, grazie ad un interprete
3. In una lingua veicolare (ad es. inglese o francese)
4. In italiano

C6) In Questura ti hanno dato l'“opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato”?

1. Sì
2. No

C7) Con quale procedura è stata valutata la tua domanda d'asilo?

1. Nuova procedura semplificata
2. Nuova procedura ordinaria
3. Vecchia procedura
4. Non so

D) COMMISSIONE

D1) Chi ti ha aiutato a prepararti per l'intervista con la Commissione?

1. Nessuno
2. Un'associazione
3. Avvocati fuori da un'associazione
4. Connazionali/altri richiedenti asilo
5. Altro (specificare) _____

D2) Con quale Commissione hai svolto l'intervista?

1. Commissione centrale (vecchia procedura)
2. Commissione stralcio
3. Commissione di Gorizia
4. Commissione di Milano
5. Commissione di Foggia
6. Commissione di Siracusa
7. Commissione di Trapani
8. Commissione di Crotone
9. Commissione di Roma

D3) Quando hai avuto l'intervista?

Mese |_|_| Anno |_|_|_|_|

- D4) Quanto hai aspettato prima di essere convocato dalla Commissione?
1. Meno di 2 settimane
 2. Tra 2 settimane e un mese
 3. Tra 1 e 2 mesi
 4. Tra 2 e 6 mesi
 5. Tra 6 mesi e un anno
 6. Oltre un anno
- D5) Quanto tempo è durata l'intervista con la Commissione?
1. Da 0 a 15 minuti
 2. Da 15 a 30 minuti
 3. Da 30 a 60 minuti
 4. Oltre 60 minuti
- D6) In che lingua hai potuto comunicare?
1. Direttamente nella mia lingua madre
 2. Nella mia lingua, grazie ad un interprete
 3. In una lingua veicolare (es. inglese o francese)
 4. In italiano
- D7) Hai presentato documenti sulla tua storia d'asilo prima o durante l'intervista con la Commissione?
1. Sì
 2. No, non avevo documenti da presentare
 3. No, non me ne hanno dato la possibilità
 4. No, non sapevo che si potessero presentare
- D8) Dopo quanto tempo hai avuto la risposta?
1. Entro 3 giorni
 2. Tra 3 giorni e 1 settimana
 3. Più di una settimana ma meno di un mese
 4. Oltre un mese
- D9) Quanti erano i componenti della Commissione presenti?
1. Uno
 2. Due

3. Tre
4. Quattro
5. Cinque

D10) Durante l'intervista ti ha assistito un avvocato?

1. Sì
2. No, non sapevo potesse esserci
3. No, non l'ho ritenuto necessario
4. No, per altri motivi

D11) Ti è stata consegnata copia del verbale dell'intervista?

1. Sì
2. No

D12) Quali sono le principali difficoltà che hai incontrato durante l'intervista con la Commissione? (Possibili più risposte)

1. Nessuna
2. Interprete non all'altezza
3. Mi sono emozionato e non sono riuscito a raccontare la mia storia
4. La Commissione non mi ha lasciato raccontare la mia storia
5. Non ho potuto usare una lingua in cui mi esprimo con sicurezza
6. Altro (specificare) _____

E) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE

ACCOGLIENZA

E1) Attualmente dove vivi?

1. In un centro di accoglienza
2. Presso parenti/amici che conoscevi prima di arrivare
3. Presso connazionali che hai conosciuto quando sei arrivato/a (vai a E4)
4. Alla stazione/in strada/in un parco

5. Altro (specificare) _____

Per chi attualmente vive in un centro di accoglienza, ovvero $D1=1$

E2) Da quanto tempo ci stai?

___ giorni oppure ___ mesi

E3) Dopo la risposta della Commissione è cambiata la tua situazione nel centro d'accoglienza?

1. No, non è cambiata
2. No, ma alla scadenza non potrò avere il rinnovo e dovrò lasciare il centro
3. Sì, dovrò uscire dal centro prima della scadenza normale (vai a E7)

Per chi attualmente non vive in un centro di accoglienza, ovvero $D1 \neq 1$

E4) Sei mai stato in un centro d'accoglienza?

Sì No (vai a E9)

E5) Per quanto tempo ci sei stato?

___ giorni oppure ___ mesi

E6) Sei dovuto uscire dal centro d'accoglienza a causa della risposta negativa e del cambiamento di status?

1. Sì
2. No

E7) Al centro di accoglienza ti stanno fornendo/ti hanno fornito assistenza nella ricerca di un nuovo alloggio?

1. No, mi hanno solamente detto che me ne dovevo andare
2. Sì, mi stanno aiutando a trovare un altro centro più generale
3. Sì, mi stanno aiutando a trovare un casa

E8) Il centro di accoglienza organizza/organizzava dei corsi? (Più di una risposta possibile)

1. Sì, di lingua italiana
2. Sì, formazione professionale (specificare)

3. Sì, di altro tipo
4. No

FORMAZIONE

E9) Dopo aver ricevuto il diniego hai frequentato corsi di formazione? (Più di una risposta possibile)

1. Sì, di italiano
2. Sì, di formazione professionale (specificare)
_____ (vai a E12)
3. No

Per chi non ha frequentato corsi di formazione dopo il diniego, ovvero D9=3

E10) Prima di ricevere il diniego frequentavi corsi di formazione?

1. Sì
2. No

Per chi frequentava corsi di formazione prima di ricevere il diniego, ovvero D10=1

E11) Hai dovuto interrompere i corsi a causa del diniego?

1. Sì
2. No

E12) Lavori, anche occasionalmente?

1. Sì
2. No

E13) Che lavoro fai? _____

E14) Hai mai avuto il permesso di soggiorno per richiedente asilo che autorizza a lavorare?

1. Sì
2. No

E15) Hai mai lavorato in regola?

1. Sì
2. No

- E16) Hai dovuto lasciare quel lavoro perché hai ricevuto il diniego?
1. Sì
 2. No, ma ora lavoro in nero
 3. No, lavoro ancora in regola con il permesso di soggiorno umanitario

ASSISTENZA MATERIALE

- E17) Hai mai ricevuto aiuti economici per le tue spese personali?
1. Sì, da associazioni
 2. Sì, da enti locali/istituzioni
 3. Sì, da familiari/amici
 4. Sì, da altri
 5. No
- E18) Dopo aver ricevuto il diniego, ricevi ancora gli aiuti da associazioni, enti locali o associazioni?
1. Sì
 2. No, erano degli aiuti limitati nel tempo
 3. No, a causa della risposta sono stati interrotti
- E19) Hai fatto richiesta del contributo dei 45gg.?
1. Sì
 2. No
 3. Non lo so
- E20) Lo hai ricevuto?
1. Sì
 2. No

ASSISTENZA SANITARIA

- E21) Sei mai stato iscritto al Servizio Sanitario Nazionale?
1. Sì
 2. No
- E22) Sei mai andato da un medico dopo aver ricevuto il diniego?

1. Sì, dal medico di base o in ospedale
2. Sì, da un altro medico
3. No, non sono mai stato male
4. No pur avendone avuto bisogno

E23) Attualmente sei iscritto al SSN?

1. Sì
2. No

E24) Hai il tesserino STP (straniero temporaneamente presente)?

1. Sì
2. No

SCHEDA RICORSO GIURISDIZIONALE

1. Quando hai presentato la richiesta d'asilo?

__/__/____

2. Ti hanno rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo?

- Sì, dopo 2 mesi
- Sì, dopo più di 2 mesi ma meno di 4
- Sì, dopo più di 4 mesi ma meno di 6
- Sì, dopo più di 6 mesi
- No, sto ancora aspettando (specificare da quanto tempo)_____

3. Quando hai ricevuto il diniego dello status di rifugiato?

__/__/____

4. Dove ti è stato notificato?

- In questura (specificare) _____
- All'interno del CID

- All'interno del CPT
5. Ti è stato ritirato il permesso di soggiorno al momento della notifica del diniego?
- Sì
- No, ho un permesso di soggiorno per motivi umanitari
- No, ho un permesso di soggiorno per.....
6. Chi ti ha informato sulla possibilità di presentare il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato?
- La Questura
- Un'associazione operante nel CID
- Un'associazione al di fuori del CID
- Altri stranieri / richiedenti asilo
- L'ho letto sul provvedimento
- Altro (specificare)_____
7. Hai presentato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio?
- No
- Sì (specificare quando) |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
8. Dopo quanto tempo hai ricevuto la delibera ammissiva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati?
- Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
- Dopo 1 mese
- Dopo 2 mesi
- Dopo 3 mesi
- Altro (specificare)
9. In caso di inammissibilità al gratuito patrocinio, quali sono state le motivazioni:
- Assenza di un documento di identità

- Condanne per reati fiscali
- Altro (specificare)_____

10. Quando hai presentato il ricorso?

|_|/|_|/|_|_|

11. Presso quale tribunale?

- Nel tribunale competente (dove si trova la commissione)
- Nel tribunale del mio domicilio

12. Che tipo di ricorso hai presentato?

- Ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato presso il T.A.R.
- Azione di accertamento dello status presso il Tribunale Ordinario Sezione Civile

13. Hai chiesto l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale al Prefetto?

- Sì, mi è stata concessa (specificare il tipo di pds)_____
- Sì, ma non mi è stata concessa
- No, non sapevo di questa opportunità
- No, sapevo che non sarebbe stata accordata

14. Chi è l'avvocato che ti assiste per il ricorso al T.A.R.?

- Avvocato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (attraverso il gratuito patrocinio)
- Avvocato di fiducia presso un'associazione (attraverso il gratuito patrocinio)
- Avvocato di fiducia presso un'associazione
- Avvocato di fiducia, a pagamento

15. Chi è l'avvocato che ti assiste per l'azione di accertamento dello status presso il Tribunale Ordinario Sezione Civile?

- Avvocato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (attraverso il gratuito patrocinio)
 - Avvocato di fiducia presso un'associazione (attraverso il gratuito patrocinio)
 - Avvocato di fiducia presso un'associazione
 - Avvocato di fiducia, a pagamento
- 16.** Dopo quanto tempo sei stato convocato per la prima udienza?
- Dopo più di 2 mesi ma meno di 4
 - Dopo più di 4 mesi ma meno di 6
 - Dopo più di sei mesi ma meno di 1 anno*
 - Dopo più di una anno (specificare) _____
- 17.** Quante altre udienze sono state fissate?
- Una
 - Due
 - Tre
 - Quattro
- 18.** Hai avuto la possibilità di presentare altri documenti o testimoni per integrare la tua storia?
- Sì
 - No
 - No, non avevo altri documenti/testimoni
- 19.** Quali difficoltà hai incontrato nella presentazione del ricorso?
- Non ho un permesso di soggiorno
 - Rapporti con l'avvocato saltuari
 - Difficoltà con la lingua
 - Vivo lontano da dove ho presentato ricorso
 - Spese per presentare il ricorso
 - Situazione precaria lavorativa

Solo per i ricorrenti sezione Stralcio

20. Sei stato informato sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso di rinuncia al ricorso?

- Sì
- No

21. Hai presentato la richiesta di rinuncia al ricorso?

- Sì
- No, non ho intenzione di rinunciare al ricorso
- No, ma sto valutando la possibilità

▶ Data intervista _____

▶ Intervistatore _____

▶ Mediatore _____

▶ Collaborazione dimostrata dalla persona intervistata

1. Sufficiente
2. Buona
3. Ottima

▶ Intervista completata

1. Sì
2. No (specificare) _____

Appendice

I provvedimenti di diniego dello status di rifugiato: analisi di alcune criticità

Nell'ambito della ricerca sono stati **raccolti ed analizzati 61 provvedimenti di diniego dello status di rifugiato**, di cui 50 emessi dalle Commissioni Territoriali (in particolare da Roma, Crotone e Foggia) e 11 emessi dalla Commissione Nazionale – Sezione Stralcio e dall'ex Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato,¹⁰ entrambe con sede a Roma.

L'esame dei provvedimenti, unitamente all'esperienza di chi quotidianamente ascolta i richiedenti nella delicata fase che precede l'audizione in Commissione o la redazione del ricorso avverso il provvedimento di diniego, hanno reso possibile individuare i nodi critici esposti qui di seguito.

Il provvedimento emesso dalle Commissioni è il risultato di un procedimento amministrativo che consta di diverse fasi:

1. la presentazione della domanda,
2. l'istruzione della pratica da parte delle differenti autorità amministrative,
3. l'ascolto del richiedente e
4. la valutazione finale, che si traduce in un provvedimento di riconoscimento di:
 - uno dei due status, di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria,
 - il diniego assoluto,

¹⁰ Prima delle modifiche della legge 189/02 e dell'introduzione delle Commissioni Territoriali la legislazione prevedeva un'unica Commissione, la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, con sede a Roma, che aveva il compito di esaminare le domande presentate su tutto il territorio nazionale italiano.

- il diniego con raccomandazione di protezione umanitaria.

Nel provvedimento, la Commissione indica le **ragioni della disposizione** per poi esprimere, a seguire, la decisione presa. Generalmente, la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato è motivata esclusivamente dall'indicazione degli articoli di legge in base ai quali si è giunti al riconoscimento. Nel caso in cui vi sia il riconoscimento della protezione sussidiaria o un diniego, con o senza la raccomandazione alla Questura per rilasciare il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, la Commissione indica invece, oltre agli estremi legislativi, anche un'esposizione molto sintetica delle ragioni, scaturite dalle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione, che hanno determinato la decisione finale.

La lettura del provvedimento fornisce quindi delle prime indicazioni per comprendere quali sono i motivi che hanno spinto la Commissione esaminatrice ad emettere il diniego.

I provvedimenti di diniego emessi ai sensi della legge 189/02 riportano in basso i riferimenti legislativi sulle **modalità di presentazione del ricorso** e degli altri rimedi giurisdizionali previsti, ma con modalità diverse nelle varie sedi. Alcune Commissioni indicano anche i termini, di 15 giorni per la presentazione del ricorso con la procedura ex legge 189/02, mentre altre Commissioni indicano genericamente gli articoli di legge in merito ai mezzi di impugnazione, non informando così l'interessato in forma chiara e diretta sul diritto al ricorso.

Molti dei provvedimenti esaminati sono completi della copia del **verbale** che la Commissione stessa ha redatto nel corso dell'audizione.

Il verbale consente di approfondire ulteriormente la disamina del caso, confrontando le motivazioni contenute nel provvedimento di diniego con le dichiarazioni rese dal richiedente nel corso dell'audizione.

Verbalizzazione

Come ricordato nel secondo capitolo, le disposizioni legislative in materia di riconoscimento dello status di rifugiato hanno subito modifiche sostanziali nel corso di questi ultimi anni. La legislazione introdotta con le modifiche della legge 189/02, di cui si già è ampiamente parlato, ha individuato e codificato i diritti che il richiedente ha in sede di audizione dinanzi alla Commissione esaminatrice.

Uno di questi diritti consiste proprio nella consegna immediata della **copia del verbale delle dichiarazioni rese** dal richiedente. Il verbale, infatti, è redatto contestualmente all'audizione e colui che lo redige, un operatore amministrativo oppure un membro della Commissione stessa, riporta quanto dichiarato dal cittadino straniero.¹¹

Le dichiarazioni non sono riportate fedelmente (non si tratta di una trascrizione puntuale come avviene, ad esempio, in Tribunale), ma chi scrive rielabora il racconto del richiedente.

Nella legislazione che precede la 189/02, il verbale non veniva consegnato al richiedente.

Qualora il richiedente ne avesse avuto bisogno, ad esempio per il ricorso avverso il provvedimento negativo, avrebbe potuto richiederne una copia successivamente, secondo le disposizioni del procedimento amministrativo previste dalla legge 241/90.

La normativa 2008 prevede, oltre alla consegna del verbale dell'audizione, anche il rilascio della copia del **modello C3**, redatto dinanzi l'autorità di polizia che avvia l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale. Nel modello C3 vengono riportati elementi utili per la determinazione dello Stato competente, ma anche per una più approfondita conoscenza della situazione familiare del richiedente e le informazioni relative al

¹¹ La Commissione Centrale prima e la Commissione Nazionale – Sezione Stralcio in seguito, redigevano il verbale sempre a mano.

viaggio che quest'ultimo ha intrapreso per giungere nel nostro Paese.

Il verbale è redatto in italiano.

Per questo motivo, al termine dell'audizione il mediatore ha il dovere di rileggere, nella lingua del richiedente o in quella in cui si è effettuato il colloquio, le dichiarazioni ivi contenute, per verificare che queste corrispondano a quanto lo stesso ha dichiarato nel corso dell'audizione. In caso affermativo si passa alla firma del verbale ed alla consegna di una copia.

Questa fase è quindi estremamente delicata per il richiedente e desta non poche perplessità in merito alle modalità di attuazione della normativa. I verbali esaminati, infatti, provenienti, come già detto, da Commissioni differenti, sono **redatti in modo diverso**.

La Commissione territoriale di Roma, ad esempio, redige il verbale su personal computer, contrariamente alle altre Commissioni citate che, invece, scrivono direttamente sul modello prestampato quanto dichiarato dal richiedente.

La rielaborazione del redattore non permette di far comprendere a terzi che cosa sia stato effettivamente dichiarato dal richiedente, cioè in che modo, con quali espressioni, con quanta lucidità e sicurezza o, di contro, con quanta imprecisione ed incoerenza. In molte circostanze gli operatori delle Associazioni riscontrano, ad esempio in sede di preparazione del ricorso, che il richiedente racconta la propria storia e le motivazioni della propria fuga dal Paese in maniera differente, con maggiori particolari, o a volte narrando fatti riportati nel verbale, ma attribuiti a persone o situazioni diverse a causa di un errore della Commissione, del richiedente o dell'interprete.

Le garanzie introdotte con le recenti legislazioni possono circoscrivere questi episodi.

La **presenza dell'avvocato durante il colloquio** (possibilità introdotta dalla legge 189/02, e mantenuta dalle attuali disposizioni dei decreti 251/07 e 25/08), ad esempio, può garantire una maggiore corrispondenza tra quanto riportato nel verbale e quanto dichiarato a voce dal richiedente. Inoltre, la legislazione precedente non prevedeva che al richiedente venisse

data lettura del verbale, e spesso il richiedente non poteva rendersi conto di errori o fraintendimenti, poiché il verbale non gli veniva consegnato subito, e poteva farne richiesta solo in seguito alla notifica del provvedimento. Ora invece l'interessato ha la possibilità di verificare, al momento della lettura del verbale, la correttezza delle affermazioni messe agli atti.

Motivazioni del provvedimento e criteri di valutazione

Le motivazioni dei provvedimenti di diniego delle varie Commissioni sono spesso molto **simili, sintetiche e generali**. Non è possibile indicare con esattezza tutte le differenze o le anomalie, sia per l'esiguità dei provvedimenti esaminati che per la complessità dell'argomento e la difficoltà di individuare dei canoni precisi e chiari come termine di paragone e di valutazione. Si può tuttavia affermare che in alcune circostanze le motivazioni dei provvedimenti emessi dalle Commissioni Territoriali sembrano piuttosto asciutte e sintetiche, rispetto a quelle indicate dalla Commissione Stralcio o dalla Commissione Centrale, che spesso articolava meglio quanto deciso. Questo atteggiamento potrebbe essere motivato dal fatto che le nuove Commissioni verbalizzano con maggiore cura le dichiarazioni rese dal richiedente e in un certo senso lasciano intendere che le motivazioni del provvedimento possono essere rintracciate nel verbale allegato. Al contrario, in alcuni verbali rilasciati dalle Commissioni Centrale e Stralcio non è stato scritto nulla, oppure sono riportati pochi elementi incomprensibili, poiché è difficile interpretare la scrittura del Commissario che ha ascoltato il richiedente e raccolto le sue dichiarazioni. In altri verbali, infine, dalla lettura di quanto riportato dell'audizione non è possibile individuare le ragioni del diniego, che dunque a volte erano esplicitate nel provvedimento.

In alcune circostanze, è più evidente come il **criterio adoperato dalla Commissione per la valutazione della domanda** di riconoscimento dello status sia **soggettivo**, basato su impressioni a caldo e valutazioni personali.

Vi sono circostanze in cui il richiedente non può dimostrare quanto dichiarato poiché non possiede documenti e prove per avvalorare quanto racconta, e vi sono racconti e storie di asilo che spingono la Commissione a formulare domande mirate a verificare se il richiedente sta dicendo la verità.

Diversi richiedenti riferiscono di essere stati sottoposti a domande di vario genere, spesso non direttamente attinenti alla richiesta di asilo, quali domande sulla religione che la persona dice di professare e motivo di presunte persecuzioni, o ancora domande sulla posizione geografica del paese da cui si dice di provenire, etc. Sebbene le Commissioni siano chiamate a verificare con ogni mezzo la veridicità delle affermazioni del richiedente e tali domande possano essere mirate a questo (in molti provvedimenti si dichiara infatti che il richiedente *“espone circostanze che comportano perplessità in ordine alla veridicità e alla credibilità di quanto asserito e alla fondatezza della richiesta”*), maggiori perplessità destano le domande sull’attività lavorativa che il richiedente sta svolgendo in Italia.

Spesso infatti, se il richiedente afferma di aver trovato un’occupazione,¹² la Commissione è portata a ritenere che la ricerca di un’occupazione sia stato il principale motivo di fuga dal Paese, lasciando in secondo piano l’eventuale timore di subire una persecuzione. In alcune circostanze infatti in cui vi sono stati provvedimenti di diniego in cui si leggono affermazioni come *“preso atto che il richiedente fa presente di aver lasciato il proprio Paese per trovare migliori condizioni di vita civile e democratica e possibilità di lavoro”*, e ancora *“ritenuto che la ricerca di migliore occupazione lavorativa deve ritenersi prevalente ed assorbente rispetto agli altri moventi cui va ricondotto l’espatrio, conferendo a quest’ultimo carattere di emigrazione ad aspetto prettamente economico”*.

¹² Il richiedente asilo può svolgere un’attività lavorativa se sono passati più di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Durata dell'audizione

La **durata dell'audizione** è difforme.

Con la procedura introdotta dalla legge 39/90 si registravano audizioni molto brevi mentre alcune delle attuali 7 Commissioni territoriali dedicano molto tempo e spazio al racconto ed alla comprensione delle ragioni della domanda di riconoscimento. Anche in questo caso a determinare questo andamento è il numero di richiedenti che le Commissioni sono chiamate ad ascoltare.

Le Commissioni territoriali istituite nelle zone del sud Italia in particolare, ad esempio, tendono a riservare uno spazio minore all'ascolto del richiedente a causa della mole di lavoro quotidiana. Questo può influenzare in modo negativo l'andamento del colloquio per motivi diversi, quali l'emozione del richiedente, la difficoltà di raccontare in poco tempo i motivi della fuga, la difficoltà di capire le domande poste e di esprimersi, la paura di correre ancora un pericolo per la propria vita raccontando episodi di persecuzioni soprattutto di natura politica.

Molti utenti ascoltati riferiscono che l'**interpretariato** non è sempre valido e all'altezza delle situazioni. In alcune circostanze gli interpreti non conoscono le caratteristiche geopolitiche dello Stato di provenienza dei richiedenti asilo, le tradizioni, gli usi, e quindi tutti quegli elementi utili a contestualizzare il racconto. Spesso si emozionano perché non sono preparati ad un certo tipo di narrazione.

Provare una persecuzione

Considerazioni a parte vanno fatte in merito alla richiesta di **provare quanto dichiarato dal richiedente**. Le nuove disposizioni prevedono che il richiedente presenti *“unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a*

motivare la medesima domanda".¹³ Gli elementi che il richiedente è tenuto a produrre comprendono *"le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale"*. L'esame della domanda di protezione internazionale prevede quindi la valutazione:

1. dei **fatti che riguardano il Paese d'origine** al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, se possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e le relative modalità di applicazione;
2. della **documentazione** presentata dal richiedente, utile insieme alle sue dichiarazioni, a **dimostrare che ha subito o rischia di subire persecuzioni** o danni gravi nel suo Paese;
3. della **situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente**, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurano come persecuzione o danno grave.

In diversi provvedimenti di diniego si trovano affermazioni in merito alla possibilità del richiedente di provare la veridicità di quanto afferma: *"atteso che l'interessato non ha fornito prova, almeno indiziaria, della propria qualità di perseguitato politico a mezzo di elementi seri, precisi e concordanti (desumibili da dichiarazioni, documenti o testimonianze)"*; *"considerato che i fatti narrati non sembrano sufficienti per concretare l'ipotesi di*

¹³ D.Lgs. 251/07, art. 3

un pericolo grave e di un timore chiaramente fondato di persecuzione diretta e personale”.

Il problema delle **prove** è quindi sempre attuale. Il richiedente molto spesso non ha la possibilità di portare con sé la documentazione utile a dimostrare quanto ha subito o subirebbe nel suo Paese in caso di rimpatrio. A volte, a causa delle circostanze con cui si affronta il viaggio, i documenti vanno persi o distrutti (si pensi a quanti attraversano il Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna e perdono così i documenti in loro possesso). In molti casi il richiedente non possiede documentazione utile e non può nemmeno procurarsela, perché i motivi di fuga non sempre sono riconducibili a motivi politici per i quali invece è più probabile che il richiedente abbia della documentazione o possa farsela inviare.

La necessità di fornire documentazione probante è ancora più determinante in sede di **ricorso** davanti l’Autorità Giudiziaria competente. Se, infatti, la Commissione può effettuare l’esame valutando positivamente anche domande non supportate da prove o documenti vari, appellandosi al criterio soggettivo e personale di cui sopra, questo non vale per un organo giudiziario, che invece è chiamato al rispetto del procedimento civile basato **sull’onere della prova**. Si legge in un provvedimento emesso dal Tribunale Civile di Roma, del 17 novembre 2004 – *“che anche a tacere della assoluta mancanza di elementi di certezza in merito alla provenienza, all’appartenenza etnica ed all’identità dell’attore, osserva il Collegio come non sia stato fornito elemento probatorio alcuno in relazione alla verifica dei fatti allegati a fondamento della domanda principale; che tali circostanze non possano infatti ritenersi dimostrate sulla base del solo fatto notorio della vigenza di un regime dittatoriale, occorrendo la prova specifica che nel caso in questione vi sia uno specifico ed individuato pericolo di persecuzione nei confronti della persona dell’istante”*... *“che in definitiva l’attore non ha adempiuto all’onere probatorio che gli incombeva di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda di*

riconoscimento dello status di rifugiato politico, osservandosi come i percorsi argomentativi e valutativi del giudice debbano rispondere, anche nella presente materia e nonostante le comprensibili difficoltà probatorie inerenti, a criteri predeterminati e noti, difettando in capo all'autorità giurisdizionale qualsiasi discrezionalità nel riconoscimento del diritto". Mentre, in altre circostanze, pur avendo le prove per dimostrare le proprie ragioni, la mancanza di idonea documentazione che dimostri le generalità del richiedente - ricorrente impedisce al Giudice di proseguire nella valutazione dei motivi del ricorso.¹⁴

Si veda a questo proposito la decisione del Tribunale Civile di Roma, del 17.11.2003: *"L'attore non è stato identificato. (...) Tale comportamento non consente di identificare l'istante, mediante generalità certe, determina l'impossibilità di attribuirgli la nazionalità da lui indicata, precludendo così ogni possibilità di valutare le domande proposte"*. E ancora, secondo il Tribunale Civile di Roma del 18 aprile 2004, *"tutte le circostanze poste a base delle domande provengono dalle sole dichiarazioni dell'attore, ed in assenza di qualsiasi documentazione o di un minimo di riscontri oggettivi, non solo non si ha certezza della identità del medesimo ma neanche della sua provenienza dall'Iran, (...) altresì anche sull'origine dei traumi riscontrati nell'XXX dai medici del Policlinico Universitario A. Gemelli, non si hanno altre fonti oltre al racconto fatto dallo stesso attore"*.

¹⁴ Si ricorda che il richiedente privo dei documenti di identificazione può ugualmente presentare la domanda di protezione internazionale fornendo le proprie e sedicenti generalità all'autorità di Pubblica Sicurezza. Quest'ultima rilascerà il permesso di soggiorno ed eventualmente il documento o titolo di viaggio solo sulla base di queste dichiarazioni.